

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 199

36° anno

9 agosto 1993

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

- ★ Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture 1
- ★ Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori 54
- ★ Direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni 84

Prezzo: 28 ECU

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 93/36/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽⁴⁾, è stata modificata a più riprese; che, in occasione di nuove modifiche, occorre, per motivi di chiarezza, procedere ad una rifusione di detta direttiva;

considerando che pare segnatamente importante allineare per quanto possibile le disposizioni della presente direttiva con quelle relative all'aggiudicazione degli appalti contenute nella direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli

appalti di lavori pubblici ⁽⁵⁾ e nella direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽⁶⁾;

considerando che siffatti allineamenti riguardano essenzialmente l'introduzione della definizione funzionale delle amministrazioni aggiudicatrici, la possibilità di ricorrere alla procedura aperta o ristretta, l'obbligo di motivare il rigetto di candidature od offerte, le modalità per la stesura dei verbali sullo svolgimento delle varie procedure di aggiudicazione, le modalità del ricorso alle norme comuni in campo tecnico, la pubblicità e la partecipazione, nonché la precisazione dei criteri di aggiudicazione degli appalti e l'introduzione della procedura del comitato consultivo;

considerando che è inoltre necessario inserire alcune modifiche di carattere redazionale per chiarire talune disposizioni vigenti;

considerando che la realizzazione della libera circolazione delle merci in materia di appalti pubblici di forniture aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti locali e di altri organismi di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. C 277 del 26. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 73 e decisione del 26 maggio 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 72.

⁽⁴⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

⁽⁵⁾ Vedi pagina 54 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.

considerando che la Comunità è parte dell'accordo GATT sugli appalti pubblici ⁽¹⁾, qui di seguito denominato «accordo GATT»;

considerando che l'allegato I della presente direttiva contiene gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici cui si applica l'accordo GATT; che occorre aggiornare detto allegato in base alle modifiche, presentate dagli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di forniture che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE del Consiglio ⁽²⁾;

considerando che, fatta salva l'applicazione della soglia fissata per gli appalti cui si applica l'accordo GATT, gli appalti di forniture il cui ammontare è inferiore a 200 000 ECU possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possano non essere applicate; che tali casi devono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere ritenuta eccezionale e che deve essere applicata soltanto in casi elencati in via limitativa;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere ai fornitori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentano per loro dell'interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza dei prodotti da fornire e delle relative condizioni; che, più in particolare, nelle procedure ristrette la pubblicità ha per fine di permettere ai fornitori degli Stati membri di manifestare il loro interesse per le gare sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni complementari relative agli appalti devono figurare, come è d'uso negli Stati membri, nel capitolato d'oneri di ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti pubblici di forniture nelle quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di assegnazione degli appalti;

considerando che è opportuno consentire che talune condizioni tecniche relative ai bandi di gara e ai prospetti statistici richiesti dalla presente direttiva possano essere adeguate in funzione dell'evoluzione delle esigenze tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento a una nomenclatura che la Comunità può, all'occorrenza, rivedere o sostituire e che è necessario prendere disposizioni per poter adattare di conseguenza i riferimenti a detta nomenclatura;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione delle direttive indicati nell'allegato V,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intendono per:

- a) «*appalti pubblici di forniture*», i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti, conclusi per iscritto fra un fornitore (persona fisica o giuridica) e una delle amministrazioni aggiudicatrici definite alla lettera b). La fornitura di tali prodotti può comportare, a titolo accessorio, lavori di posa e installazione;
- b) «*amministrazioni aggiudicatrici*», lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.

Per «*organismo di diritto pubblico*» si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
- avente personalità giuridica, e

⁽¹⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 44 e GU n. L 345 del 9. 12. 1987, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

— la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che ottemperano ai criteri di cui al secondo comma figurano nell'allegato I della direttiva 93/37/CEE. Tali elenchi sono il più possibile completi e possono essere riveduti secondo la procedura prevista all'articolo 35 di detta direttiva 93/37/CEE;

- c) — «*offerente*», il fornitore che presenta un'offerta;
- «*candidato*», chi sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta;
- d) «*procedure aperte*», le procedure nazionali nell'ambito delle quali tutti i fornitori interessati possono presentare offerte;
- e) «*procedure ristrette*», le procedure nazionali nell'ambito delle quali possono presentare offerte soltanto i fornitori invitati dall'amministrazione;
- f) «*procedure negoziate*», le procedure nazionali nell'ambito delle quali le amministrazioni consultano i fornitori di loro scelta e negoziano i termini del contratto con uno o più di essi.

Articolo 2

1. La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;
- b) agli appalti di forniture che sono dichiarati segreti o la cui esecuzione debba essere accompagnata da misure speciali di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi né quando lo esiga la tutela d'essenziali interessi di sicurezza di tale Stato.

2. Se un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) accorda ad un ente diverso dalle amministrazioni aggiudicatrici, indipendentemente dal suo stato giuridico, diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione stabilisce che detto ente deve rispettare, per gli appalti pubblici di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo 3

Fatti salvi gli articoli 2 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutti i prodotti ai sensi dell'articolo 1, lettera a), compresi i prodotti oggetto di appalti assegnati da amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatta eccezione per i prodotti cui si applica l'articolo 223, paragrafo 1, lettera b) del trattato.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di forniture disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati:

- a) in base ad un accordo internazionale concluso conformemente al trattato tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi e concernente forniture destinate alla realizzazione o allo sfruttamento in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo di tal genere è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE ⁽¹⁾;
- b) ad imprese di uno Stato membro o di un paese terzo in base ad un accordo internazionale sulla presenza di truppe di stanza;
- c) in base alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 5

1. a) I titoli II, III e IV e gli articoli 6 e 7 si applicano agli appalti pubblici di forniture:

- aggiudicati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, lettera b), compresi quelli aggiudicati dalle amministrazioni indicate nell'allegato I nel settore della difesa, nella misura in cui gli appalti riguardino i prodotti non menzionati nell'allegato II, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore a 200 000 ECU;
- aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato I, a condizione che il loro valore stimato, al netto dell'IVA, sia uguale o superiore alla soglia fissata dall'accordo GATT; per quanto concerne le amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, ciò si applica solo per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15).

b) La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di forniture il cui valore stimato, al momento della pubblicazione del bando ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sia uguale o superiore alla soglia rispettivamente prevista.

c) Il controvalore delle soglie in moneta nazionale e la soglia fissata dall'accordo GATT, espressa in ecu, sono di norma riveduti ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1988. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete, espressa in ecu, e dell'ecu espresso in DSP, durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio.

Il metodo di calcolo previsto alla presente lettera è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima, due anni dopo la sua prima applicazione.

d) Le soglie fissate alla lettera a) e il loro controvalore in moneta nazionale, nonché il controvalore in ecu della soglia fissata dall'accordo GATT sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* periodicamente, a partire dai primi giorni del mese di novembre successivo alla revisione di cui alla lettera c), primo comma.

2. Nel caso di appalti aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, deve essere preso come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

— se trattati di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, ove la durata dell'appalto sia superiore a dodici mesi, il valore complessivo comprendente l'importo stimato del valore residuo;

— se trattasi di appalto di durata indeterminata o nei casi in cui sussistono dubbi sulla durata dell'appalto, il valore mensile moltiplicato per 48.

3. Nel caso di appalti che presentino carattere di regolarità o siano destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore stimato dell'appalto deve stabilirsi in base:

— al valore reale complessivo degli appalti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato tenendo conto, se possibile, dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, ovvero

— al costo stimato complessivo degli appalti aggiudicati nei dodici mesi successivi alla prima esecuzione nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione della presente direttiva.

4. Quando un previsto acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il valore stimato della totalità di questi lotti.

5. Quando un previsto appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore stimato dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso alle opzioni.

6. Nessun progetto d'acquisto di una certa quantità di forniture può essere scisso allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

1. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere d), e) ed f) nei casi esposti in appresso.

2. Le amministrazioni possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata in caso di offerte irregolari in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, ovvero offerte che risultino inammissibili a norma delle disposizioni nazionali compatibili con quanto disposto dal titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella procedura negoziata tutti i fornitori che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 20 a 24 e che, in occasione della precedente procedura aperta o ristretta, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di forniture mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

a) qualora non vi siano offerte o non vi siano offerte appropriate in risposta all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione;

b) per i prodotti fabbricati puramente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità

sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

- c) qualora, a causa di motivi di natura tecnica o artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, la fabbricazione o consegna dei prodotti possa essere affidata unicamente ad un particolare fornitore;
- d) nella misura strettamente necessaria, qualora per l'estrema urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione, non possano essere osservati i termini per la procedura aperta, ristretta o negoziata, di cui al paragrafo 2. Le circostanze addotte per giustificare tale estrema urgenza non devono in nessun caso essere imputabili alle amministrazioni;
- e) per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.

4. In tutti gli altri casi le amministrazioni aggiudicano gli appalti pubblici di forniture con procedura aperta ovvero con procedura ristretta.

Articolo 7

1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della domanda, l'amministrazione comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, nonché, se trattasi di offerte, il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto.

2. L'amministrazione comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara ovvero di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. Per ogni appalto aggiudicato l'amministrazione redige un verbale scritto contenente almeno le seguenti informazioni:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione ed i motivi della scelta;

- i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi ed i motivi del rigetto;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, l'eventuale parte dell'appalto che l'aggiudicatario intenda subappaltare a terzi;
- nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 6 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, a sua richiesta.

TITOLO II

NORME COMUNI IN CAMPO TECNICO

Articolo 8

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o nei documenti contrattuali relativi ad ogni contratto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 sono definite dalle amministrazioni facendo riferimento a norme nazionali che recepiscano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. L'amministrazione può derogare al paragrafo 2 qualora:

- a) tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano disposizioni volte all'accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici per accertare in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
- b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni ⁽¹⁾, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ⁽²⁾, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti;

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 91/263/CEE (GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

- c) l'applicazione di tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni obblighi l'amministrazione ad acquisire forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso ovvero comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma soltanto nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista del passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
- d) il progetto in questione abbia natura realmente innovativa che renda inappropriato il ricorso a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni già esistenti.

4. Le amministrazioni che si avvalgono del paragrafo 3 specificano, ogniqualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* oppure nei capitoli d'oneri, ed in ogni caso indicano i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, su richiesta, agli Stati membri ed alla Commissione.

5. In assenza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:

- a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie sull'armonizzazione tecnica, conformemente alle procedure stabilite in queste direttive ed in particolare alle procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere, nonché di impiego dei materiali;
- c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti. In tal caso deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
 - i) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dal paese cui appartiene l'amministrazione;
 - ii) altre norme nazionali e omologazioni tecniche nazionali del paese cui appartiene l'amministrazione;
 - iii) qualsiasi altra norma.

6. A meno che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche

che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza ovvero ottenuti mediante un particolare procedimento e abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o determinati prodotti. È in particolare vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi ovvero l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata. Tuttavia una data indicazione, accompagnata dalla menzione «o equivalente», è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non possano fornire una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

TITOLO III

NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

Articolo 9

1. Mediante un avviso indicativo da pubblicarsi non appena possibile dopo l'inizio del loro esercizio finanziario, le amministrazioni rendono noto il totale degli appalti, per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore stimato complessivo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 5, risulti pari o superiore a 750 000 ECU.

I settori di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura «Classificazione dei prodotti associati alle attività (CPA)». La Commissione stabilisce secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2 le modalità del riferimento da fare nel bando di gara a particolari voci della nomenclatura.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedura aperta, ristretta o, nei casi stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, negoziata rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. In determinati casi, possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge, o sia altrimenti contraria all'interesse pubblico, o pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recar pregiudizio alla lealtà della concorrenza tra fornitori.

4. I bandi o avvisi sono redatti conformemente ai modelli contenuti nell'allegato IV e devono fornire le informazioni richieste in tali modelli. Nel richiedere informazioni sulle condizioni economiche e tecniche che esse esigono dai

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

fornitori ai fini della selezione (punto 11 dell'allegato IVB, punto 9 dell'allegato IVC e punto 8 dell'allegato IVD), le amministrazioni non possono richiedere condizioni diverse da quelle specificate negli articoli 22 e 23.

5. I bandi e gli avvisi sono inviati dall'amministrazione aggiudicatrice, nei più brevi termini e per i canali più appropriati, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, detti bandi o avvisi sono inviati per telex, telegramma o telecopione.

L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario.

L'avviso di cui al paragrafo 3 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto in questione.

6. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 3 sono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

7. I bandi di gara di cui al paragrafo 2 sono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella banca di dati TED, nelle rispettive lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo della lingua originale è l'unico facente fede.

8. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara entro dodici giorni dalla data di spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 12, tale termine è ridotto a cinque giorni.

9. La pubblicazione nelle gazzette ufficiali o nella stampa del paese dell'amministrazione non può effettuarsi prima della data della spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

11. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della suddetta Gazzetta, ovvero deve risultare di 650 parole circa. Ciascun numero della Gazzetta in cui figurano uno o più bandi di gara o

avvisi riproduce il modello o i modelli cui il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 10

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitoli d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati ai fornitori dalle amministrazioni o dai servizi competenti entro sei giorni dalla ricezione della loro domanda.

3. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitoli d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

4. Quando, per la loro mole, i capitoli d'oneri e i documenti o informazioni complementari non possono essere forniti entro il termine di cui ai paragrafi 2 e 3 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolo d'oneri, il termine di cui al paragrafo 1 deve essere adeguatamente prorogato.

Articolo 11

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolo d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

- a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolo d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) gli estremi del bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal can-

didato a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e a condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 22 e 23;

- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.

4. Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, telecopione o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

5. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

6. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di un sopralluogo o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al paragrafo 3 deve essere adeguatamente prorogato.

Articolo 12

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini di cui all'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, telecopione o per telefono, le domande devono

essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 13

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* bandi di gara concernenti gli appalti di forniture non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

Articolo 14

Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 9, nonché dei prospetti statistici previsti all'articolo 31 e la nomenclatura prevista all'articolo 9 e agli allegati II e IV possono essere modificate secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2. Le modalità del riferimento da fare nei bandi e negli avvisi a particolari voci della nomenclatura sono stabilite secondo la stessa procedura.

TITOLO IV

Capitolo 1

Norme comuni di partecipazione

Articolo 15

1. Gli appalti sono aggiudicati in base ai criteri stabiliti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 16 e dopo che l'idoneità dei fornitori non esclusi a norma dell'articolo 20 sia stata verificata dalle amministrazioni conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli 22, 23 e 24.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare il carattere riservato di tutte le informazioni date dai fornitori.

Articolo 16

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto sia quello dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, le amministrazioni possono prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti quando rispondano alle esigenze minime richieste dalle amministrazioni stesse.

Le amministrazioni precisano nel capitolato d'oneri le prescrizioni minime che le varianti devono rispettare, non-

ché le modalità di presentazione. Esse indicano nel bando di gara se sono ammesse varianti.

Le amministrazioni non possono respingere la presentazione di una variante per il solo fatto che essa sia stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee, oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, o ancora con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 8, paragrafo 5, lettere a) e b).

2. Le amministrazioni che abbiano ammesso varianti a norma del paragrafo 1 non possono respingere una variante solo perché configurerebbe, qualora fosse accolta, un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture ai sensi della presente direttiva.

Articolo 17

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione può richiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che egli eventualmente intenda subappaltare a terzi.

Detta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità del fornitore principale.

Articolo 18

Le offerte possono essere presentate da raggruppamenti di fornitori. A tali raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione dell'offerta; ciò può tuttavia essere richiesto al raggruppamento selezionato una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, qualora la trasformazione sia necessaria per la sua buona esecuzione.

Articolo 19

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate le amministrazioni selezionano, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 20 a 24, quelli che saranno invitati a presentare un'offerta ovvero a negoziare, basandosi sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del fornitore nonché sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.

2. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura ristretta, esse possono fissare il numero massimo e minimo di fornitori che intendono invitare: in questo caso, tali cifre limite devono figurare nel bando di gara. I limiti sono determinati in relazione alla natura della prestazione da fornire, fermo restando che il numero

minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo superiore a venti fornitori.

In ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.

3. Qualora le amministrazioni aggiudichino un appalto mediante procedura negoziata secondo le modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il numero di candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, sempreché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri garantiscono che le amministrazioni rivolgano, senza discriminazione, inviti ai fornitori di altri Stati membri che soddisfino i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai propri cittadini.

Capitolo 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 20

1. Può essere escluso dalla partecipazione ad un appalto qualunque fornitore il quale:

- a) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o che si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile prevista dalle leggi e dai regolamenti nazionali;
- b) sia oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta, di un concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile previsto dalle leggi o dai regolamenti nazionali;
- c) sia stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;
- d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;
- e) non abbia adempiuto obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito e di quello dell'amministrazione;
- f) non abbia adempiuto obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui è stabilito o del paese dell'amministrazione;

g) si sia reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili in applicazione del presente capitolo.

2. Quando chiede al fornitore la prova che egli non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) o f), l'amministrazione accetta come prova sufficiente:

- per i casi di cui alle lettere a), b) ovvero c), la presentazione di un estratto dal «casellario giudiziario» o, in difetto, di un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti il soddisfacimento della condizione di cui trattasi;
- per i casi di cui alle lettere e) ovvero f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

3. Qualora lo Stato membro interessato non rilasci i documenti o certificati di cui al paragrafo 2 o qualora essi non riguardino tutti i casi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) o c), questi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, mediante una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata dinanzi ad un'autorità giudiziaria od amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato nel paese d'origine o in quello di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 21

1. Ad ogni fornitore che intenda concorrere all'aggiudicazione di un appalto pubblico di forniture può essere richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale egli è stabilito, in uno dei registri professionali o commerciali di cui al paragrafo 2 o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato a norma di detto paragrafo.

2. I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati sono rispettivamente:

- in Belgio, il «Registre du Commerce — Handelsregister»;
- in Danimarca, l'«Aktieselskabsregistret», il «Foreningsregistret» e lo «Handelsregistret»;
- in Germania, lo «Handelsregister» e lo «Handwerksrolle»;
- in Grecia, il «Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό ή Εμπορικό Επιμελητήριο»;
- in Spagna, il «Registro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

- in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Répertoire des métiers»;
- in Italia, il «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato» e il «Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato»;
- in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Rôle de la chambre des métiers»;
- nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;
- in Portogallo, il «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»;
- nel Regno Unito ed in Irlanda, al fornitore può venir richiesto di presentare un certificato rilasciato dal «Registrar of companies» o dal «Registrar of Friendly Societies» che indichi che la società del fornitore è «incorporated» o «registered» ovvero, qualora egli non ottenga tale certificato, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.

Articolo 22

1. In linea di massima, la prova della capacità finanziaria ed economica del fornitore può essere fornita mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) la presentazione del bilancio del fornitore o di estratti dello stesso, qualora la pubblicazione del bilancio sia prescritta dal diritto del paese nel quale il fornitore è stabilito;
- c) una dichiarazione del fatturato globale dell'impresa e del fatturato per le forniture cui si riferisce l'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari.

2. Le amministrazioni precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, la referenza o le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le eventuali altre referenze da presentare.

3. Qualora, per giustificati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione, il fornitore è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento che l'amministrazione stessa ritenga appropriato.

Articolo 23

1. La prova della capacità tecnica del fornitore può essere addotta mediante uno o più dei seguenti mezzi, a seconda della natura, della quantità e dello scopo dei prodotti da fornire:

- a) la presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati:

- nel caso di forniture per autorità pubbliche, le consegne sono provate da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
 - nel caso di forniture a privati, le consegne sono certificate dall'acquirente ovvero, in mancanza di un tale certificato, semplicemente dichiarate dal fornitore;
- b) la descrizione delle apparecchiature tecniche, delle misure prese dal fornitore per garantire la qualità, e dei mezzi di studio e di ricerca di cui dispone;
- c) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, a prescindere dal fatto che essi facciano o non facciano direttamente capo al fornitore, e in particolare di quelli responsabili per il controllo della qualità;
- d) per i prodotti da fornire: campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice;
- e) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinati requisiti o norme;
- f) qualora i prodotti da fornire siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore è stabilito, purché tale organismo acconsenta, in merito alle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, alle infrastrutture di cui dispone ai fini di studio e di ricerca e alle misure che prende ai fini del controllo della qualità.

2. L'amministrazione precisa, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, quali sono le referenze da presentare.

3. Le informazioni di cui all'articolo 22 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono limitarsi all'oggetto dell'appalto. Le amministrazioni tengono nel debito conto gli interessi legittimi dei fornitori per quanto riguarda la tutela dei loro segreti tecnici o commerciali.

Articolo 24

Nei limiti di quanto disposto dagli articoli da 20 a 23, l'amministrazione può invitare i fornitori a integrare o chiarire i certificati ed i documenti presentati.

Articolo 25

1. Gli Stati membri che dispongano di elenchi ufficiali di fornitori riconosciuti devono adeguarli alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g) e degli articoli 21, 22 e 23.

2. I fornitori iscritti in elenchi ufficiali possono per ogni appalto presentare all'amministrazione un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità. Detto certificato indica le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco e la classificazione attribuita nello stesso.

3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) e g), dell'articolo 21, dell'articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).

I dati risultanti dall'iscrizione in un elenco ufficiale non possono essere contestati. Per quanto riguarda tuttavia il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, a qualsiasi fornitore iscritto può essere richiesto un certificato aggiuntivo ogniqualvolta sia proposta un appalto.

Le amministrazioni degli altri Stati membri applicano le disposizioni del primo e secondo comma soltanto ai fornitori stabiliti nello Stato membro che tiene l'elenco ufficiale di cui trattasi.

4. Per l'iscrizione dei fornitori degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, non si possono esigere altre prove e dichiarazioni oltre a quelle richieste ai fornitori nazionali né, in ogni caso, prove e dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 20 a 23.

5. Gli Stati membri che dispongono di elenchi ufficiali sono tenuti a comunicare l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande di iscrizione possono essere presentate agli altri Stati membri e alla Commissione che ne assicura la divulgazione.

Capitolo 3

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 26

1. I criteri sui quali l'amministrazione si fonda per l'aggiudicazione degli appalti sono:

- a) unicamente il prezzo più basso;
- b) qualora l'appalto sia aggiudicato all'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, vari criteri relativi all'appalto quali, ad esempio: prezzo, termine di conse-

gna, costo d'utilizzazione, rendimento, qualità, caratteristiche estetiche e funzionali, merito tecnico, servizio post vendita e assistenza tecnica.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), le amministrazioni enunciano, nel capitolato d'onori o nel bando di gara, tutti i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita.

Articolo 27

Se, per un determinato appalto, talune offerte presentano carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione, prima di poter eventualmente respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione che essa considera pertinenti e verifica detti elementi costitutivi tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

L'amministrazione può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, oppure l'originalità del prodotto proposto dall'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione il rigetto delle offerte ritenute troppo basse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'allegato I e da parte delle amministrazioni ad esse subentranti a seguito di rettifiche, modifiche o emendamenti di detto allegato, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che riservano ai paesi terzi in applicazione dell'accordo GATT, in particolare quelle degli articoli V e VI concernenti la procedura ristretta, l'informazione e l'esame. A tal fine, gli Stati membri si consultano in merito alle misure da prendere in applicazione dell'accordo nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

Articolo 29

1. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio

nuove proposte intese, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo IX, paragrafo 6 dell'accordo GATT, la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti di cui all'articolo 28, aggiorna l'allegato I e provvede alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

Il calcolo dei termini è compiuto conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date ed ai termini ⁽¹⁾.

Articolo 31

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati:

- a) per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato I, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno che precede;
- b) per quanto riguarda le altre amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, entro il 31 ottobre 1991 e, per quanto riguarda la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, il 31 ottobre 1995, e successivamente ogni due anni il 31 ottobre per l'anno che precede.

2. Tale prospetto indica almeno:

- a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato I, il valore sotto la soglia;
- b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice sopra la soglia, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità del fornitore cui è stato attribuito l'appalto e, nel caso di procedure negoziate, suddiviso secondo l'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

Stato membro ed ai paesi terzi e, nel caso delle amministrazioni di cui all'allegato I, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell'accordo GATT.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'articolo 32, paragrafo 2, il tipo di informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva.

Articolo 32

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

2. Nei casi per i quali è prevista l'applicazione della procedura stabilita dal presente paragrafo, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

3. Su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro il comitato di cui al paragrafo 1 esamina ogni eventuale questione riguardante l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 33

La direttiva 77/62/CEE ⁽¹⁾ è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato V.

I riferimenti fatti alla direttiva abrogata si considerano come fatti alla presente direttiva ed essi devono essere letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato VI.

Articolo 34

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 14 giugno 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 35

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

⁽¹⁾ Compresa le disposizioni che l'hanno modificata, ossia:
— la direttiva 80/767/CEE (GU n. L 215 del 18. 8. 1980, pag. 1);
— la direttiva 88/295/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1);
— l'articolo 35, paragrafo 1 della direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1);
— l'articolo 42, paragrafo 1 della direttiva 92/50/CEE (GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1).

ALLEGATO I

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI A NORMA DELL'ACCORDO GATT SUGLI APPALTI PUBBLICI

BELGIO

A. L'État, exception faite pour les marchés passés dans le cadre de coopération au développement qui, en vertu d'accords internationaux conclus avec des pays tiers et se rapportant à la passation de marchés, sont soumis à d'autres dispositions, incompatibles avec les dispositions du présent arrêté ⁽¹⁾:

- la Régie des postes ⁽²⁾,
- la Régie des bâtiments;
- le Fonds des routes.

B. Le Fonds général des bâtiments scolaires de l'État

Le Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales

La Société nationale terrienne

L'Office national de sécurité sociale

L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

L'Institut national de crédit agricole

L'Office national des pensions

L'Office central de crédit hypothécaire

L'Office national du ducroire

La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

Le Fonds des maladies professionnelles

La Caisse nationale de crédit professionnel

L'Office national des débouchés agricoles et horticoles

L'Office national du lait et de ses dérivés

L'Office national de l'emploi

La Régie des voies aériennes

De Staat, met uitzondering van de opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking die, krachtens internationale overeenkomsten met derde landen inzake het plaatsen van opdrachten, andere bepalingen behelzen die niet verenigbaar zijn met de bepalingen van dit besluit ⁽¹⁾:

- de Regie der Posterijen ⁽²⁾;
- de Regie der Gebouwen;
- het Wegenfonds

Het Algemeen Gebouwenfonds voor de rijkscholen

Het Fonds voor de bouw van ziekenhuizen en medisch-sociale inrichtingen

De Nationale Landmaatschappij

De Rijksdienst voor sociale zekerheid

Het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het Nationaal Instituut voor landbouwkrediet

De Rijksdienst voor pensioenen

Het Centraal Bureau voor hypothecair krediet

De Nationale Delcrederedienst

De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Het Fonds voor de beroepsziekten

De Nationale Kas voor beroepskrediet

De Nationale Dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten

De Nationale Zuiveldienst

De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening

De Regie der Luchtwezen

⁽¹⁾ Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

⁽²⁾ Unicamente Poste.

DANIMARCA

- | | |
|--|---|
| 1. Statsministeriet | — to departementer |
| 2. Arbejdsministeriet | — fem direktorater og institutioner |
| 3. Udenrigsministeriet
(tre departementer) | |
| 4. Boligministeriet | — fem direktorater og institutioner |
| 5. Energiministeriet | — ét direktorat og Forsøgsanlæg Risø |
| 6. Finansministeriet
(to departementer) | — fire direktorater og institutioner inklusive Direktoratet for Statens Indkøb |
| | — fem andre institutioner |
| 7. Ministeriet for Skatter og Afgifter
(to departementer) | — fem direktorater og institutioner |
| 8. Fiskeriministeriet | — fire institutioner |
| 9. Industriministeriet
(Fulde navn: Ministeriet for Industri, Handel,
Håndværk og Skibsfart) | — ni direktorater og institutioner |
| 10. Indenrigsministeriet | — Civilforsvarsstyrelsen |
| | — ét direktorat |
| 11. Justitsministeriet | — Rigspolitichefen |
| | — fem andre direktorater og institutioner |
| 12. Kirkeministeriet | |
| 13. Landbrugsministeriet | — 19 direktorater og institutioner |
| 14. Miljøministeriet | — fem direktorater |
| 15. Kultur- og Kommunikationsministeriet ⁽¹⁾ | — tre direktorater og adskillige statsejede museer og højere uddannelsesinstitutioner |
| 16. Socialministeriet | — fire direktorater |
| 17. Undervisningsministeriet | — seks direktorater |
| | — 12 universiteter og andre højere læreanstalter |
| 18. Økonomiministeriet
(tre departementer) | |
| 19. Ministeriet for Offentlige Arbejder ⁽²⁾ | — statshavne og statslufthavne |
| | — fire direktorater og adskillige institutioner |
| 20. Forsvarsministeriet ⁽³⁾ | |
| 21. Sundhedsministeriet | — adskillige institutioner inklusive Statens Seruminsti-
tut og Rigshospitalet |

(1) Ad eccezione dei servizi di telecomunicazione del «Post og Telegrafvænet».

(2) Ad eccezione delle «Danske Statsbaner».

(3) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

1. Auswärtiges Amt
2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
5. Bundesministerium der Finanzen
6. Bundesministerium für Forschung und Technologie
7. Bundesministerium des Inneren (nur ziviles Material)
8. Bundesministerium für Gesundheit
9. Bundesministerium für Frauen und Jugend
10. Bundesministerium für Familie und Senioren
11. Bundesministerium der Justiz
12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
13. Bundesministerium für Post- und Telekommunikation ⁽¹⁾
14. Bundesministerium für Wirtschaft
15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
16. Bundesministerium der Verteidigung ⁽²⁾
17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Nota:

Secondo gli obblighi nazionali in vigore, gli enti che figurano nel presente elenco devono, conformemente a procedure particolari, aggiudicare gli appalti a determinati gruppi a compensazione di difficoltà causate dall'ultimo conflitto mondiale.

⁽¹⁾ Ad eccezione degli impianti di telecomunicazioni.

⁽²⁾ Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

FRANCIA

1. Principali enti acquirenti

A. *Bilancio generale*

- Premier ministre
- Ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports
- Ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget
- Ministère d'État, ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer
- Ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère de la justice
- Ministère de la défense ⁽¹⁾
- Ministère de l'intérieur et de la centralisation
- Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire
- Ministère des affaires européennes
- Ministère d'État, ministère de la fonction publique et des réformes administratives
- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
- Ministère de la coopération et du développement
- Ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire
- Ministère des départements et territoires d'outre-mer
- Ministère de l'agriculture et de la forêt
- Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace ⁽²⁾
- Ministère chargé des relations avec le Parlement
- Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale
- Ministère de la recherche et de la technologie
- Ministère du commerce extérieur
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères, chargé de la francophonie
- Ministère délégué auprès du ministère d'État, ministère des affaires étrangères
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé de l'aménagement du territoire et des reconversions
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat
- Ministère délégué auprès du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du tourisme
- Ministère délégué auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer
- Ministère délégué auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication
- Ministère délégué auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des personnes âgées

⁽¹⁾ Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

⁽²⁾ Unicamente Poste.

- Secrétariat d'État chargé des droits des femmes
- Secrétariat d'État chargé des anciens combattants et des victimes de guerre
- Secrétariat d'État chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé du plan
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'environnement
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre
- Secrétariat d'État auprès du premier ministre, chargé de l'action humanitaire
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports
- Secrétariat d'État auprès du ministère d'État, ministère de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation
- Secrétariat d'État auprès du ministère des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales
- Secrétariat d'État auprès du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du bicentenaire, chargé des grands travaux
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille
- Secrétariat d'État auprès du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie

B. *Bilancio annesso*

È da segnalare in particolare:

- Imprimerie nationale

C. *Conti speciali del Tesoro*

Sono da segnalare in particolare:

- Fonds forestier national
- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels
- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme
- Caisse autonome de la reconstruction

2. *Enti pubblici nazionali a carattere amministrativo*

- Académie de France à Rome
- Académie de marine
- Académie des sciences d'outre-mer
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
- Agences financières de bassins
- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
- Bibliothèque nationale
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)
- Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (CAECL)
- Caisse des dépôts et consignations
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Caisse nationale des autoroutes (CNA)
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
- Caisse nationale des monuments historiques et des sites
- Caisse nationale des télécommunications ⁽¹⁾
- Caisse de garantie du logement social
- Casa de Velasquez
- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet
- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture
- Centre d'études supérieures de sécurité sociale
- Centres de formation professionnelle agricole
- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
- Centre national de la cinématographie française
- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée
- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts
- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)
- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole
- Centre national des lettres
- Centre national de documentation pédagogique
- Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
- Centre national d'ophtalmologie des quinze-vingts
- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager
- Centre national de promotion rurale de Marmilhat
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France
- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
- Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
- Centres régionaux de la propriété forestière
- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants
- Chancelleries des universités
- Collèges d'État

⁽¹⁾ Uniquement Poste.

- Commission des opérations de bourse
- Conseil supérieur de la pêche
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Conservatoire national des arts et métiers
- Conservatoire national supérieur de musique
- Conservatoire national supérieur d'art dramatique
- Domaine de Pompadour
- École centrale — Lyon
- École centrale des arts et manufactures
- École française d'archéologie d'Athènes
- École française d'Extrême-Orient
- École française de Rome
- École des hautes études en sciences sociales
- École nationale d'administration
- École nationale de l'aviation civile (ENAC)
- École nationale des Chartes
- École nationale d'équitation
- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)
- Écoles nationales d'ingénieurs
- École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires
- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires
- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)
- École nationale de la magistrature
- Écoles nationales de la marine marchande
- École nationale de la santé publique (ENSP)
- École nationale de ski et d'alpinisme
- École nationale supérieure agronomique — Montpellier
- École nationale supérieure agronomique — Rennes
- École nationale supérieure des arts décoratifs
- École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg
- École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix
- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
- École nationale supérieure des beaux-arts
- École nationale supérieure des bibliothécaires
- École nationale supérieure de céramique industrielle
- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
- École nationale supérieure d'horticulture
- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires
- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)
- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)
- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile
- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices
- Écoles normales nationales d'apprentissage
- Écoles normales supérieures
- École polytechnique
- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
- École de sylviculture — Croigny (Aube)
- École de viticulture et d'œnologie de la Tour Blanche (Gironde)
- École de viticulture — Avize (Marne)
- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice
- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter
- Fondation Carnegie
- Fondations Singer-Polignac
- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles
- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller
- Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)
- Institut français d'archéologie orientale du Caire
- Institut géographique national
- Institut industriel du Nord
- Institut international d'administration publique (IIAP)
- Institut national agronomique de Paris-Grignon
- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)
- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)
- Institut national de la consommation (INC)
- Institut national d'éducation populaire (INEP)
- Institut national d'études démographiques (INED)
- Institut national des jeunes aveugles — Paris
- Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
- Institut national des jeunes sourds — Chambéry
- Institut national des jeunes sourds — Metz
- Institut national des jeunes sourds — Paris
- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)
- Institut national de promotion supérieure agricole
- Institut national de la propriété industrielle
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de recherche pédagogique (INRP)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut national des sports
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts nationaux des sciences appliquées
- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
- Instituts régionaux d'administration
- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen
- Lycées d'État
- Musée de l'armée
- Musée Gustave Moreau
- Musée de la marine
- Musée national J.J. Henner
- Musée national de la Légion d'honneur
- Musée de la poste
- Muséum national d'histoire naturelle
- Musée Auguste Rodin
- Observatoire de Paris
- Office de coopération et d'accueil universitaire
- Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Office national des anciens combattants
- Office national de la chasse
- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
- Office national d'immigration (ONI)
- ORSTOM — Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération
- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
- Palais de la découverte
- Parcs nationaux
- Réunion des musées nationaux
- Syndicat des transports parisiens
- Thermes nationaux — Aix-les-Bains
- Universités

3. Altri enti pubblici nazionali

- Union des groupements d'achats publics (UGAP)

IRLANDA

1. Principali enti acquirenti

- Office of Public Works

2. Altri enti

- President's Establishment
- Houses of the Oireachtas (Parliament)
- Department of the Taoiseach (Prime Minister)
- Central Statistics Office
- Department of the Gaeltacht (Irish-speaking areas)
- National Gallery of Ireland
- Department of Finance
- State Laboratory
- Office of the Comptroller and Auditor General
- Office of the Attorney general
- Office of the Director of Public Prosecutions
- Valuation Office
- Civil Service Commission
- Office of the Ombudsman
- Office of the Revenue Commissioners
- Department of Justice
- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland
- Department of the Environment
- Department of Education
- Department of the Marine
- Department of Agriculture and Food
- Department of Labour
- Department of Industry and Commerce
- Department of Tourism and Transport
- Department of Communications
- Department of Defence ⁽¹⁾
- Department of Foreign Affairs
- Department of Social Welfare
- Department of Health
- Department of Energy

(1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

ITALIA

1. Ministero del tesoro ⁽¹⁾
2. Ministero delle finanze ⁽²⁾
3. Ministero di grazia e giustizia
4. Ministero degli affari esteri
5. Ministero della pubblica istruzione
6. Ministero dell'interno
7. Ministero dei lavori pubblici
8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale
11. Ministero della sanità
12. Ministero per i beni culturali e ambientali
13. Ministero della difesa ⁽³⁾
14. Ministero del bilancio e della programmazione economica
15. Ministero delle partecipazioni statali
16. Ministero del turismo e dello spettacolo
17. Ministero del commercio con l'estero
18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ⁽⁴⁾
19. Ministero dell'ambiente
20. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Nota:

Il presente accordo non osta all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge italiana 6 ottobre 1950, n. 835 (*Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 245 del 24. 10. 1950) e nelle modifiche alla stessa in vigore alla data di adozione del presente accordo.

⁽¹⁾ Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte di altri ministeri o enti.

⁽²⁾ Non compresi gli appalti conclusi dal monopolio dei sali e tabacchi.

⁽³⁾ Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

⁽⁴⁾ Unicamente Poste.

LUSSEMBURGO

1. Ministère d'État: service central des imprimés et des fournitures de l'État
2. Ministère de l'agriculture: administration des services techniques de l'agriculture
3. Ministère de l'éducation nationale: lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique
4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: maisons de retraite
5. Ministère de la force publique: armée ⁽¹⁾ — gendarmerie — police
6. Ministère de la justice: établissements pénitentiaires
7. Ministère de la santé publique: hôpital neuropsychiatrique
8. Ministère des travaux publics: bâtiments publics — ponts et chaussées
9. Ministère des communications: postes et télécommunications ⁽²⁾
10. Ministère de l'énergie: centrales électriques de la Haute et Basse Sûre
11. Ministère de l'environnement: commissariat général à la protection des eaux

⁽¹⁾ Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

⁽²⁾ Unicamente Poste.

PAESI BASSI

A. Ministeri ed enti governativi centrali

1. Ministerie van Algemene Zaken
2. Ministerie van Buitenlandse Zaken
3. Ministerie van Justitie
4. Ministerie van Binnenlandse Zaken
5. Ministerie van Financiën
6. Ministerie van Economische Zaken
7. Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
8. Ministerie van volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
9. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
10. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
11. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
12. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
13. Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Arubaanse Zaken
14. Hogere Colleges van Staat

B. Enti acquirenti centrali

Gli elencati nel punto A effettuano in genere i propri acquisti specifici; altri acquisti generali sono effettuati tramite gli enti elencati qui di seguito:

1. Directoraat-generaal Rijkswaterstaat
2. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Landmacht ⁽¹⁾
3. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Luchtmacht ⁽¹⁾
4. Directoraat-generaal voor de Koninklijke Marine ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

REGNO UNITO

Cabinet Office

- Civil Service College
- Civil Service Commission
- Civil Service Occupational Health Service
- Office of the Minister for the Civil Service
- Parliamentary Counsel Office

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department of Education and Science

- University Grants Committee

Department of Employment

- Employment Appeals Tribunal
- Industrial Tribunals
- Office of Manpower Economics

Department of Energy

Department of Health

- Central Council for Education and Training in Social Work
- Dental Estimates Board
- English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors
- Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
- National Health Service Authorities
- Prescriptions Pricing Authority
- Public Health Laboratory Service Board
- Regional Medical Service
- United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of Social Security

- Attendance Allowance Board
- Occupational Pensions Board
- Social Security Advisory Committee
- Supplementary Benefits Appeal Tribunals

Department of the Environment

- Building Research Establishment
- Commons Commissioners
- Countryside Commission
- Fire Research Station (Boreham Wood)
- Historic Buildings and Monuments Commission
- Local Valuation Panels
- Property Services Agency
- Rent Assessment Panels
- Royal Commission on Environmental Pollution
- Royal Commission on Historical Monuments of England
- Royal Fine Art Commission (England)

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

- Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

- Laboratory of the Government Chemist
- National Engineering Laboratory
- National Physical Laboratory
- Warren Spring Laboratory
- National Weights and Measures Laboratory
- Domestic Coal Consumers' Council
- Electricity Consultative Councils for England and Wales
- Gas Consumers' Council
- Transport Users Consultative Committee
- Monopolies and Mergers Commission
- Patent Office

Department of Transport

- Coastguard Services
- Transport and Road Research Laboratory
- Transport Tribunal

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

- Government Communications Headquarters
- Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Home Office

- Boundary Commission for England
- Gaming Board for Great Britain
- Inspectors of Constabulary
- Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

- Council on Tribunals
- County Courts (England and Wales)
- Immigration Appellate Authorities
 - Immigration Adjudicators
 - Immigration Appeals Tribunal
- Judge Advocate-General and Judge Advocate of the Fleet
- Lands Tribunal
- Law Commission
- Legal Aid Fund (England and Wales)
- Pensions Appeals Tribunals
- Public Trustee Office
- Office of the Social Security Commissioners
- Special Commissioners for Income Tax (England and Wales)
- Supreme Court (England and Wales)
 - Court of Appeal: Civil and Criminal Divisions
 - Courts Martial Appeal Court
 - Crown Court
 - High Court
- Value Added Tax Tribunals

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

- Advisory Services
- Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Science Laboratories
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence ⁽¹⁾
Meteorological Office
Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Crown Courts
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates Court
Pensions Appeals Tribunals
Supreme Court of Judicature and Courts of Criminal Appeal

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office
Crown Solicitor's Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Northern Ireland Forensic Science Laboratory
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Authority for Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service

Office of Arts and Libraries
British Library
British Museum
British Museum (Natural History)
Imperial War Museum
Museums and Galleries Commission
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys
National Health Service Central Register

(1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health
Service Commissioners

Overseas Development Administration
Overseas Development and National Research Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator
Fiscal Service

Scotland, Department of the Registers of Scotland

Scotland, General Register Office
National Health Service Central Register

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration
Accountant of Court's Office
Court of Justiciary
Court of Session
Lands Tribunal for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Scottish Law Commission
Sherrif Courts
Social Security Commissioners' Office

Scottish Office
Central Services
Department of Agriculture and Fisheries for Scotland
Artificial Insemination Service
Crofters Commission
Red Deer Commission
Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department for Scotland
Scottish Electricity Consultative Councils

Scottish Development Department
Rent Assessment Panel and Committees
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Royal Fine Art Commission for Scotland

Scottish Education Department
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland

Scottish and Health Departments
HM Inspectorate of Constabulary
Local Health Councils
Mental Welfare Commission for Scotland
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees
Scottish Antibody Production Unit
Scottish Council for Postgraduate Medical Education
Scottish Crime Squad
Scottish Criminal Record Office
Scottish Fire Service Training School
Scottish Health Boards
Scottish Health Service — Common Services Agency
Scottish Health Service Planning Council
Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office

HM Treasury

Central Computer and Telecommunications Agency
Chessington Computer Centre
Civil Service Catering Organisation
National Economic Development Council
Rating of Government Property Department

Welsh Office

Ancient Monuments (Wales) Commission
Council for the Education and Training of Health Visitors
Local Government Boundary Commission for Wales
Local Valuation Panels and Courts
National Health Service Authorities
Rent Control Tribunals and Rent Assessment Panels and Committees

GRECIA

1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
2. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
3. Υπουργείο Εμπορίου
4. Υπουργείο Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας
5. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
6. Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης
7. Υπουργείο Αιγαίου
8. Υπουργείο Εξωτερικών
9. Υπουργείο Δικαιοσύνης
10. Υπουργείο Εξωτερικών
11. Υπουργείο Εργασίας
12. Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών
13. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων
14. Υπουργείο Οικονομικών
15. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
16. Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
17. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
18. Γενικό Επιτελείο Στρατού ⁽¹⁾
19. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ⁽¹⁾
20. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ⁽¹⁾
21. Υπουργείο Γεωργίας
22. Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών
23. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
24. Γενικό Χημείο του Κράτους
25. Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης
26. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Δύο Φύλων
27. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
28. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
29. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
30. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
31. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
32. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
33. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
34. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας
35. Οργανισμός Εργατικής Εστίας
36. Εθνικό Τυπογραφείο
37. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

⁽¹⁾ Materials non bellici figuranti nell'allegato II.

38. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
39. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
40. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
41. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
42. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
43. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
44. Πανεπιστήμιο Πατρών
45. Πολυτεχνείο Κρήτης
46. Σιβιτανίδειος Σχολή
47. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Οικονομικές & Κοιν/κες Επιστημές)
48. Αιγινήτειο Νοσοκομείο
49. Αρεταίειο Νοσοκομείο
50. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
51. Ελληνικά Ταχυδρομεία
52. Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού
53. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
54. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

SPAGNA

1. Ministerio de Asuntos Exteriores
2. Ministerio de Justicia
3. Ministerio de Defensa ⁽¹⁾
4. Ministerio de Economía y Hacienda
5. Ministerio del Interior
6. Ministerio de Obras Públicas y Transportes
7. Ministerio de Educación y Ciencia
8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
9. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
11. Ministerio para las Administraciones Públicas
12. Ministerio de Cultura
13. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
14. Ministerio de Sanidad y Consumo
15. Ministerio de Asuntos Sociales
16. Ministerio del Portavoz del Gobierno

⁽¹⁾ Materiales non bellici figuranti nell'allegato II.

PORTOGALLO

Presidência do Conselho de Ministros

1. Auditoria Jurídica da Presidência do Conselho de Ministros
2. Centro de Estudos e Formação Autárquica
3. Centro de Estudos Técnicos e Apoio Legislativo
4. Centro de Gestão da Rede Informática do Governo
5. Conselho Nacional de Planeamento Civil de Emergência
6. Conselho Permanente de Concertação Social
7. Departamento de Formação e Aperfeiçoamento Profissional
8. Gabinete de Macau
9. Gabinete do Serviço Cívico dos Objectores de Consciência
10. Instituto da Juventude
11. Instituto Nacional de Administração
12. Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros
13. Secretariado para a Modernização Administrativa
14. Serviço Nacional de Protecção Civil
15. Serviços Sociais da Presidência do Conselho de Ministros

Ministério da Administração Interna

1. Direcção-Geral de Viação
2. Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalações
3. Governos Cívicos
4. Guarda Fiscal
5. Guarda Nacional Republicana
6. Polícia de Segurança Pública
7. Secretaria-Geral
8. Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral
9. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
10. Serviço de Informação e Segurança
11. Serviço Nacional de Bombeiros

Ministério da Agricultura

1. Agência do Controlo das Ajudas Comunitárias ao Sector do Azeite
2. Direcção-Geral da Hidráulica e Engenharia Agrícola
3. Direcção-Geral da Pecuária
4. Direcção-Geral das Florestas
5. Direcção-Geral de Planeamento e Agricultura
6. Direcção-Geral dos Mercados Agrícolas e da Indústria Agro-alimentar
7. Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior
8. Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral
9. Direcção Regional de Agricultura de Entre Douro e Minho

10. Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
11. Direcção Regional de Agricultura do Alentejo
12. Direcção Regional de Agricultura do Algarve
13. Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste
14. Gabinete para os Assuntos Agrícolas Comunitários
15. Inspecção Geral e Auditoria de Gestão
16. Instituto da Vinha e do Vinho
17. Instituto de Qualidade Alimentar
18. Instituto Nacional de Investigação Agrária
19. Instituto Regulador Orientador dos Mercados Agrícolas
20. Obra Social — Secretaria Geral
21. Rede de Informação de Contabilidades Agrícolas
22. Secretaria Geral
23. IFADAP — Instituto Financeiro de Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas
24. INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais

1. Direcção-Geral da Qualidade do Ambiente
2. Direcção-Geral dos Recursos Naturais
3. Gabinete dos Assuntos Europeus
4. Gabinete de Estudos e Planeamento
5. Gabinete de Protecção e Segurança Nuclear
6. Instituto Nacional do Ambiente
7. Instituto Nacional de Defesa do Consumidor
8. Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica
9. Secretaria-Geral
10. Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza
11. Gabinete do Saneamento Básico da Costa do Estoril
12. Delegações Regionais
13. Instituto Nacional da Água

Ministério do Comércio e Turismo

1. Comissão de Aplicação de Coimas em Matéria Económica
2. Direcção-Geral de Concorrência e Preços
3. Direcção-Geral de Inspecção Económica
4. Direcção-Geral do Comércio Externo
5. Direcção-Geral do Comércio Interno
6. Direcção-Geral do Turismo
7. Fundo de Turismo
8. Gabinete para os Assuntos Comunitários
9. ICEP — Instituto do Comércio Externo de Portugal
10. Inspecção Geral de Jogos
11. Instituto de Promoção Turística

12. Instituto Nacional de Formação Turística
13. Regiões de turismo
14. Secretaria-Geral
15. ENATUR — Empresa Nacional de Turismo, EP
16. AGA — Administração-Geral do Açúcar e do Alcool, EP

Ministério da Defesa Nacional ⁽¹⁾

1. Estado-Maior General das Forças Armadas
2. Estado-Maior da Força Aérea
3. Comando Logístico-Administrativo da Força Aérea
4. Estado-Maior do Exército
5. Estado-Maior da Armada
6. Direcção-Geral do Material Naval
7. Direcção das Infra-Estruturas Navais
8. Direcção de Abastecimento
9. Fábrica Nacional de Cordoaria
10. Hospital da Marinha
11. Arsenal do Alfeite
12. Instituto Hidrográfico
13. Direcção-Geral de Armamento
14. Direcção-Geral de Pessoal e Infra-estruturas
15. Direcção-Geral de Política de Defesa Nacional
16. Instituto de Defesa Nacional
17. Secretaria-Geral

Ministério da Educação

1. Auditoria Jurídica
2. Direcção-Geral da Administração Escolar
3. Direcção-Geral da Extensão Educativa
4. Direcção-Geral do Ensino Superior
5. Direcção-Geral dos Desportos
6. Direcção-Geral dos Ensinos Básico e Secundário
7. Direcção Regional de Educação de Lisboa
8. Direcção Regional de Educação do Algarve
9. Direcção Regional de Educação do Centro
10. Direcção Regional de Educação do Norte
11. Direcção Regional de Educação do Sul
12. Editorial do Ministério da Educação
13. Gabinete Coordenador do Ingresso no Ensino Superior
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestão Financeira
16. Gabinete do Ensino Tecnológico, Artístico e Profissional

(1) Materiali non bellici figuranti nell'allegato II.

17. Inspeção Geral de Educação
18. Instituto de Cultura da Língua Portuguesa
19. Instituto de Inovação Educacional
20. Instituto dos Assuntos Sociais da Educação
21. Secretaria-Geral

Ministério do Emprego e Segurança Social

1. Auditoria Jurídica
2. Caixa Nacional de Seguros e Doenças Profissionais
3. Caixas de Previdência Social
4. Casa Pia de Lisboa
5. Centro Nacional de Pensões
6. Centros Regionais de Segurança Social
7. Comissão para a Igualdade e Direitos das Mulheres
8. Departamento de Estatística
9. Departamento de Estudos e Planeamento
10. Departamento de Relações Internacionais e Convenções da Segurança Social
11. Departamento para Assuntos do Fundo Social Europeu
12. Departamento para os Assuntos Europeus e Relações Externas
13. Direcção-Geral da Acção Social
14. Direcção-Geral da Família
15. Direcção-Geral das Relações de Trabalho
16. Direcção-Geral de Apoio Técnico à Gestão
17. Direcção-Geral de Higiene e Segurança no Trabalho
18. Direcção-Geral do Emprego e Formação Profissional
19. Direcção-Geral dos Regimes de Segurança Social
20. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
21. Inspeção Geral da Segurança Social
22. Inspeção Geral do Trabalho
23. Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
24. Instituto do Emprego e Formação Profissional
25. Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores
26. Secretaria-Geral
27. Secretariado Nacional de Reabilitação
28. Serviços Sociais do MESS
29. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa

Ministério das Finanças

1. ADSE — Direcção-Geral de Protecção aos Funcionários e Agentes da Administração Pública
2. Auditoria Jurídica
3. Direcção-Geral da Administração Pública
4. Direcção-Geral da Contabilidade Pública e Intendência Geral do Orçamento
5. Direcção-Geral da Junta de Crédito Público

6. Direcção-Geral das Alfândegas
7. Direcção-Geral das Contribuições e Impostos
8. Direcção-Geral do Património do Estado
9. Direcção-Geral do Tesouro
10. Gabinete de Estudos Económicos
11. Gabinete dos Assuntos Europeus
12. GAFEED — Gabinete para a análise do Financiamento do Estado e das Empresas Públicas
13. Inspeção Geral de Finanças
14. Instituto de Informática
15. Junta de Crédito Público
16. Secretaria-Geral
17. SOFE — Serviços Sociais do Ministério das Finanças

Ministério da Indústria e Energia

1. Delegação Regional da Indústria e Energia de Lisboa e Vale do Tejo
2. Delegação Regional da Indústria e Energia do Alentejo
3. Delegação Regional da Indústria e Energia do Algarve
4. Delegação Regional da Indústria e Energia do Centro
5. Delegação Regional da Indústria e Energia do Norte
6. Direcção-Geral da Indústria
7. Direcção-Geral da Energia
8. Direcção-Geral de Geologia e Minas
9. Gabinete de Estudos e Planeamento
10. Gabinete para a Pesquisa e Exploração do Petróleo
11. Gabinete para os Assuntos Comunitários
12. Instituto Nacional da Propriedade Industrial
13. Instituto Português da Qualidade
14. LNETI — Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial
15. Secretaria-Geral

Ministério da Justiça

1. Centro de Estudos Judiciários
2. Centro de Identificação Civil e Criminal
3. Centros de Observação e Acção Social
4. Conselho Superior de Magistratura
5. Conservatória dos Registos Centrais
6. Direcção-Geral dos Registos e Notariado
7. Direcção-Geral dos Serviços de Informática
8. Direcção-Geral dos Serviços Judiciários
9. Direcção-Geral dos Serviços Prisionais
10. Direcção-Geral dos Serviços Tutelares de Menores
11. Estabelecimentos Prisionais
12. Gabinete de Direito Europeu

13. Gabinete de Documentação e Direito Comparado
14. Gabinete de Estudos e Planeamento
15. Gabinete de Gestão Financeira
16. Gabinete de Planeamento e Coordenação do Combate à Droga
17. Hospital-prisão de S. João de Deus
18. Instituto Corpus Christi
19. Instituto da Guarda
20. Instituto de Reinserção Social
21. Instituto de S. Domingos de Benfca
22. Instituto Nacional da Política e Ciências Criminais
23. Instituto Navarro Paiva
24. Instituto Padre António Oliveira
25. Instituto S. Fiel
26. Instituto S. José
27. Instituto Vila Fernando
28. Instituto de Criminologia
29. Instituto de Medicina Legal
30. Polícia Judiciária
31. Secretaria-Geral
32. Serviços Sociais

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

1. Conselho de Mercados de Obras Públicas e Particulares
2. Direcção-Geral de Aviação Civil
3. Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
4. Direcção-Geral dos Transportes Terrestres
5. Gabinete da Travessia do Tejo
6. Gabinete de Estudos e Planeamento
7. Gabinete do Nó Ferroviário de Lisboa
8. Gabinete do Nó Ferroviário do Porto
9. Gabinete para a Navegabilidade do Douro
10. Gabinete para as Comunidades Europeias
11. Inspeção Geral de Obras Públicas, Transportes e Comunicações
12. Junta Autónoma das Estradas
13. Laboratório Nacional de Engenharia Civil
14. Obra Social do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
15. Secretaria-Geral

Ministério dos Negócios Estrangeiros

1. Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Administração Financeira
2. Direcção-Geral das Comunidades Europeias
3. Direcção-Geral da Cooperação
4. Instituto de Apoio à Emigração e às Comunidades Portuguesas

5. Instituto de Cooperação Económica

6. Secretaria-Geral

Ministério do Planeamento e Administração do Território

1. Academia das Ciências

2. Auditoria Jurídica

3. Centro Nacional de Informação Geográfica

4. Comissão Coordenadora da Região Centro

5. Comissão Coordenadora da Região de Lisboa e Vale do Tejo

6. Comissão Coordenadora da Região do Alentejo

7. Comissão Coordenadora da Região do Algarve

8. Comissão Coordenadora da Região Norte

9. Departamento Central de Planeamento

10. Direcção-Geral da Administração Autárquica

11. Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional

12. Direcção-Geral do Ordenamento do Território

13. Gabinete Coordenador do projecto do Alqueva

14. Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território

15. Gabinete para os Aeroportos da Região Autónoma da Madeira

16. Inspeção Geral de Administração do Território

17. Instituto Nacional de Estatísticas

18. Instituto António Sérgio de Sector Cooperativo

19. Instituto de Investigação Científica e Tropical

20. Instituto Geográfico e Cadastral

21. Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica

22. Secretaria-Geral

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

- Capitolo 25: Sale; zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi
- Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
- Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
- eccettuati:*
ex 2710: Carburanti speciali
- Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
- eccettuati:*
ex 2809: Esplosivi
ex 2813: Esplosivi
ex 2814: Gas lacrimogeni
ex 2828: Esplosivi
ex 2832: Esplosivi
ex 2839: Esplosivi
ex 2850: Prodotti tossicologici
ex 2851: Prodotti tossicologici
ex 2854: Esplosivi
- Capitolo 29: Prodotti chimici organici
- eccettuati:*
ex 2903: Esplosivi
ex 2904: Esplosivi
ex 2907: Esplosivi
ex 2908: Esplosivi
ex 2911: Esplosivi
ex 2912: Esplosivi
ex 2913: Prodotti tossicologici
ex 2914: Prodotti tossicologici
ex 2915: Prodotti tossicologici
ex 2921: Prodotti tossicologici
ex 2922: Prodotti tossicologici
ex 2923: Prodotti tossicologici
ex 2926: Esplosivi
ex 2927: Prodotti tossicologici
ex 2929: Esplosivi
- Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
- Capitolo 31: Concimi
- Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
- Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
- Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

- Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
- Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
- Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 3819: Prodotti tossicologici
- Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 3903: Esplosivi
- Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (*factis*) e loro lavori
eccettuati:
ex 4011: Pneumatici a prova di proiettili
- Capitolo 41: Pelli e cuoio
- Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella
- Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
- Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
- Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
- Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
- Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
- Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
- Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti
- Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Capitolo 69: Prodotti ceramici
- Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro
- Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Capitolo 74: Rame
- Capitolo 75: Nichel

- Capitolo 76: Alluminio
- Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Capitolo 78: Piombo
- Capitolo 79: Zinco
- Capitolo 80: Stagno
- Capitolo 81: Altri metalli comuni
- Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 8205: Utensili
ex 8207: Pezzi per utensili
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati
ex 8406: Motori
ex 8408: Altri propulsori
ex 8445: Macchine
ex 8453: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 8455: Pezzi della voce 84.53
ex 8459: Reattori nucleari
- Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 8513: Telecomunicazioni
ex 8515: Apparecchi di trasmissione
- Capitolo 86: Veicoli e materiali per strada ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 8602: Locomotive blindate
ex 8603: Altre locomotive blindate
ex 8605: Vetture blindate
ex 8606: Carri officine
ex 8607: Carri
- Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri
eccettuati:
8708: Carri da combattimento e autoblinde
ex 8701: Trattori
ex 8702: Veicoli militari
ex 8703: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 8709: Motocicli
ex 8714: Rimorchi
- Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale
eccettuate:
8901 A: Navi da guerra

- Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici
- eccettuati:*
- ex 9005: Binocoli
 - ex 9013: Strumenti vari, laser
 - ex 9014: Telemetri
 - ex 9028: Strumenti di misura elettrici o elettronici
 - ex 9011: Microscopi
 - ex 9017: Strumenti per la medicina
 - ex 9018: Apparecchi di meccanoterapia
 - ex 9019: Apparecchi di ortopedia
 - ex 9020: Apparecchi a raggi X
- Capitolo 91: Orologeria
- Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
- Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili
- eccettuati:*
- ex 9401 A: Sedili per aerodine
- Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
- Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
- Capitolo 98: Lavori diversi
-

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. *Specifiche tecniche*: l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, di un materiale o di una fornitura e che permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto, a un materiale o a una fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettivo individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;
2. *norma*: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;
3. *norma europea*: una norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4. *omologazione tecnica europea*: la valutazione tecnica favorevole alla idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo dello Stato membro;
5. *prescrizione tecnica comune*: la prescrizione tecnica elaborata secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ALLEGATO IV

MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI D'APPALTO DI FORNITURE

A. Preinformazione

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice e, qualora non coincidano con i primi, del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.
2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
3. La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se nota).
4. Altre indicazioni.
5. Data di spedizione del bando.
6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

B. Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
c) Indicazioni relative alla possibilità di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i capitolati d'onori e i documenti complementari.
b) Termine per la presentazione di tale domanda.
c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti.
6. a) Termine per la ricezione delle offerte,
b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.
c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte.
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Date, ora e luogo di tale apertura.
8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste.
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.
11. Informazioni relative alla situazione propria del fornitore, e informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'onori.
14. Eventualmente, divieto delle varianti.
15. Altre indicazioni.
16. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data di spedizione del bando.
18. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

C. Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.
c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.
6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.
7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte.
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
10. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte.
11. Numero previsto dei fornitori — eventualmente indicando un massimo ed un minimo — che verranno invitati a presentare offerte.
12. Eventualmente, divieto delle varianti.
13. Altre indicazioni.
14. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avvio di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione.
15. Data di spedizione del bando.
16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

D. Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telex e di telefax dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Procedura di stipulazione prescelta.
b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.
c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara.
3. a) Luogo della consegna.
b) Natura e quantità dei prodotti da fornire. Numero di riferimento CPA.
c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste.
4. Termine di consegna eventualmente imposto.
5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà aggiudicato l'appalto.

6. a) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.
b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate.
c) La o le lingue nelle quali esse debbono essere redatte.
7. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.
9. Numero previsto dei fornitori — eventualmente indicando un massimo ed un minimo — che verranno invitati a presentare offerte.
10. Eventualmente, divieto delle varianti.
11. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.
12. Date delle precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
13. Altre indicazioni.
14. Data di spedizione del bando.
15. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

E. Contratti stipulati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
 2. Procedura di stipulazione prescelta; nel caso della procedura negoziata, non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 6, paragrafo 3).
 3. Data di stipulazione del contratto.
 4. Criteri di assegnazione del contratto.
 5. Numero di offerte ricevute.
 6. Nome e indirizzo del (dei) fornitore(i).
 7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore. Numero di riferimento CPA.
 8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato(i).
 9. Eventualmente, valore e parte del contratto che può essere subappaltato da un terzo.
 10. Altre informazioni.
 11. Data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
 12. Data di spedizione del presente avviso.
 13. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
-

ALLEGATO V

TERMINI DI TRASPOSIZIONE E DI APPLICAZIONE

Direttiva 77/62/CEE ⁽¹⁾	modificata dalla direttiva				modificata dall'atto di adesione	
	80/767/CEE ⁽²⁾	88/295/CEE ⁽³⁾	90/531/CEE ⁽⁴⁾	92/50/CEE ⁽⁵⁾	GR ⁽⁶⁾	ES/PO ⁽⁷⁾
Articolo 1, lettera a)		modif.				
Articolo 1, lettere b) — c)						
Articolo 1, lettere d) — f)		modif.				
Articolo 2, paragrafo 1		soppr.				
Articolo 2, paragrafo 2		modif.	modif.			
Articolo 2, paragrafo 3						
Articolo 2 bis		inser.				
Articolo 3						
Articolo 4		soppr.				
Articolo 5		modif.				
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)				modif.		
Articolo 6		modif.				
Articolo 7		modif.				
Articolo 8						
Articolo 9		modif.				
Articolo 10, paragrafo 1		modif.				
Articolo 10, paragrafi 2 — 4						
Articolo 11, paragrafi 1 — 3		modif.				
Articolo 11, paragrafi 4 — 6						
Articolo 12, paragrafo 1		modif.				
Articolo 12, paragrafi 2 — 3						
Articolo 13		soppr.				
Articolo 14		soppr.				
Articolo 15		soppr.				
Articolo 16						
Articolo 17						
Articolo 18						
Articolo 19, paragrafo 1		modif.				
Articolo 19, paragrafo 2						
Articolo 20						
Articolo 21, paragrafo 1						
Articolo 21, paragrafo 2		modif.				
Articolo 22						
Articolo 23						
Articolo 24						
Articolo 25						
Articolo 26		modif.				
Articolo 27						
Articolo 28						
Articolo 29		modif.				
Articolo 30						
Articolo 31						
Articolo 32						
Allegato I		modif.			modif.	
Allegato II		modif.				modif.

Direttiva 77/62/CEE ⁽¹⁾	modificata dalla direttiva				modificata dall'atto di adesione	
	80/767/CEE ⁽²⁾	88/295/CEE ⁽³⁾	90/531/CEE ⁽⁴⁾	92/50/CEE ⁽⁵⁾	GR ⁽⁶⁾	ES/PO ⁽⁷⁾
Allegato III	Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 11 Allegato I Allegato II	modif. soppr. soppr. soppr. soppr. soppr.				

⁽¹⁾ EC-9: 24. 6. 1978
GR: 1. 1. 1983
ES, PO: 1. 1. 1986.

⁽²⁾ EC-9: 1. 1. 1981
GR: 1. 1. 1983
ES, PO: 1. 1. 1986.

⁽³⁾ EC-9: 1. 1. 1989
GR, ES, PO: 1. 3. 1992.

⁽⁴⁾ EC-9: 1. 1. 1983
ES: 1. 1. 1996
GR, PO: 1. 1. 1998.

⁽⁵⁾ EC-12: 1. 7. 1993.

⁽⁶⁾ EC-10: 1. 1. 1983.

⁽⁷⁾ EC-12: 1. 1. 1986.

ALLEGATO VI

TABELLA DI CONCORDANZA

Presente direttiva	77/62/CEE	80/767/CEE	88/295/CEE	90/531/CEE	92/50/CEE
Articolo 1	Articolo 1				
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 2			Articolo 35, paragrafo 1	
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3				
Articolo 3	Articolo 2, lettera a)				
Articolo 4	Articolo 3				
Articolo 5, paragrafo 1, lettere a)—b)	Articolo 5, paragrafo 1, lettere a)—b)				
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo comma	Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)				Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), secondo comma	Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)				
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	—				
Articolo 5, paragrafi 2—6	Articolo 5, paragrafi 2—6				
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1				
—	Articolo 6, paragrafo 2				
Articolo 6, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 3				
Articolo 6, paragrafo 3, lettere a)—e)	Articolo 6, paragrafo 4, lettere a)—e)				
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5				
Articolo 7, paragrafi 1—2	—				
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 6, paragrafo 6				
Articolo 8, paragrafi 1—4	Articolo 7, paragrafi 1—4				
Articolo 8, paragrafo 5, lettere a)—b)	—				
Articolo 8, paragrafo 5, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 5, lettere a)—c)				
Articolo 8, paragrafo 6	Articolo 7, paragrafo 6				
Articolo 9, paragrafo 1, primo comma	Articolo 9, paragrafo 1, primo comma				
—	Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma				
Articolo 9, paragrafo 1 secondo comma	—				
Articolo 9, paragrafi 2—3	Articolo 9, paragrafi 2—3				
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 9, paragrafo 5				
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 9, paragrafo 4				
Articolo 9, paragrafi 6—7	Articolo 9, paragrafo 6, primo comma				
Articolo 9, paragrafo 8	Articolo 9, paragrafo 6, secondo comma				
Articolo 9, paragrafo 9	Articolo 9, paragrafo 7				
Articolo 9, paragrafo 10	Articolo 9, paragrafo 8				
Articolo 9, paragrafo 11	Articolo 9, paragrafo 9				
Articolo 10	Articolo 10				
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 1				
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 11, paragrafo 2				
Articolo 11, paragrafo 2, lettere a)—e)	—				
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 3				
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 5				

Presente direttiva	77/62/CEE	80/767/CEE	88/295/CEE	90/531/CEE	92/50/CEE
Articolo 11, paragrafo 5	Articolo 11, paragrafo 4				
Articolo 11, paragrafo 6	Articolo 11, paragrafo 6				
Articolo 12	Articolo 12				
Articolo 13	Articolo 16				
Articolo 14	—				
Articolo 15	Articolo 17				
Articolo 16, paragrafo 1	Articolo 8				
Articolo 16, paragrafo 2	—				
Articolo 17	—				
Articolo 18	Articolo 18				
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1				
Articolo 19, paragrafi 2—3	—				
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 19, paragrafo 2				
Articolo 20	Articolo 20				
Articolo 21, paragrafi 1—2	Articolo 21				
Articolo 22	Articolo 22				
Articolo 23	Articolo 23				
Articolo 24	Articolo 24				
Articolo 25	—				
Articolo 26, paragrafi 1—2	Articolo 25, paragrafi 1—2				
—	Articolo 25, paragrafi 3—4				
Articolo 27	Articolo 25, paragrafi 5—7				
—	Articolo 26				
—	Articolo 27				
Articolo 28		Articolo 1, paragrafi 1, e 7			
Articolo 29, paragrafi 1—2		Articolo 8, paragrafi 1—2			
Articolo 29, paragrafo 3		Articolo 1, paragrafo 2			
Articolo 30	Articolo 28				
Articolo 31	Articolo 29				
Articolo 32	—				
Articolo 33	Articoli 30 e 31	Articoli 9, 10	Articoli 20 e 21		
Articolo 34	—				
Articolo 35	—				
—	Allegato I				
Allegato I		Allegato I			
Allegato II		Allegato II			
Allegato III, punto 1	Allegato II, punto 1				
Allegato III, punto 2	Allegato II, punto 2				
Allegato III, punto 3	Allegato II, punto 3				
Allegato III, punto 4	—				
Allegato III, punto 5	Allegato II, punto 4				
Allegato IV, lettera A	Allegato III, lettera D				
Allegato IV, lettera B	Allegato III, lettera A				
Allegato IV, lettera C	Allegato III, lettera B				
Allegato IV, lettera D	Allegato III, lettera C				
Allegato IV, lettera E	Allegato III, lettera E				
Allegato V	—				
Allegato VI	—				

DIRETTIVA 93/37/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 66 e l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ⁽⁴⁾ è stata ripetutamente modificata in modo sostanziale; che è pertanto opportuno, per maggior chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione della direttiva citata;

considerando che la realizzazione simultanea della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in materia di appalti di lavori pubblici aggiudicati negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti di diritto pubblico richiede, parallelamente all'eliminazione delle restrizioni, il coordinamento delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti;

considerando che tale coordinamento deve rispettare per quanto possibile le procedure e le prassi in vigore in ognuno degli Stati membri;

considerando che la presente direttiva non riguarda taluni appalti di lavori che sono aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni contemplati dalla direttiva 90/531/CEE;

considerando che è opportuno includere nella presente direttiva norme sulla pubblicità relative alle concessioni nel

settore dei lavori pubblici data la crescente importanza e la natura specifica di tali concessioni;

considerando che gli appalti di lavori il cui ammontare è inferiore a 5 000 000 di ecu possono non essere sottoposti alla concorrenza quale è organizzata dalla presente direttiva e che è opportuno stabilire che le misure di coordinamento non vanno applicate ai suddetti appalti;

considerando che è necessario prevedere casi eccezionali per i quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate; che questi casi debbono però essere espressamente limitati;

considerando che la procedura negoziata deve essere considerata eccezionale e che pertanto può essere applicata soltanto nei casi limitativamente enumerati;

considerando che occorre prevedere norme comuni in campo tecnico conformi alla politica comunitaria in materia di normalizzazione e di standardizzazione;

considerando che lo sviluppo di una concorrenza effettiva nel settore degli appalti di lavori pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei relativi bandi di gara indetti alla amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri; che le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli imprenditori della Comunità di valutare se gli appalti proposti presentino per loro interesse; che pertanto occorre dare loro una sufficiente conoscenza delle prestazioni da fornire e delle relative condizioni; che più in particolare nelle procedure ristrette, la pubblicità ha per fine di permettere agli imprenditori degli Stati membri di manifestare il loro interesse agli appalti, richiedendo alle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare l'offerta in conformità delle condizioni prescritte;

considerando che le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente;

considerando che è opportuno prevedere norme comuni sulla partecipazione agli appalti di lavori pubblici nelle

(1) GU n. C 46 del 20. 2. 1992, pag. 79.

(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 171, e
GU n. C 305 del 23. 11. 1992, pag. 73.

(3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 11.

(4) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1).

quali devono essere inclusi sia criteri di selezione qualitativa che criteri di aggiudicazione degli appalti;

considerando che è opportuno fare in modo che talune condizioni tecniche riguardanti gli avvisi e le relazioni statistiche possano essere adattate in funzione dell'evolversi delle necessità tecniche; che l'allegato II della presente direttiva fa riferimento alla nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE); che la Comunità può secondo le necessità modificare o sostituire la nomenclatura comune e che è necessario prendere disposizioni per permettere di adattare di conseguenza i riferimenti alla nomenclatura NACE contenuti nell'allegato II precitato;

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di trasposizione e di applicazione indicati nell'allegato VII,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

- a) gli «*appalti pubblici di lavori*» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un'amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II o di un'opera di cui alla lettera c) oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice;
- b) si considerando «*amministrazioni aggiudicatrici*» lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o di tali organismi di diritto pubblico.

Per «*organismo di diritto pubblico*» si intende qualsiasi organismo:

- istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, e
- dotato di personalità giuridica, e

- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico, che soddisfano i criteri di cui al secondo comma della presente lettera, figurano nell'allegato I. Questi elenchi devono essere quanto più completi possibile e possono subire revisioni secondo la procedura di cui all'articolo 35. A tal fine, gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modifiche apportate ai suddetti elenchi;

- c) s'intende per «*opera*» il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- d) la «*concessione di lavori pubblici*» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a), ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
- e) le «*procedure aperte*» sono le procedure nazionali in cui ogni imprenditore interessato può presentare un'offerta;
- f) le «*procedure ristrette*» sono le procedure nazionali in cui soltanto gli imprenditori invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta;
- g) le «*procedure negoziate*» sono le procedure nazionali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli imprenditori di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- h) «*offerente*» è l'imprenditore che ha presentato un'offerta e «*candidato*» è chi chiede un invito a partecipare a una procedura ristretta o a una procedura negoziata.

Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici rispettino o facciano rispettare le disposizioni della presente direttiva qualora sovvenzionino direttamente in misura superiore al 50 % un appalto di lavori attribuito da enti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici stesse.

2. Il paragrafo 1 riguarda solo gli appalti rientranti nella classe 50, gruppo 502 della nomenclatura generale delle

attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e gli appalti riguardanti i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi.

Articolo 3

1. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e da 9 a 13, nonché all'articolo 15 sono applicabili a tale contratto se il suo valore è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può:

- imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale. Detta percentuale minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori;
- oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi.

3. Se il concessionario è egli stesso una delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, lettera b), egli è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva.

4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, applichino le regole di pubblicità definite all'articolo 11, paragrafi 4, 6, 7 e da 9 a 13 ed all'articolo 16, per gli appalti che essi concludono con terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 5 000 000 di ecu. Tuttavia, non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori soddisfa le condizioni d'applicazione dei casi elencati all'articolo 7, paragrafo 3.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione né le imprese ad esse collegate.

Per «*impresa collegata*» s'intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o

alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra impresa:

- detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa, o
- dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, o
- può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco limitativo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. Tale elenco è aggiornato in funzione delle modifiche che intervengono successivamente nei collegamenti tra le imprese.

Articolo 4

La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti che sono attribuiti nei settori menzionati agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE né agli appalti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;
- b) agli appalti di lavori, quando sono dichiarati segreti o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da particolari misure di sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato o quando lo esiga la tutela degli interessi essenziali dello Stato membro.

Articolo 5

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme di procedura diverse e aggiudicati in virtù:

- a) di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari: ogni accordo è comunicato alla Commissione, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE ⁽¹⁾;
- b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15).

Articolo 6

1. La presente direttiva si applica agli appalti pubblici di lavori il cui importo di stima, IVA esclusa, è pari o superiore a 5 000 000 di ecu.

2. a) Il controvalore di tale soglia nelle varie monete nazionali è, di norma, riveduto ogni due anni con effetto dal 1° gennaio 1992. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri delle singole monete nazionali, espressi in ecu, durante i ventiquattro mesi che si concludono l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione avente effetto al 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nei primi giorni di novembre.

b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.

3. Quando un'opera è ripartita in più lotti ciascuno dei quali forma l'oggetto di un appalto, per valutare l'importo di cui al paragrafo 1 deve essere preso in considerazione il valore di ciascun lotto. Se il valore cumulato dei lotti è pari o superiore all'importo di cui al paragrafo 1, le disposizioni di tale paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'applicazione del paragrafo 1 per i lotti il cui valore di stima, al netto da IVA, sia inferiore a 1 000 000 di ecu, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il 20 % del valore complessivo dei lotti.

4. Nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all'applicazione della presente direttiva.

5. Per il calcolo dell'importo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7 viene preso in considerazione, oltre al valore degli importi degli appalti pubblici di lavori, il valore di stima delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 7

1. Per attribuire gli appalti pubblici di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure di cui all'articolo 1, lettere e), f) e g), adattate alla presente direttiva.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, dopo

aver pubblicato un bando di gara e selezionato i candidati secondo criteri qualitativi e resi noti nei casi seguenti:

a) in caso di offerte irregolari in esito ad una procedura aperta o ristretta, o in caso di deposito di offerte inaccettabili ai sensi delle disposizioni nazionali compatibili con le prescrizioni del titolo IV, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici non pubblicano un bando di gara, se includono nella procedura negoziata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 24 a 29 e che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi alle esigenze formali della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

b) per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;

c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi seguenti:

a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione, su sua richiesta;

b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata unicamente ad un imprenditore determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare l'urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera quale è ivi descritta, a condizione che siano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera:

- quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o economicamente, separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
- oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'appalto principale;

- e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure di cui al paragrafo 4.

La possibilità di ricorrere a questa procedura deve essere indicata sin da quando si pone in concorrenza il primo appalto e l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 6. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

4. In tutti gli altri casi, le amministrazioni aggiudicatrici attribuiscono gli appalti di lavori mediante la procedura aperta o la procedura ristretta.

Articolo 8

1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro un termine di quindici giorni a decorrere dalla ricezione della domanda, a ogni candidato o offerente respinto che lo richieda, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e, nel caso dell'offerta, il nome dell'aggiudicatario.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati o offerenti che lo richiedano i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto posto in concorrenza o di ricominciare la procedura. Essa comunica tale decisione anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

3. Per ciascun appalto concluso, le amministrazioni aggiudicatrici compilano un verbale in cui devono figurare almeno i dati seguenti:

- il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto;
- i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione della loro scelta;

- i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi del rigetto;
- il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- per quanto riguarda le procedure negoziate, le circostanze di cui all'articolo 7 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Il verbale o i suoi punti principali sono comunicati alla Commissione, su richiesta di quest'ultima.

Articolo 9

In caso di appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale nel quadro dell'edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, deve essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno ad un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera. Si può applicare una speciale procedura di attribuzione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo ad essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione dei lavori quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente agli articoli da 24 a 29, le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati devono soddisfare.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono ad una simile procedura, applicano le norme comuni di pubblicità relativa alla procedura ristretta e quelle relative ai criteri di selezione qualitativa.

TITOLO II

NORME COMUNI NEL SETTORE TECNICO

Articolo 10

1. Le specifiche tecniche di cui all'allegato III sono contenute nei documenti generali o in quelli contrattuali relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, sempreché esse siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepi-

scono norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice può derogare al paragrafo 2 qualora:

- a) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
- b) le norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni impongano l'utilizzazione di prodotti o di materiali incompatibili con apparecchiature già impiegate dalle amministrazioni aggiudicatrici o comportino costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, ma unicamente nell'ambito di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
- c) il progetto di cui trattasi costituisca un'effettiva innovazione per la quale sarebbe inappropriato il ricorso a norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni esistenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono del paragrafo 3 ne indicano i motivi, salvo il caso in cui ciò non sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o nel capitolato d'oneri in ogni caso indicano tali motivi nella loro documentazione interna e comunicano queste informazioni, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche;

- a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali enumerati nelle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste in tali direttive e, in particolare, secondo le procedure previste nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾;

b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti;

c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti.

In questo caso, occorre riferire, in ordine di preferenza:

- i) alle norme nazionali che recepiscono norme internazionali accettate dal paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- ii) alle altre norme e omologazioni tecniche nazionali del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- iii) a qualsiasi altra norma.

6. A meno che simili specifiche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, gli Stati membri vietano l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di specifiche tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o di eliminare talune imprese. In particolare, è vietata l'indicazione di marchi, brevetti o tipi, o quella di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla menzione «o equivalente» è autorizzata quando le amministrazioni aggiudicatrici non hanno la possibilità di dare una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.

TITOLO III

NORME COMUNI DI PUBBLICITÀ

Articolo 11

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire ed i cui importi eguagliano o superano la soglia indicata all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono attribuire un appalto di lavori pubblici mediante procedure aperta, ristretta o negoziata nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono ricorrere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

⁽¹⁾ GU n. L 40 del 11. 2. 1989, pag. 12.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono essi stessi amministrazioni aggiudicatrici e che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, fanno conoscere tale intenzione con un bando di gara.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno attribuito un appalto ne rendono noto il risultato mediante un avviso. Tuttavia, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto possono in certi casi, non essere pubblicate quando la loro comunicazione ostacolerebbe l'applicazione agli interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private o potrebbe nuocere ad una concorrenza leale tra imprenditori.

6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono redatti conformemente ai modelli che figurano negli allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste nei suddetti allegati.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro selezione (allegato IV sezione B, punto 11, allegato IV sezione C punto 10 e allegato IV, sezione D punto 9).

7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei termini più brevi e per le vie più appropriate, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax.

L'avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.

L'avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto giorni dopo la stipulazione del contratto d'appalto in questione.

8. Gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 5 sono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e presso la Banca di dati TED, nelle lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

9. I bandi di gara di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 sono pubblicati per esteso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e presso la Banca di dati TED, nelle lingue originali. Un riassunto degli elementi importanti di ciascun

bando viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali delle Comunità; il testo nella lingua originale è l'unico facente fede.

10. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 14, tale termine è ridotto a cinque giorni.

11. La pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella *Gazzetta ufficiale* o nella stampa del paese dell'amministrazione aggiudicatrice non può avere luogo prima della data di spedizione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e deve recare menzione di tale data. Tale pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di provare la data di spedizione.

13. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono a carico delle Comunità. L'avviso di bando di gara non può superare una pagina di detta *Gazzetta*, ossia 650 parole circa. Ciascun numero della *Gazzetta* in cui figurano uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ai quali il bando o i bandi o l'avviso o gli avvisi pubblicati si riferiscono.

Articolo 12

1. Nelle procedure aperte, il termine di ricezione delle offerte, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere ridotto a trentasei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV sezione A.

3. Sempreché siano stati richiesti in tempo utile, i capitoli d'oneri e i documenti complementari devono essere inviati agli imprenditori dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti entro i sei giorni che seguono la ricezione della domanda.

4. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitoli d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

5. Quando, a causa della loro rilevante voluminosità, i capitoli d'oneri e i documenti o informazioni complemen-

tari non possono essere forniti entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi od a seguito di consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere prolungati adeguatamente.

Articolo 13

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, il termine di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera d'invito è accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari. Essa contiene almeno:

- a) se del caso, l'indirizzo del servizio a cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, la data di scadenza per introdurre tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;
- b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) un riferimento al bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, oppure a complemento delle informazioni previste da tale articolo e in condizioni identiche a quelle stabilite negli articoli 26 e 27;
- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito scritto.

4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto conformemente al modello che figura nell'allegato IV sezione A.

5. Le domande di partecipazione alle procedure ristrette possono essere fatte mediante lettera, telegramma, telex, fax o per telefono. In questi ultimi quattro casi devono

essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

6. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri; i termini di cui ai paragrafi 3 e 4 devono essere prolungati adeguatamente.

Articolo 14

1. Nel caso in cui l'urgenza renda impossibile utilizzare i termini di cui all'articolo 13, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare i termini seguenti:

- a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito.

2. Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici al più tardi quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando sono fatte mediante telegramma, telex, fax o telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1.

Articolo 15

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici fissano un termine per la presentazione delle candidature alla concessione, il quale non può essere inferiore a cinquantadue giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando.

Articolo 16

Negli appalti di lavori indetti da concessionari di lavori pubblici che non siano essi stessi amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari fissano il termine di ricezione delle domande di partecipazione, che non può essere inferiore a

trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando, e il termine di ricezione delle offerte, che non può essere inferiore a quaranta giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 17

Le amministrazioni aggiudicatrici possono far pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* bandi di gara concernente appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla presente direttiva.

TITOLO IV

NORME COMUNI DI PARTECIPAZIONE

Capitolo 1

Disposizioni generali

Articolo 18

L'aggiudicazione dell'appalto è fatta in base ai criteri previsti nel capitolo 3 del presente titolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 19 dopo accertamento dell'idoneità degli imprenditori non esclusi dalla gara in applicazione dell'articolo 24. Tale accertamento è effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli articoli da 26 a 29.

Articolo 19

Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono prendere in considerazione le varianti presentate da offerenti quando tali varianti soddisfano i requisiti minimi da esse prescritti.

Le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'oneri le condizioni minime che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Esse indicano nel bando di gara se le varianti non sono autorizzate.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere la presentazione di una variante per il solo motivo che essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite facendo riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, oppure

con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 5, lettere a) e b).

Articolo 20

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'offerente di comunicarle, nella sua offerta, la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

Articolo 21

I raggruppamenti di imprenditori sono autorizzati a presentare offerte. La trasformazione di tali raggruppamenti in una forma giuridica determinata non può essere richiesta per la presentazione dell'offerta, ma il raggruppamento prescelto può essere obbligato ad assicurare tale trasformazione quando l'appalto gli è stato aggiudicato.

Articolo 22

1. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle informazioni riguardanti la situazione personale dell'imprenditore e delle informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che questi ultimi devono soddisfare, i candidati che esse inviteranno a presentare un'offerta o a negoziare, fra quelli che posseggono le qualifiche richieste dagli articoli da 24 a 29.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura ristretta, possono prevedere la forcella all'interno della quale si collocherà il numero delle imprese che esse intendono invitare. In questo caso, la forcella è indicata nel bando di gara. La forcella è stabilita in funzione della natura dell'opera da realizzare. La cifra meno elevata della forcella non deve essere inferiore a cinque. La cifra superiore della forcella può essere fissata a venti.

In ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando attribuiscono un appalto mediante procedura negoziata, nei casi previsti all'articolo 7, paragrafo 2, il numero dei candidati ammessi a negoziare non può essere inferiore a tre, a condizione che vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

4. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici facciano appello, senza discriminazione agli imprenditori degli altri Stati membri aventi le qualifiche prescritte e che ciò avvenga a condizioni uguali a quelle applicabili agli imprenditori nazionali.

Articolo 23

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare o possono essere obbligate da uno Stato membro ad indicare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità presso le quali gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e dalle condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori e che saranno applicabili ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che forniscono le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiedono agli offerenti od ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che essi hanno tenuto conto, nella preparazione della loro offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Questa disposizione non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 4 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

*Capitolo 2**Criteri di selezione qualitativa**Articolo 24*

Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni imprenditore:

- a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- b) relativamente al quale sia in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;
- c) nei confronti del quale sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, in materia professionale, abbia commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di sicurezza sociale secondo le disposizioni legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo le disposizioni

legali del paese dove egli è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

- g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste in applicazione del presente capitolo.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice chiede all'imprenditore la prova che egli non si trova nei casi di cui alle lettere a), b), c), e), ed f), essa accetta come prova sufficiente:

- per a), b) o c), la produzione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali esigenze sono soddisfatte;
- per e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

Se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dal paese interessato, esso può essere sostituito da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui non esiste un tale giuramento, mediante una dichiarazione solenne fatta dall'interessato davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, un notaio o un organismo professionale qualificato del paese d'origine di provenienza.

Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 25

Ogni imprenditore che desidera partecipare a un appalto pubblico di lavori può essere invitato a comprovare di essere iscritto nel registro professionale alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui è stabilito:

- per il Belgio, «Registre du Commerce» — «Handelsregister»;
- per la Danimarca, «Handelsregistret», «Aktieselskabesregistret» e «Erhvervsregistret»;
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;
- per la Grecia, il «Registro delle imprese contraenti» («Μητρώ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» ΜΕΕΠ) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ);
- per la Spagna, «Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo»;
- per la Francia, «Registre du commerce» e «Répertoire des métiers»;

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»;
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la Chambre des métiers»;
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;
- per il Portogallo, «Comissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)»;
- per il Regno Unito e per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies» o del «registrar of Friendly Societies» o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare.

Articolo 26

1. La prova della capacità finanziaria ed economica dell'imprenditore può essere fornita di norma mediante una o più delle referenze seguenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
- b) presentazioni di bilanci o di estratti dei bilanci dell'impresa quando la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione del paese dove l'imprenditore è stabilito;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari, globale e in lavori, dell'impresa per i tre ultimi esercizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a presentare l'offerta quale o quali delle referenze sopra menzionate hanno scelto e le altre referenze probanti, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che intendono ottenere.

3. Se per una ragione giustificata l'imprenditore non è in grado di dare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 27

1. La dimostrazione della capacità tecnica dell'imprenditore può essere data mediante:

- a) i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, del responsabile o dei responsabili della condotta dei lavori;
- b) l'elenco dei lavori eseguiti durante gli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Detti certificati indicheranno l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e preciseranno se questi siano stati

effettuati a regola d'arte e con buon esito. Se del caso, questi certificati saranno trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente.

- c) una dichiarazione dalla quale risultino l'attrezzatura, i materiali e i mezzi tecnici di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- d) una dichiarazione dalla quale risulti l'organico medio annuo dell'impresa e il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
- e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera.

2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito quali delle suddette referenze intende ottenere.

Articolo 28

Entro i limiti degli articoli da 24 a 27, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare l'imprenditore a completare i certificati e i documenti presentati o a chiarirli.

Articolo 29

1. Gli Stati membri in cui esistano elenchi ufficiali di imprenditori riconosciuti devono adattare tali elenchi alle disposizioni dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g) e degli articoli 25, 26 e 27.

2. Per ogni appalto, gli imprenditori iscritti negli elenchi ufficiali possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato d'iscrizione rilasciato dall'autorità competente. Nel certificato sono menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione sull'elenco e la classificazione che tale lista comporta.

3. L'iscrizione in elenchi ufficiali, certificata dalle autorità competenti, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità dell'imprenditore soltanto ai fini dell'articolo 24, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 25, dell'articolo 26, lettere b) e c) e dell'articolo 27, lettere b) e d), per i lavori corrispondenti alla classificazione di detto imprenditore.

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali non possono essere messi in discussione. Tuttavia, per ogni appalto può essere richiesta ad ogni imprenditore iscritto un'attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi di sicurezza sociale.

Le disposizioni a cui sopra sono applicate dalle amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri soltanto agli imprenditori stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale.

4. Per l'iscrizione degli imprenditori degli altri Stati membri su un elenco ufficiale non possono essere richieste altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli imprenditori nazionali e, in ogni caso, non diverse da quelle previste agli articoli da 24 a 27.

5. Gli Stati membri ove esistono elenchi ufficiali comunicano agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo al quale le domande di iscrizione possono essere presentate.

Capitolo 3

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 30

1. I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per l'aggiudicazione dell'appalto sono:

- a) o unicamente il prezzo più basso;
- b) o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore tecnico.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Il paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.

4. Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite.

L'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o l'originalità del progetto dell'offerente.

Se i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso, l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto delle offerte giudicate troppo basse.

Tuttavia, per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è menzionato nell'avviso di cui all'articolo 11, paragrafo 5.

Articolo 31

1. Fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che sono in vigore sull'aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici il cui obiettivo consiste nella riduzione delle disparità regionali e nella promozione dell'occupazione nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale, purché dette disposizioni siano compatibili con il trattato e in particolare i principi dell'esclusione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nonché con gli obblighi internazionali della Comunità.

2. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicato l'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 32

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni nazionali di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 31 nonché le modalità di applicazione delle stesse.

2. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione, ogni anno, una relazione in merito all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1. Tali relazioni vengono sottoposte al comitato consultivo per gli appalti pubblici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

I termini di ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione sono calcolati conformemente alle disposi-

zioni del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽¹⁾.

Articolo 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione un prospetto statistico relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici, per la prima volta entro il 31 ottobre 1993 con riferimento all'anno precedente, e successivamente ogni due anni al 31 ottobre.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, la Spagna e il Portogallo, la data del 31 ottobre 1993 è sostituita da quella del 31 ottobre 1995.

2. I prospetti statistici indicano almeno il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice o categoria di amministrazioni aggiudicatrici, per importi superiori alla soglia, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di lavori e la nazionalità dell'imprenditore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, suddiviso secondo l'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi.

3. La Commissione determina, secondo la procedura prevista all'articolo 35, paragrafo 3, la natura delle informazioni statistiche complementari richieste conformemente alla presente direttiva.

Articolo 35

1. L'allegato I viene modificato dalla Commissione secondo la procedura prevista al paragrafo 3 quando in funzione in particolare delle notifiche degli Stati membri risulta necessario:

- a) escludere dal suddetto allegato I gli organismi di diritto pubblico che non soddisfano più i criteri definiti all'articolo 1, lettera b);
- b) includere nel suddetto allegato gli organismi di diritto pubblico che soddisfano detti criteri.

2. Le modalità di redazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione degli avvisi di cui all'articolo 11 e delle relazioni statistiche previste all'articolo 34, la

nomenclatura ripresa all'allegato II e le modalità dei riferimenti da fare in detti avvisi a particolari voci delle nomenclature possono essere modificate secondo la procedura prevista al paragrafo 3.

3. Il presidente del comitato consultivo per gli appalti pubblici sottopone allo stesso un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo ad una votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

4. Le versioni modificate degli allegati I e II e delle modalità di cui al paragrafo 2 vengono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 36

1. La direttiva 71/305/CEE ⁽²⁾ è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione indicati nell'allegato VII.

2. I riferimenti fatti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva e devono essere letti secondo la tabella delle corrispondenze riportata nell'allegato VIII.

Articolo 37

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. TRØJBORG

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ Compresa le disposizioni che l'hanno modificata, vale a dire:
— la direttiva 78/669/CEE (GU n. L 225 del 16. 8. 1978, pag. 41),
— la direttiva 89/440/CEE (GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1),
— la decisione 90/380/CEE della Commissione (GU n. L 187 del 19. 7. 1990, pag. 55),
— l'articolo 35, paragrafo 2 della direttiva 90/531/CEE (GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1), e
— la direttiva 93/4/CEE (GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 31).

ALLEGATO I

ELENCHI DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LETTERA b)

I. BELGIO

Organismi

- Archives générales du Royaume et Archives de l'État dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
- Conseil autonome de l'enseignement communautaire — Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs
- Radio et télévision belges, émissions néerlandaises — Belgische Radio en Televisie, Nederlandse uitzendingen
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Centre de radio et télévision belge de la Communauté de langue allemande — Centrum voor Belgische Radio en Televisie voor de Duitstalige Gemeenschap)
- Bibliothèque royale Albert I^{er} — Koninklijke Bibliotheek Albert I
- Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
- Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité — Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen
- Caisse nationale des pensions de retraite et de survie — Rijkskas voor Rust- en Overlevingspensioenen
- Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge — Hulp en Voorzorgkas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag
- Caisse nationale des calamités — Nationale Kas voor de Rampenschade
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Diamantnijverheid
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur de travailleurs de l'industrie du bois — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Houtnijverheid
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart
- Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de chargement, déchargement et manutention de marchandises dans les ports débarcadères, entrepôts et stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders gebezigd door Lading en Lossingsondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd: „Bijzondere Compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten”)
- Centre informatique pour la Région bruxelloise — Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest
- Commissariat général de la Communauté flamande pour la coopération internationale — Commissariaat-generaal voor Internationale Samenwerking van de Vlaamse Gemeenschap
- Commissariat général pour les relations internationales de la Communauté française de Belgique — Commissariaat-generaal bij de Internationale Betrekkingen van de Franse Gemeenschap van België
- Conseil central de l'économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
- Conseil économique et social de la Région wallonne — Sociaal-economische Raad van het Waals Gewest
- Conseil national du travail — Nationale Arbeidsraad
- Conseil supérieur des classes moyennes — Hoge Raad voor de Middenstand
- Office pour les travaux d'infrastructure de l'enseignement subsidie — Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs
- Fondation royale — Koninklijke Schenking
- Fonds communautaire de garantie des bâtiments scolaires — Gemeenschappelijk Waarborgfonds voor Schoolgebouwen
- Fonds d'aide médicale urgente — Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulp

- Fonds des accidents du travail — Fonds voor Arbeidsongevallen
- Fonds des maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten
- Fonds des routes — Wegenfonds
- Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises — Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen Ontslagen Werknemers
- Fonds national de garantie pour la réparation des dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade
- Fonds national de retraite des ouvriers mineurs — Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
- Fonds pour le financement des prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
- Fonds pour la rémunération des mousses enrôlés à bord des bâtiments de pêche — Fonds voor Scheepsjongens aan Boord van Visserstvaartuigen
- Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des pompages et des prises d'eau souterraine — Waals Fonds van Voorschotten voor het Herstel van de Schade veroorzaakt door Grondwaterzuiveringen en Afpompingen
- Institut d'aéronomie spatiale — Institut voor Ruimte-aëronomie
- Institut belge de normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
- Institut bruxellois de l'environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
- Institut d'expertise vétérinaire — Instituut voor Veterinaire Keuring
- Institut économique et social des classes moyennes — Economisch en Sociaal Instituut voor de Middenstand
- Institut d'hygiène et d'épidémiologie — Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie
- Institut francophone pour la formation permanente des classes moyennes — Franstalig Instituut voor Permanente Vorming voor de Middenstand
- Institut géographique national — Nationaal Geografisch Instituut
- Institut géotechnique de l'État — Rijksinstituut voor Grondmechanica
- Institut national d'assurance maladie-invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte- en de Invaliditeitsverzekering
- Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants — Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
- Institut national des industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
- Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
- Institut pour l'amélioration des conditions de travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
- Institut pour l'encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture — Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw
- Institut royal belge des sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Institut royal belge du patrimoine artistique — Koninklijk Belgisch Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Institut royal de météorologie — Koninklijk Meteorologisch Instituut
- Enfance et famille — Kind en Gezin
- Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen
- Mémorial national du fort de Breendonck — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonck
- Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Musées royaux d'art et d'histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Musées royaux des beaux-arts de Belgique — Koninklijke Musea voor Schone Kinsten van België
- Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
- Office belge de l'économie et de l'agriculture — Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
- Office belge du commerce extérieur — Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
- Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire — Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de Leden van de Militaire Gemeenschap
- Office de la naissance et de l'enfance — Dienst voor Borelingen en Kinderen
- Office de la navigation — Dienst voor de Scheepvaart

- Office de promotion du tourisme de la Communauté française — Dienst voor de Promotie van het Toerisme van de Franse Gemeenschap
- Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires — Hulp- en Informatiebureau voor Gezinnen van Militairen
- Office de sécurité sociale d'outre-mer — Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid
- Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
- Office national de l'emploi — Rijksdienst voor de Arbeidsvoorziening
- Office national des débouchés agricoles et horticoles — Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten
- Office national de sécurité sociale — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
- Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten
- Office national des pensions — Rijksdienst voor Pensioenen
- Office national des vacances annuelles — Rijksdienst voor de Jaarlijkse Vakantie
- Office national du lait — Nationale Zuiveldienst
- Office régional bruxellois de l'emploi — Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsmiddeling
- Office régional et communautaire de l'emploi et de la formation — Gewestelijke en Gemeenschappelijke Dienst voor Arbeidsvoorziening en Vorming
- Office régulateur de la navigation intérieure — Dienst voor Regeling der Binnenvaart
- Société publique des déchets pour la Région flamande — Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
- Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
- Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles — Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen
- Palais des beaux-arts — Paleis voor Schone Kunsten
- Pool des marins de la marine marchande — Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij
- Port autonome de Charleroi — Autonome Haven van Charleroi
- Port autonome de Liège — Autonome Haven van Luik
- Port autonome de Namur — Autonome Haven van Namen
- Radio et télévision belges de la Communauté française — Belgische Radio en Televisie van de Franse Gemeenschap
- Régie des bâtiments — Regie der Geboüwen
- Régie des voies aériennes — Regie der Luchtweegen
- Régie des postes — Regie der Posterijen
- Régie des télégraphes et des téléphones — Regie van Telegraaf en Telefoon
- Conseil économique et social pour la Flandre — Sociaal-economische Raad voor Vlaanderen
- Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles — Naamloze Vennootschap „Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel”
- Société du logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Société nationale terrienne — Nationale Landmaatschappij
- Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntchouwburg
- Universités relevant de la Communauté flamande — Universiteiten afhangende van de Vlaamse Gemeenschap
- Universités relevant de la Communauté française — Universiteiten afhangende van de Franse Gemeenschap
- Office flamand de l'emploi et de la formation professionnelle — Vlaamse Dienst voor Arbeidsvoorziening en Beroepsopleiding
- Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales — Vlaams Fonds voor de Bouw van Ziekenhuizen en Medisch-Sociale Instellingen
- Société flamande du logement et sociétés agréées — Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Société régionale wallonne du logement et sociétés agréées — Waalse Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting en erkende maatschappijen
- Société flamande d'épuration des eaux — Vlaamse Maatschappij voor Waterzuivering
- Fonds flamand du logement des familles nombreuses — Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

Categorie

- les centres publics d'aide sociale (centri pubblici di assistenza sociale)
- les fabriques d'église (Organismi per la manutenzione delle chiese)

II. DANIMARCA**Organismi**

- Københavns Havn
- Danmarks Radio
- TV 2/Danmark
- TV2 Reklame A/S
- Danmarks Nationalbank
- A/S Storebæltsforbindelsen
- A/S Øresundsforbindelsen (alene tilslutningsanlæg i Danmark)
- Københavns Lufthavn A/S
- Byfornylsesselskabet København
- Tele Danmark A/S con le sue filiali:
- Fyns Telefon A/S
- Jydsk Telefon Aktieselskab A/S
- Københavns Telefon Aktieselskab
- Tele Sønderjylland A/S
- Telecom A/S
- Tele Danmark Mobil A/S

Categorie

- De kommunale Havne (porti municipali)
- Andre Forvaltningssubjekter (altri enti amministrativi)

III. GERMANIA**1. Categorie**

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfaßte Studentenschaften (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente)
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) (associazioni di professioni liberali, ordini forensi, notari, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti)
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkerschaften) (associazioni di natura economica, camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane)
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) (assicurazioni sociali, casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni)
- kassenärztliche Vereinigungen (associazioni di medici delle casse malattia)
- Genossenschaften und Verbände (cooperative e federazioni)

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten (enti federali dotati di personalità giuridica)
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke (enti di assistenza e opere universitarie)
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza)

2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, sardigna)
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici)
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto)
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) (sportivo: piscine, impianti sportivi)
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) (civile: pompieri, pronto intervento)
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari)
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) (scientifico, della ricerca e sviluppo — grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca)
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) (nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche)
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, Wohnraumvermittlung) (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi)
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) (economico — società di promozione dello sviluppo economico)
- Friedhofs- und Bestattungswesen (dei cimiteri e inumazione)
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo — finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione)

IV. GRECIA

Categorie

Altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato.

V. SPAGNA

Categorie

- Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sicurezza sociale)
- Organismos Autónomos de la Administración del Estado (enti autonomi dell'amministrazione statale)
- Organismos Autónomos de las Comunidades Autónomas (enti autonomi delle comunità autonome)
- Organismos Autónomos de las Entidades Locales (enti autonomi degli enti locali)
- Otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español (altri enti soggetti alla legislazione sugli appalti dello Stato spagnolo)

VI. FRANCIA

Organismi

1. Enti pubblici nazionali

1.1. a carattere scientifico, culturale e professionale

- Collège de France
- Conservatoire national des arts et métiers
- Observatoire de Paris

1.2. scientifici e tecnologici

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Institut national de la recherche agronomique
- Institut national de la santé et de la recherche médicale
- Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM)

1.3. a carattere amministrativo

- Agence nationale pour l'emploi
- Caisse nationale des allocations familiales
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
- Office national des anciens combattants et victimes de la guerre
- Agences financières de bassins

Categorie

1. Enti pubblici nazionali
 - Universités (università)
 - Ecoles normales d'instituteurs (scuole normali per insegnanti)
2. Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo
 - Collèges (scuole secondarie)
 - Lycées (scuole secondarie: licei)
 - Etablissements publics hospitaliers (enti pubblici ospedalieri)
 - Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) (enti pubblici per le case popolari)
3. Consorzi fra enti territoriali
 - Syndicats de communes (consorzi di comuni)
 - Districts (distretti)
 - Communautés urbaines (consorzi urbani)
 - Institutions interdépartementales et interrégionales (istituzioni interdipartimentali e interregionali)

VII. IRLANDA**Organismi**

- Shannon Free Airport Development Company Ltd
- Local Government Computer Services Board
- Local Government Staff Negotiations Board
- Córas Tráchtála (Irish Export Board)
- Industrial Development Authority
- Irish Goods Council (promotion of Irish Goods)
- Córas Beostoic agus Feola (CBF) (Irish Meat Bord)
- Bord Fáilte Éireann (Irish Tourism Board)
- Údarás na Gaeltachta (Development Authority for Gaeltacht Regions)
- An Bord Pleanála (Irish Planning Board)

Categorie

- Third Level Educational bodies of a Public Character (enti pubblici d'istruzione di livello postsecondario)
- National Training, Cultural or Research Agencies (enti nazionali per la formazione, la cultura o la ricerca)
- Hospital Boards of a Public Character (enti pubblici ospedalieri)
- National Health & Social Agencies of a Public Character (enti pubblici nazionali per la sanità e la sicurezza sociale)
- Central & Regional Fishery Boards — (enti centrali e regionali per la pesca)

VIII. ITALIA**Organismi**

- Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno

Categorie

- Enti portuali e aeroportuali
- Consorzi per le opere idrauliche
- Le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
- Gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
- Enti di ricerca e sperimentazione
- Le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
- Consorzi di bonifica
- Enti di sviluppo o di irrigazione
- Consorzi per le aree industriali
- Comunità montane
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero
- Enti culturali e di promozione artistica

IX. LUSSEMBURGO**Categorie**

- les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement (gli enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo)
- Les établissements publics placés sous la surveillance des communes (gli enti pubblici soggetti al controllo dei comuni)
- Les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1990 telle qu'elle a été modifiée par la suite (consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 14 febbraio 1990, successivamente modificata)

X. PAESI BASSI**Organismi**

- de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en de daaronder ressorterende organisaties

Categorie

- De waterschappen (enti per le opere idrauliche)
- De instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (1985), (istituti di istruzione scientifica elencati all'articolo 8 della legge sull'istruzione scientifica del 1985), de academische ziekenhuizen (cliniche universitarie)

XI. PORTOGALLO**Categorie**

- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità)
- Institutos Públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale)
- Fundações Públicas (fondazioni pubbliche)
- Administrações Gerais e Juntas Autónomas — (amministrazioni generali e giunte autonome)

XII. REGNO UNITO

Organismi

- Central Blood Laboratories Authority
- Design Council
- Health and Safety Executive
- National Research Development Corporation
- Public Health Laboratory Services Board
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service
- Commission for the New Towns
- Development Board For Rural Wales
- English Industrial Estates Corporation
- National Rivers Authority
- Northern Ireland Housing Executive
- Scottish Enterprise
- Scottish Homes
- Welsh Development Agency

Categorie

- Universities and polytechnics, maintained schools and colleges (università e politecnici, scuole e collegi sovvenzionati)
 - National Museums and Galleries (gallerie e musei nazionali)
 - Research Councils (consigli di ricerca)
 - Fire Authorities (autorità competenti in caso di incendi)
 - National Health Service Authorities (autorità del servizio sanitario nazionale)
 - Police Authorities (autorità di polizia)
 - New Town Development Corporations (società di sviluppo di nuove città)
 - Urban Development Corporations (società di sviluppo urbano)
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI CORRISPONDENTI ALLA NOMENCLATURA GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA COMUNITÀ EUROPEA (NACE)

Classi	Gruppi	Sottogruppi e voci	Denominazione
50			EDILIZIA E GENIO CIVILE
	500		Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
		500.1	Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
		500.2	Demolizione
	501		Costruzione d'immobili (d'abitazione e altri)
		501.1	Impresa generale di costruzione d'immobili
		501.2	Imprese di copertura di tetti
		501.3	Costruzione di forni e camini industriali
		501.4	Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
		501.5	Impresa di pulitura e manutenzione facciate
		501.6	Impresa di ponteggi
		501.7	Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)
	502		Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
		502.1	Imprese generali di genio civile
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)
		502.4	Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)
		502.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
		502.6	Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, evacuazione delle acque usate, depurazione)
		502.7	Imprese specializzate in altre attività di genio civile
	503		Installazioni varie per l'edilizia
		503.1	Imprese generali di installazione
		503.2	Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari
		503.3	Impianti di riscaldamento e ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)
		503.4	Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni
		503.5	Impianti elettrici
		503.6	Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.
	504		Finitura dei locali
		504.1	Finitura generale
		504.2	Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi
		504.3	Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet
		504.4	Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio
		504.5	Rivestimento di pavimenti e muri (in piastrelle e altri materiali per copertura), anche collati
		504.6	Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)

ALLEGATO III

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «*specifiche tecniche*», l'insieme delle prescrizioni tecniche menzionate in particolare nei capitoli d'oneri, che definiscono le caratteristiche di un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura richiesti, che permettono di caratterizzare oggettivamente un lavoro, un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Esse comprendono anche le norme relative alla progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché la tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e i materiali o gli elementi costituenti tali opere;
- 2) «*norme*», le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto, avente funzioni normative, per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;
- 3) «*norme europee*», le norme approvate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norme europee» (EN) o «documenti di armonizzazione» (HD), conformemente alle regole comuni di tali organizzazioni;
- 4) «*omologazione tecnica europea*», la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la sua utilizzazione. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;
- 5) «*specifiche tecniche comuni*», le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- 6) «*requisiti essenziali*», i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e alcuni altri aspetti d'interesse generale, che le opere devono soddisfare.

ALLEGATO IV

MODELLI DI BANDI DI GARA E AVVISI DI APPALTO DI LAVORI

A. Preinformazione

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni e, se l'opera è suddivisa in lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera:
c) Se disponibile: stima della forcella del costo delle prestazioni previste:
3. a) Data provvisoria per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti:
b) Se nota: data provvisoria per l'inizio dei lavori:
c) Se noto: calendario provvisorio di realizzazione dei lavori:
4. Se note: condizioni di finanziamento dei lavori e di revisione dei prezzi e/o riferimento alle disposizioni in materia:
5. Altre indicazioni:
6. Data di spedizione dell'avviso:
7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

B. Procedure aperte

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:
b) Forma del contratto oggetto del bando di gara:
3. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti:
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti:
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito:
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso cui possono essere chiesti i capitolati d'onori e i documenti complementari:
b) Se del caso importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti:
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte:
b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:
c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:
7. a) Se del caso, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
b) Data, ora e luogo di tale apertura:
8. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste:

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
10. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sia aggiudicato l'appalto:
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:
13. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri:
14. Se del caso, divieto delle varianti:
15. Altre indicazioni:
16. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:
17. Data di spedizione del bando di gara:
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

C. Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:
b) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:
c) Forma dell'appalto oggetto del bando di gara:
3. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti:
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando questi ultimi comportino anche l'elaborazione di progetti:
4. Termine di esecuzione eventualmente imposto:
5. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto:
6. a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:
b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:
c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare offerte:
8. Se del caso, cauzione e garanzia richieste:
9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
10. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve soddisfare:
11. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare offerte:

12. Se del caso, divieto delle varianti:
13. Altre indicazioni:
14. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso di preinformazione o menzione della sua mancata pubblicazione:
15. Data di spedizione del bando di gara:
16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

D. Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Procedura di aggiudicazione prescelta:
b) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata:
c) Forma del contratto oggetto del bando di gara:
3. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
c) Se l'opera o l'appalto è suddiviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerta per uno, per più o per l'insieme dei lotti:
d) Indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando questi ultimi comportino anche l'elaborazione di progetti:
4. Termine di esecuzione eventualmente imposto:
5. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell'appalto:
6. a) Data limite di ricezione delle domande di partecipazione:
b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:
c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:
7. Se del caso, cauzione e garanzia richieste:
8. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
9. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico che quest'ultimo deve possedere:
10. Se del caso, divieto delle varianti:
11. Se del caso, nome e indirizzo dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice:
12. Se del caso, data delle precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:
13. Altre indicazioni:
14. Data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso di preinformazione:
15. Data di spedizione del bando di gara:
16. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

E. Appalti aggiudicati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:
 2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
 3. Data dell'aggiudicazione dell'appalto:
 4. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:
 5. Numero delle offerte ricevute:
 6. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari:
 7. Natura ed entità delle prestazioni effettuate, caratteristiche generali dell'opera costruita:
 8. Prezzo o gamma del(i) prezzo(i) (minimo/massimo) pagato(i):
 9. Eventualmente, valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:
 10. Altre indicazioni:
 11. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee:
 12. Data di spedizione del presente avviso:
 13. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
-

ALLEGATO V**MODELLO DI BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e fax dell'amministrazione aggiudicatrice:
2. a) Luogo di esecuzione:
b) Oggetto della concessione: natura ed entità delle prestazioni:
3. a) Data limite per la presentazione delle candidature:
b) Indirizzo a cui esse devono essere trasmesse:
c) Lingua o lingue in cui esse devono essere redatte:
4. Condizioni personali, tecniche e finanziarie che i candidati debbono soddisfare:
5. Criteri che saranno utilizzati per l'attribuzione della concessione:
6. Se del caso, percentuale minima dei lavori affidati a terzi:
7. Altre informazioni:
8. Data di spedizione del bando di gara:
9. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

ALLEGATO VI**MODELLO DI BANDO DI GARA PER GLI APPALTI DI LAVORI AGGIUDICATI DAL CONCESSIONARIO**

1. a) Luogo di esecuzione:
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera:
 2. Termine di esecuzione eventualmente imposto:
 3. Nome e indirizzo dell'ente presso cui possono essere chiesti il capitolato d'onori e i documenti complementari:
 4. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione e/o per la ricezione delle offerte:
b) Indirizzo a cui debbono essere trasmesse le domande:
c) Lingua o lingue in cui le domande debbono essere redatte:
 5. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
 6. Condizioni di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve soddisfare:
 7. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:
 8. Altre indicazioni:
 9. Data di spedizione del bando di gara:
 10. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
-

ALLEGATO VII

TERMINI DI TRASPOSIZIONE E DI APPLICAZIONE

Direttiva 71/305/CEE ⁽¹⁾	modificato dalle direttive			modificato dall'atto di adesione di		
	78/669/CEE ⁽²⁾	89/440/CEE ⁽³⁾	90/531/CEE ⁽⁴⁾	DK, IR, UK ⁽⁵⁾	GR ⁽⁶⁾	ES, PO ⁽⁷⁾
Articolo 1		modificato				
Articolo 1 bis		modificato				
Articolo 1 ter		modificato				
Articolo 2		soppresso				
Articolo 3, (1)		soppresso				
Articolo 3, (2)		soppresso				
Articolo 3, (3)		soppresso				
Articolo 3, (4 + 5), (a + b)		modificato				
Articolo 3, (4 + 5) (c)						
Articolo 4		modificato				
Articolo 4 bis		modificato				
Articolo 5		modificato				
Articolo 5 bis		modificato				
Articolo 6	modificato					
Articolo 7, (1)		soppresso				
Articolo 7, (2)		soppresso				
Articolo 8		soppresso				
Articolo 9		soppresso				
Articolo 10		modificato				
Articolo 11		soppresso				
Articolo 12						
Articolo 13						
Articolo 14						
Articolo 15						
Articolo 15 bis						
Articolo 15 ter						
Articolo 16		soppresso				
Articolo 17		soppresso				
Articolo 18		soppresso				
Articolo 19	modificato	modificato				
Articolo 20		modificato				
Articolo 20 bis		modificato				
Articolo 20 ter		modificato				
Articolo 21						
Articolo 22		modificato				
Articolo 22 bis		modificato				
Articolo 23						
Articolo 24		modificato		modificato	modificato	modificato
Articolo 25						
Articolo 26						
Articolo 27						
Articolo 28						
Articolo 29, (1)						
Articolo 29, (2)						
Articolo 29, (3)		soppresso				
Articolo 29, (4)		modificato				
Articolo 29, (5)		modificato				
Articolo 29 bis		modificato				
Articolo 29 ter		modificato				
Articolo 30						
Articolo 30 bis		modificato				
Articolo 30 ter		modificato				
Articolo 31		soppresso				
Articolo 32						
Articolo 33						
Articolo 34						
Allegati I-VI		I-VI		I	I	II

(¹) EC-6: 30. 7. 1972. DK, IR, UK: 1. 1. 1973. GR: 1. 1. 1981. ES, PO: 1. 1. 1986.

(²) EC-9: 16. 2. 1979. GR: 1. 1. 1981. ES, PO: 1. 1. 1986.

(³) EC-9: 19. 7. 1990. GR, ES, PO: 1. 3. 1992.

(⁴) EC-9: 1. 1. 1993. ES: 1. 1. 1996. GR, PO: 1. 1. 1998.

(⁵) EC-9: 1. 1. 1973.

(⁶) EC-10: 1. 1. 1981.

(⁷) EC-12: 1. 1. 1986.

ALLEGATO VIII

TABELLA DELLE CORRISPONDENZE

Direttiva 71/305/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 1 bis	Articolo 2
Articolo 1 ter	Articolo 3
Articolo 2	—
Articolo 3, paragrafo 1	—
Articolo 3, paragrafo 2	—
Articolo 3, paragrafo 3	—
Articolo 3, paragrafi (4 + 5), (a + b)	Articolo 4, (a)
Articolo 3, paragrafi (4 + 5), (c)	Articolo 4, (b)
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 4 bis	Articolo 6
Articolo 5	Articolo 7
Articolo 5 bis	Articolo 8
Articolo 6	Articolo 9
Articolo 7	—
Articolo 8	—
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	—
Articolo 12	Articolo 11
Articolo 13	Articolo 12
Articolo 14	Articolo 13
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 15 bis	Articolo 15
Articolo 15 ter	Articolo 16
Articolo 16	—
Articolo 17	—
Articolo 18	—
Articolo 19	Articolo 17
Articolo 20	Articolo 18
Articolo 20 bis	Articolo 19
Articolo 20 ter	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 22 bis	Articolo 23
Articolo 23	Articolo 24
Articolo 24	Articolo 25
Articolo 25	Articolo 26
Articolo 26	Articolo 27
Articolo 27	Articolo 28
Articolo 28	Articolo 29
Articolo 29, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 29, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 29, paragrafo 3	—
Articolo 29, paragrafo 4	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 29, paragrafo 5	Articolo 30, paragrafo 4
Articolo 29 bis	Articolo 31
Articolo 29 ter	Articolo 32
Articolo 30	Articolo 33
Articolo 30 bis	Articolo 34
Articolo 30 ter	Articolo 35
Articolo 31	—
—	Articolo 36
Articolo 32	—
Articolo 33	—
—	Articolo 37
Articolo 34	Articolo 38
Allegati I — VI	Allegati I — VI
—	Allegati VII e VIII

DIRETTIVA 93/38/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, ultima frase e gli articoli 66, 100A e 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

1. considerando che occorre adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
2. considerando che conformemente agli articoli 30 e 59 del trattato sono vietate le restrizioni alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
3. considerando che l'articolo 97 del trattato Euratom vieta ogni restrizione fondata sulla nazionalità, per quanto riguarda le società sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunità di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale o di prestare i relativi servizi;
4. considerando che detti obiettivi esigono altresì il coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti applicate dagli enti che operano in questi settori;
5. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno fissa un programma d'azione e un

calendario per la liberalizzazione degli appalti pubblici nei settori esclusi dall'applicazione della direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ⁽⁴⁾, e della direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽⁵⁾;

6. considerando che il Libro bianco sul completamento del mercato interno stabilisce altresì un programma d'azione e un calendario per la liberalizzazione degli appalti di servizi;
7. considerando che tra questi settori esclusi figurano quelli riguardanti l'acqua, l'energia ed i trasporti nonché, nel quadro della direttiva 77/62/CEE, il settore delle telecomunicazioni;
8. considerando che la loro esclusione era principalmente giustificata dal fatto che gli enti che gestiscono tali servizi sono in alcuni casi disciplinati dal diritto pubblico, mentre in altri sono disciplinati dal diritto privato;
9. considerando che la necessità di assicurare una effettiva liberalizzazione del mercato ed un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione degli appalti in questi settori esige che gli enti interessati siano definiti in modo diverso dal semplice riferimento alla loro qualificazione giuridica;
10. considerando che nei quattro settori contemplati dalla presente direttiva i problemi che occorre risolvere sono di natura analoga ed è quindi possibile trattarli in un unico dispositivo;
11. considerando che uno dei principali motivi per cui gli enti che operano in questi settori non procedono ad appelli alla concorrenza a livello europeo è la naturale chiusura dei mercati nei quali essi operano, dovuta alla concessione, da parte delle autorità nazionali, di diritti speciali o esclusivi per l'approvvigionamento, la

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 176 del 13. 7. 1992, pag. 136 e
GU n. C 150 del 31. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 89/440/CEE (GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 88/295/CEE (GU n. L 127 del 20. 5. 1988, pag. 1).

messa a disposizione o la gestione di reti che forniscono il servizio di cui trattasi, lo sfruttamento di una data area geografica per un fine determinato, la messa a disposizione o lo sfruttamento di reti pubbliche di telecomunicazioni o la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

12. considerando che un altro motivo importante per cui manca in tali settori una concorrenza a livello comunitario è costituito dai diversi modi che le autorità nazionali utilizzano per influenzare il comportamento di detti enti, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni nei relativi capitali sociali o la rappresentanza negli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tali enti;
13. considerando che la presente direttiva non deve estendersi alle attività degli enti in questione che si svolgono al di fuori dei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti o delle telecomunicazioni, o che, pur rientrando in questi settori, sono nondimeno direttamente esposte alla concorrenza in mercati il cui accesso non è limitato;
14. considerando che è opportuno che tali enti applichino disposizioni comuni in materia di procedure d'appalto per le loro attività relative all'acqua; che alcuni enti sono finora rientrati nel campo d'applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE relativamente alle loro attività in materia di progetti per opere di ingegneria idraulica, di irrigazione, di drenaggio e di eliminazione e trattamento delle acque di scarico;
15. considerando, tuttavia, che le norme relative alle procedure di appalto del tipo di quelle che vengono proposte per gli appalti di forniture risultano inadeguate per gli acquisti d'acqua, tenuto conto della necessità di approvvigionarsi presso fonti vicino al luogo di utilizzo;
16. considerando che, se sono soddisfatte particolari condizioni, lo sfruttamento di un'area geografica a fini di prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi può essere soggetto ad un regime alternativo che consenta di raggiungere lo stesso obiettivo di apertura dei mercati; che la Commissione deve assicurare il controllo del rispetto di tali condizioni da parte degli Stati membri che applicano tale regime alternativo;
17. considerando che la Commissione ha annunciato che proporrà misure volte ad eliminare, entro il 1992, gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità; che norme sulle procedure d'appalto del tipo di quelle che sono proposte per gli appalti di forniture non consentirebbero di superare gli ostacoli esistenti per l'acquisto di energia e di combustibili nel settore dell'energia; che non è opportuno, pertanto, includere tali acquisti di energia tra gli scopi della presente direttiva, pur considerando che tale situazione sarà riesaminata dal Consiglio sulla base di una relazione e delle proposte della Commissione;
18. considerando che i regolamenti (CEE) n. 3975/87 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 3976/87 ⁽²⁾, la direttiva 87/601/CEE ⁽³⁾ e la decisione 87/602/CEE ⁽⁴⁾ mirano ad introdurre un maggior grado di concorrenza tra gli enti che forniscono servizi di trasporto aereo al pubblico e che, pertanto, non è opportuno, per il momento, includere tali enti nella sfera d'applicazione della presente direttiva, ma che la situazione dovrebbe essere ulteriormente riesaminata alla luce dei progressi realizzati riguardo a detta concorrenza;
19. considerando che, vista la concorrenza esistente nei trasporti marittimi comunitari, non sarebbe opportuno sottoporre la maggior parte degli appalti in questo settore a procedure particolareggiate; che la situazione dei trasportatori marittimi che gestiscono «ferry» marittimi deve essere sorvegliata; che determinati servizi di «ferry» costieri o fluviali gestiti da autorità pubbliche non debbono più essere esclusi dal campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE;
20. considerando che occorre facilitare il rispetto delle disposizioni relative alle attività non contemplate dalla presente direttiva;
21. considerando che le norme per l'aggiudicazione degli appalti di servizi devono avvicinarsi il più possibile a quelle che disciplinano gli appalti di forniture e di lavori, oggetto della presente direttiva;
22. considerando che è necessario evitare intralci alla libera prestazione dei servizi; che pertanto i prestatori di servizi possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche; che la presente direttiva non pregiudica tuttavia l'applicazione, a livello nazionale, delle norme relative alle condizioni di esercizio di un'attività o di una professione purché esse siano compatibili con il diritto comunitario;
23. considerando che, per l'applicazione delle norme procedurali ed a fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi consiste nel suddividere tale settore in categorie corrispondenti a particolari voci di una nomenclatura comune; che gli allegati XVII A e XVII B della presente direttiva si riferiscono alla nomenclatura CPC (classificazione comune dei prodotti) delle Nazioni Unite; che in futuro detta nomenclatura potrà essere sostituita da una nomenclatura comunitaria; che è pertanto necessario preve-

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 9.

(3) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 12.

(4) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 19.

- dere la possibilità di adeguare in conseguenza il riferimento alla nomenclatura CPC negli allegati XVII A e XVII B;
24. considerando che la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente direttiva soltanto nella misura in cui si fonda su contratti d'appalto; che la prestazione di servizi su altra base, quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o contratti di lavoro, esula dal campo d'applicazione della presente direttiva;
25. considerando che, a norma dell'articolo 130F del trattato, l'incoraggiamento della ricerca e dello sviluppo costituisce uno dei mezzi per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e che l'apertura degli appalti pubblici favorirà la realizzazione di questo obiettivo; che il cofinanziamento dei programmi di ricerca non dovrebbe rientrare nella presente direttiva; che la presente direttiva non riguarda quindi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'organismo aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale organismo aggiudicatore;
26. considerando che i contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la locazione di terreni, edifici esistenti o altri immobili presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti;
27. considerando che i servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone scelti all'uopo mediante opportuni accordi o procedimenti di selezione, secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme sugli appalti;
28. considerando che gli appalti di servizi contemplati nella presente direttiva non comprendono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
29. considerando che la presente direttiva non si applica agli appalti quando vengono dichiarati segreti o quando possono pregiudicare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato o quando sono aggiudicati in base ad altre norme stabilite da accordi internazionali vigenti o da organizzazioni internazionali;
30. considerando che in determinate circostanze i contratti comportanti un'unica fonte di approvvigionamento designata possono venir esentati in tutto od in parte dall'applicazione della presente direttiva;
31. considerando che gli obblighi internazionali della Comunità o degli Stati membri non sono pregiudicati dalle disposizioni della presente direttiva;
32. considerando che occorre escludere taluni appalti di servizi aggiudicati ad un'impresa collegata la cui attività principale in materia di servizi consista nel prestare tali servizi al gruppo cui appartiene e non nel commercializzarli sul mercato;
33. considerando che per un periodo transitorio l'applicazione integrale della presente direttiva deve limitarsi agli appalti di servizi per cui le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita del commercio transfrontaliero; che i contratti relativi a servizi d'altro genere devono essere sottoposti ad osservazione per un determinato periodo di tempo prima di decidere in merito all'applicazione integrale della presente direttiva; che è necessario istituire in detta direttiva un sistema per tale osservazione il quale consenta altresì agli interessati di scambiarsi le pertinenti informazioni;
34. considerando che le norme comunitarie sul reciproco riconoscimento di diplomi, certificati od altri documenti atti a comprovare una qualifica formale si applicano ai casi in cui si esiga la prova di una particolare qualifica per poter partecipare ad una procedura d'appalto o ad un concorso di progettazione;
35. considerando che i prodotti, lavori o servizi devono essere descritti facendo riferimento a specifiche europee; che, onde assicurare che un prodotto, un lavoro o un servizio risponda all'uso al quale è destinato dall'ente aggiudicatore, detto riferimento può essere completato da specifiche, che non devono modificare la natura della soluzione tecnica o delle soluzioni tecniche offerte dalle specifiche europee;
36. considerando che nel quadro della presente direttiva trovano applicazione i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento delle norme, delle specifiche tecniche e di metodi di fabbricazione nazionali;
37. considerando che occorre garantire per le imprese comunitarie l'accesso all'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi nei paesi terzi; che a questo scopo, ove si riscontri che tale accesso è limitato di diritto o di fatto, la Comunità deve cercare di rimediare alla situazione; che in determinate circostanze deve essere possibile prendere provvedimenti in merito all'accesso delle imprese del paese terzo in questione — o all'ammissibilità delle offerte da questo provenienti — agli appalti di servizi di cui alla presente direttiva;
38. considerando che gli enti aggiudicatori, nel definire di comune accordo con i candidati i termini per la ricezione delle offerte, rispettano il principio della non discriminazione; che in mancanza di tale accordo è necessario prevedere disposizioni adeguate;

39. considerando che potrebbe rivelarsi utile migliorare la trasparenza nel settore degli obblighi relativi alla tutela e alle condizioni di lavoro vigenti nello Stato membro nel quale verranno eseguiti i lavori;
40. considerando che è opportuno che le disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti pubblici a favore dello sviluppo regionale rispondano agli obiettivi della Comunità e siano conformi ai principi del trattato;
41. considerando che gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte anormalmente basse soltanto dopo aver chiesto, per iscritto, spiegazioni sulla composizione dell'offerta;
42. considerando che, in presenza di offerte equivalenti originarie di paesi terzi, occorre dare la preferenza, entro certi limiti, ad un'offerta di origine comunitaria;
43. considerando che la presente direttiva non deve pregiudicare la posizione della Comunità nei negoziati internazionali in corso o futuri;
44. considerando che, in funzione dell'esito di detti negoziati internazionali, la presente direttiva, previa decisione del Consiglio, si dovrà applicare anche ad offerte non comunitarie;
45. considerando che le disposizioni che gli enti interessati applicheranno devono stabilire un quadro per una sana prassi commerciale e preservare la massima flessibilità;
46. considerando che, a fronte di tale flessibilità e nell'interesse della reciproca fiducia, occorre garantire un livello minimo di trasparenza ed adottare metodi adeguati per vigilare sull'applicazione della presente direttiva;
47. considerando che è necessario adeguare le disposizioni delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE per predisporre campi di applicazione ben definiti; che il campo di applicazione della direttiva 71/305/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione degli appalti nei settori dell'acqua e delle telecomunicazioni; che il campo di applicazione della direttiva 77/62/CEE non deve essere ridotto, ad eccezione di taluni appalti nel settore dell'acqua; che il campo di applicazione delle direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE non deve tuttavia essere esteso agli appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali che, pur svolgendo attività economiche di carattere commerciale o industriale, appartengano all'amministrazione dello

Stato; che tuttavia taluni appalti aggiudicati da trasportatori terrestri, aerei, marittimi, costieri o fluviali appartenenti all'amministrazione statale e effettuati per soddisfare esclusivamente esigenze pubbliche debbono essere contemplati da dette direttive;

48. considerando che la presente direttiva dovrà essere riesaminata in base all'esperienza acquisita;
49. considerando che l'apertura dei mercati nei settori contemplati dalla presente direttiva potrebbe avere effetti negativi sull'economia del Regno di Spagna; che le economie della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese dovranno sostenere sforzi ancora più rilevanti; che è opportuno accordare a tali Stati membri periodi supplementari adeguati per attuare la presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) «*Autorità pubbliche*»: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti territoriali o enti di diritto pubblico.

Si considera ente di diritto pubblico ogni ente:

- istituito allo scopo specifico di provvedere ad esigenze di pubblico interesse, che non abbiano carattere industriale o commerciale,
 - dotato di personalità giuridica, e
 - la cui attività è finanziata in via maggioritaria dallo Stato, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico o la cui gestione è sottoposta al controllo di questi ultimi o il cui consiglio d'amministrazione, consiglio direttivo o consiglio di vigilanza è composto da membri, più della metà dei quali sia nominata dallo Stato membro, dagli enti territoriali o da altri enti di diritto pubblico.
- 2) «*Imprese pubbliche*»: le imprese su cui le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che discipli-

nano le imprese in questione. L'influenza dominante è presunta quando le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, riguardo ad un'impresa:

- detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa, oppure
- controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le parti emesse dall'impresa, oppure
- hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del consiglio direttivo o del consiglio di vigilanza.

3) «*Impresa collegata*»: qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e relativa ai conti consolidati ⁽¹⁾, ovvero, nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, qualsiasi impresa sulla quale l'ente aggiudicatore eserciti, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo nonché qualsiasi impresa che eserciti un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore ovvero, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in forza di proprietà, partecipazione finanziaria o norme interne.

4) «*Appalti di forniture, di lavori e di servizi*»: i contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 e un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, che hanno per oggetto:

- a) quando si tratta di appalti di forniture, l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto con o senza opzione per l'acquisto di prodotti;
- b) quando si tratta di appalti di lavori, l'esecuzione, o l'esecuzione e la progettazione insieme, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI. Questi appalti possono comportare inoltre le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;
- c) quando si tratta di appalti di servizi, qualsiasi oggetto diverso da quelli di cui alle lettere a) e b) e ad esclusione:
 - i) dei contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni immobiliari: tutta-

via, i contratti di servizi finanziari conclusi parallelamente, preventivamente o successivamente al contratto di acquisizione o di locazione, qualunque ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;

- ii) dei contratti aventi per oggetto servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonica mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;
- iii) dei contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- iv) dei contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- v) contratti di lavoro;
- vi) dei contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale ente.

Gli appalti che includono servizi e forniture sono considerati appalti di forniture quando il valore totale delle forniture è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.

5) «*Accordo-quadro*»: l'accordo tra uno degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 2 ed uno o più fornitori, imprenditori o prestatori di servizi, che è inteso a fissare le condizioni, soprattutto per quanto riguarda i prezzi ed eventualmente i quantitativi previsti, degli appalti da aggiudicare nel corso di un determinato periodo.

6) «*Offerente*»: il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi che presenta un'offerta; «*candidato*»: colui che sollecita un invito a partecipare ad una procedura ristretta o negoziata; il prestatore di servizi può essere una persona fisica o giuridica, inclusi gli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2.

7) «*Procedure aperte, ristrette o negoziate*»: le procedure di aggiudicazione utilizzate dagli enti aggiudicatori, nell'ambito delle quali:

- a) nel caso delle procedure aperte, ogni fornitore o imprenditore o prestatore di servizi interessato può presentare un'offerta;
- b) nel caso delle procedure ristrette, soltanto i candidati invitati dall'ente aggiudicatore possono presentare un'offerta;
- c) nel caso delle procedure negoziate, l'ente aggiudicatore consulta i fornitori, gli imprenditori o i prestatori di servizi di propria scelta e negozia le condizioni dell'appalto con uno o più di essi.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/605/CEE (GU n. L 317 del 16. 11. 1990, pag. 60).

- 8) «*Specifiche tecniche*»: i requisiti tecnici menzionati in particolare nei capitoli di oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio in modo che essi rispondano all'uso cui sono destinati dall'ente aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che l'ente aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere.
- 9) «*Norma*»: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio.
- 10) «*Norma europea*»: ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norma europea (EN)» o «documento di armonizzazione (HD)», conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto «norma europea per le telecomunicazioni (ETS)».
- 11) «*Specificata tecnica comune*»: la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 12) «*Omologazione tecnica europea*»: una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali dev'essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni d'impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾.
- L'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro.
- 13) «*Specificata europea*»: una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.
- 14) «*Rete pubblica di telecomunicazioni*»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
- Per «*punto terminale della rete*» si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa.
- 15) «*Servizi pubblici di telecomunicazioni*»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificamente incaricato in particolare uno o più enti di telecomunicazioni.
- «*Servizi di telecomunicazioni*»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;
- 16) «*Concorsi di progettazione*»: le procedure nazionali che permettono all'ente aggiudicatore di acquisire, soprattutto nel campo dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione dati, un piano o un progetto selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza attribuzione di premi.

Articolo 2

1. La presente direttiva si applica agli enti aggiudicatori che:

- sono autorità pubbliche o imprese pubbliche che svolgono una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2;
- non essendo autorità pubbliche o imprese pubbliche annoverano tra le loro attività una o più attività tra quelle di cui al paragrafo 2 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente di uno Stato membro.

2. Le attività che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva sono le seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

a) messa a disposizione o gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di:

- i) acqua potabile; oppure
- ii) elettricità; oppure
- iii) gas o energia termica;

oppure l'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di tali reti;

b) sfruttamento di un'area geografica ai fini della:

- i) prospezione o estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, oppure
- ii) messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, porti marittimi o interni, nonché altri impianti terminali di trasporto;

c) gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, sistemi automatici, tranvia, filovia, autobus o cavo.

Per quanto riguarda i servizi di trasporto, è considerata come rete quella in cui il servizio viene fornito in base a condizioni stabilite da una autorità competente di uno Stato membro, quali le condizioni relative ai percorsi da effettuare, alla capacità di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;

d) messa a disposizione o gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazioni.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b) i diritti speciali o esclusivi sono diritti che risultano da una autorizzazione conferita da un'autorità competente dello Stato membro interessato mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività definita al paragrafo 2.

Si ritiene che un ente aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi, in particolare quando:

- a) per la costruzione delle reti o per l'installazione delle strutture di cui al paragrafo 2 tale ente ha il diritto di avvalersi di una procedura di espropriazione per pubblica utilità o dell'imposizione di una servitù, o ha il diritto di utilizzare il suolo, il sottosuolo e lo spazio sovrastante la pubblica via per installare gli impianti della rete;
- b) nel caso del paragrafo 2, lettera a), tale ente approvvigiona di acqua potabile, elettricità, gas o energia termica una rete a sua volta gestita da un ente che fruisce di diritti speciali o esclusivi conferiti da un'autorità competente dello Stato membro interessato.

4. La fornitura al pubblico di un servizio di trasporto mediante autobus non è considerata come un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera c), qualora altri enti possano

liberamente fornire tale servizio, sul piano generale o in una zona geografica circoscritta, alle stesse condizioni previste per gli enti aggiudicatori.

5. L'alimentazione con acqua potabile, elettricità, gas o energia termica di reti per la fornitura di un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore diverso dalle autorità pubbliche non è considerata un'attività ai sensi del paragrafo 2, lettera a) quando:

a) nel caso dell'acqua potabile o dell'elettricità:

- la produzione di acqua potabile o di elettricità da parte dell'ente interessato avviene poiché il suo consumo è necessario per l'esercizio di una attività diversa da quella prevista dal paragrafo 2, e
- l'alimentazione della rete pubblica dipende soltanto dal consumo proprio dell'ente e non ha superato il 30 % della produzione totale di acqua potabile o di energia dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso;

b) nel caso del gas o dell'energia termica:

- la produzione di gas o di energia termica da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di una attività diversa da quella di cui al paragrafo 2, e
- l'alimentazione della rete pubblica mira a fruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 % della cifra d'affari dell'ente considerata la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

6. Gli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X rispondono ai criteri sopra specificati. Per far sì che gli elenchi siano il più completi possibile, gli Stati membri notificano alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi elenchi. La Commissione rivede gli allegati da I a X conformemente alla procedura di cui all'articolo 40.

Articolo 3

1. Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di prevedere che lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido non sia considerato una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i) o che gli enti non siano considerati fruitori di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) per sfruttare una o più di tali attività, quando sono soddisfatte tutte le condizioni che seguono, tenuto conto delle pertinenti disposizioni nazionali concernenti dette attività:

- a) quando è richiesta un'autorizzazione per sfruttare l'area geografica, anche altri enti sono liberi di chiedere l'autorizzazione alle stesse condizioni cui sono sottoposti gli enti aggiudicatori;

- b) le capacità tecniche e finanziarie che gli enti devono avere per esercitare attività speciali sono fissate prima della valutazione dei meriti rispettivi dei candidati in gara per ottenere l'autorizzazione;
 - c) l'autorizzazione ad esercitare tali attività è concessa sulla base di criteri obiettivi per quanto riguarda i mezzi previsti per effettuare la prospezione o l'estrazione, che vengono fissati e pubblicati prima della presentazione delle domande di autorizzazione; detti criteri devono essere applicati in modo non discriminatorio;
 - d) tutte le condizioni ed i requisiti relativi all'esercizio o alla cessazione dell'attività, comprese le disposizioni relative agli obblighi connessi all'esercizio, ai canoni e alla partecipazione al capitale o al reddito degli enti, sono stabiliti e messi a disposizione prima della presentazione della domanda di autorizzazione e devono essere applicati in modo non discriminatorio; qualsiasi mutamento riguardante tali condizioni e requisiti deve essere applicato a tutti gli enti interessati o essere modificato in modo non discriminatorio; tuttavia, non è necessario fissare gli obblighi connessi all'esercizio se non immediatamente prima della concessione dell'autorizzazione;
 - e) nessuna legge, regolamento o necessità amministrativa, nessun accordo o intesa può obbligare gli enti aggiudicatori a fornire informazioni sulle fonti presenti o previste in futuro relative ai propri acquisti, tranne che su richiesta di autorità nazionali ed esclusivamente al fine degli obiettivi menzionati dall'articolo 36 del trattato.
2. Gli Stati membri che applicano le disposizioni del paragrafo 1 controllano, attraverso le condizioni di autorizzazione o altre opportune misure, che ciascun ente:
- a) osservi i principi della non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di forniture, di lavori e di servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mette a disposizione delle imprese relativamente alle proprie intenzioni di stipulazione di appalti;
 - b) comunichi alla Commissione, nelle condizioni che questa definirà conformemente all'articolo 40, le informazioni relative alla concessione degli appalti.

3. Quanto alle concessioni o autorizzazioni individuali rilasciate prima della data in cui gli Stati membri mettono in applicazione la presente direttiva conformemente all'articolo 45, il paragrafo 1, lettere a), b), e c) non si applica se a quella data altri enti sono liberi di chiedere un'autorizzazione per lo sfruttamento di un'area geografica ai fini della prospezione o dell'estrazione di petrolio, gas naturale, carbone o altro combustibile solido, su base non discriminatoria ed in funzione di criteri obiettivi. Il paragrafo 1,

lettera d) non si applica quando le condizioni e i requisiti sono stati fissati, applicati o modificati prima della data di cui sopra.

4. Se uno Stato membro desidera applicare il paragrafo 1, ne informa la Commissione comunicandole, a questo fine, le disposizioni legislative regolamentari o amministrative, gli accordi o le intese relativi all'osservanza delle condizioni elencate ai paragrafi 1 e 2.

La Commissione decide conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 5 a 8. Essa pubblica la propria decisione, con le motivazioni, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Ogni anno essa trasmette al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e ne riesamina l'applicazione nell'ambito della relazione di cui all'articolo 44.

Articolo 4

1. Nell'assegnare gli appalti di forniture, di lavori e di servizi e nell'organizzare concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure che vengono adeguate alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

3. All'atto della trasmissione delle specifiche tecniche ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, all'atto della qualificazione e della selezione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi ad all'atto dell'assegnazione degli appalti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti allo scopo di tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono.

4. La presente direttiva non limita il diritto dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi di esigere da un ente aggiudicatore, in conformità della legislazione nazionale, il rispetto della riservatezza delle informazioni che essi trasmettono.

Articolo 5

1. Gli enti aggiudicatori possono considerare un accordo-quadro come un appalto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 ed aggiudicarlo conformemente alla presente direttiva.

2. Gli enti aggiudicatori, qualora abbiano stipulato un accordo-quadro conformemente alle disposizioni della presente direttiva, possono ricorrere all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i) all'atto di aggiudicare appalti basati su questo accordo.

3. Qualora un accordo-quadro non sia stato stipulato conformemente alla presente direttiva, gli enti aggiudicatori non possono ricorrere all'articolo 20, paragrafo 2, lettera i).

4. Gli enti aggiudicatori non possono far ricorso agli accordi quadro in modo abusivo con l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 6

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori assegnano né ai concorsi di progettazione che essi indicano per scopi diversi dall'esercizio delle proprie attività, come descritte all'articolo 2, paragrafo 2, o per l'esercizio di dette attività in un paese non membro, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica nella Comunità.

2. Tuttavia, la presente direttiva si applica agli appalti assegnati o ai concorsi di progettazione indetti dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto i) che:

a) riguardano progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, ove il volume di acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti oltre il 20 % del volume totale reso disponibile da questi progetti o installazioni di irrigazione o drenaggio, o

b) riguardano lo smaltimento o il trattamento delle acque reflue.

3. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, qualsiasi attività che essi considerano esclusa in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle categorie di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

Articolo 7

1. La presente direttiva non si applica agli appalti assegnati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non usufruisce di alcun diritto speciale od esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, tutte le categorie di prodotti e di attività che essi considerano escluse in virtù del para-

grafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle categorie di prodotti e di attività che essa considera escluse. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

Articolo 8

1. La presente direttiva non si applica agli appalti che gli enti aggiudicatori che esercitano una attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) assegnano per acquisti esclusivamente destinati a permettere loro di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri enti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa area geografica e a condizioni sostanzialmente identiche.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione, dietro sua richiesta, i servizi che essi considerano esclusi in virtù del paragrafo 1. La Commissione, a titolo d'informazione, può pubblicare periodicamente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco dei servizi che essa considera esclusi. A tale riguardo, la Commissione tiene debitamente conto del carattere commerciale «riservato» a cui gli enti aggiudicatori possono richiamarsi allorché trasmettono dette informazioni.

Articolo 9

1. La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati nell'allegato I assegnano per l'acquisto di acqua;

b) agli appalti che gli enti aggiudicatori elencati negli allegati II, III, IV e V assegnano per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia.

2. Il Consiglio riesaminerà il paragrafo 1 allorché gli verrà sottoposta una relazione della Commissione, corredata di proposte appropriate.

Articolo 10

La presente direttiva non si applica agli appalti allorché essi sono dichiarati segreti dagli Stati membri o quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro interessato, oppure quando lo esige la tutela degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

Articolo 11

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati ad un ente che sia esso stesso un'ammini-

strazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, lettera b) della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽¹⁾, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Articolo 12

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- 1) ad un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato, tra uno Stato membro ed uno o più paesi terzi, riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; ogni accordo sarà comunicato alla Commissione, che potrà procedere alla consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE ⁽²⁾, o, in caso di accordi che disciplinano appalti assegnati da enti che esercitano un'attività descritta all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39;
- 2) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- 3) alla procedura specifica di un'organizzazione internazionale.

Articolo 13

1. La presente direttiva non si applica agli appalti di servizi:

- a) assegnati da un ente aggiudicatore ad un'impresa collegata;
- b) assegnati da un'impresa comune, costituita da più enti aggiudicatori per l'esercizio di attività ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, ad uno di questi enti aggiudicatori o ad un'impresa collegata ad uno degli enti aggiudicatori,

sempreché almeno l'80 % della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è collegata.

Allorché lo stesso servizio o servizi simili sono forniti da più di un'impresa collegata all'ente aggiudicatore, occorre tener conto della cifra d'affari totale nella Comunità risultante dalla fornitura di servizi da parte di queste imprese.

2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, dietro sua richiesta, le informazioni seguenti relative all'applicazione del paragrafo 1:

- i nomi delle imprese interessate;
- il tipo e il valore degli appalti di servizi in questione;
- gli elementi di prova che, a giudizio della Commissione, sono necessari per dimostrare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria soddisfano le condizioni del presente articolo.

Articolo 14

1. La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a:

- a) 400 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c);
- b) 600 000 ecu nel caso di appalti di forniture e di servizi assegnati dagli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d);
- c) 5 000 000 di ecu nel caso di appalti di lavori.

2. Ai fini del calcolo dell'importo stimato di un appalto di servizi l'ente aggiudicatore si basa sulla remunerazione complessiva del prestatore di servizi tenendo conto degli elementi di cui ai paragrafi da 3 a 13.

3. Ai fini del calcolo dell'importo stimato degli appalti di servizi finanziari si tiene conto degli importi seguenti:

- nel caso dei servizi assicurativi, del premio da pagare;
- nel caso dei servizi bancari e degli altri servizi finanziari, di onorari, commissioni, interessi e altre forme di remunerazione;
- nel caso degli appalti che comportano progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.

4. Quando si tratta di appalti di forniture aventi per oggetto il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, deve essere preso come base per il calcolo del valore dell'appalto:

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 15. Decisione modificata, da ultimo, dalla direttiva 77/63/CEE (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 15).

a) per gli appalti aventi una durata determinata, se quest'ultima è pari o inferiore a dodici mesi, il valore totale stimato per la durata dell'appalto oppure, se quest'ultima è superiore a dodici mesi, il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

b) per gli appalti aventi una durata indeterminata o qualora sussistano dubbi sulla durata dell'appalto, il valore prevedibile dei versamenti da effettuare nel corso dei primi quattro anni.

5. Nel caso di appalti di servizi che non fissino un prezzo complessivo, la base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto è:

— se trattasi di appalto di durata determinata, ove questa sia pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;

— se trattasi di appalto di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

6. Quando un appalto di forniture o di servizi prevede esplicitamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, del leasing, della locazione o dell'acquisto a riscatto, ivi comprese le opzioni.

7. Quando si tratta di un acquisto di forniture o di servizi per un determinato periodo attraverso una serie di appalti da attribuire ad uno o più fornitori o prestatori di servizi, oppure di appalti destinati ad essere rinnovati, il valore dell'appalto deve essere calcolato in base:

a) al costo totale degli appalti che sono stati stipulati nel corso dell'esercizio finanziario o dei dodici mesi precedenti e che presentano caratteristiche analoghe, corretto, ove possibile, in funzione delle modifiche prevedibili in termini di quantità o di valore che interverranno nei 12 mesi successivi, oppure

b) al valore totale degli appalti da aggiudicare nel corso dei dodici mesi successivi all'attribuzione del primo contratto, oppure in tutto il periodo di validità dell'appalto, se quest'ultimo è superiore a dodici mesi.

8. Il calcolo del valore stimato dell'appalto comprendente nel contempo servizi e forniture deve essere basato sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle quote rispettive. Tale calcolo comprende il valore dei lavori di posa e installazione.

9. Il calcolo del valore di un accordo-quadro deve essere basato sul valore massimo stimato di tutti gli appalti previsti per quel determinato periodo.

10. Il calcolo del valore di un appalto di lavori ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 deve essere basato sul valore totale dell'opera. Si intende per opera il risultato di un complesso di lavori di edilizia o di genio civile destinato a soddisfare di per sé una funzione economica e tecnica.

Quando, in particolare, una fornitura, un'opera o un servizio sono suddivisi in più lotti, il valore di ogni lotto deve essere preso in considerazione per la stima del valore indicato al paragrafo 1. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore al valore indicato al paragrafo 1, le disposizioni di questo paragrafo si applicano a tutti i lotti. Tuttavia, nel caso di appalti di lavori, gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 1 rispetto a lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA non superi un milione di ecu, sempreché il valore totale di questi lotti non superi il 20 % del valore di tutta la partita.

11. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli enti aggiudicatori includono nel valore stimato degli appalti di lavori il valore di tutte le forniture o di tutti i servizi necessari all'esecuzione dei lavori che essi mettono a disposizione dell'imprenditore.

12. Il valore delle forniture o dei servizi che non sono necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore di questo appalto allo scopo di sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi all'applicazione della presente direttiva.

13. Gli enti aggiudicatori non possono aggirare l'applicazione della presente direttiva suddividendo gli appalti o utilizzando modalità di calcolo particolari del valore degli appalti.

TITOLO II

Applicazione a due serie di criteri

Articolo 15

Gli appalti di forniture e di lavori e gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVIIA sono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli II, III e IV.

Articolo 16

Gli appalti aventi ad oggetto servizi compresi nell'allegato XVII B sono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.

Articolo 17

Gli appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato XVIA sia servizi elencati nell'allegato XVIB vengono aggiudicati conformemente alle disposizioni dei titoli III, IV e V qualora il valore dei servizi elencati nell'allegato XVIA risulti superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato XVIB. Negli altri casi essi vengono aggiudicati conformemente agli articoli 18 e 24.

TITOLO III

Specifiche tecniche e norme

Articolo 18

1. Gli enti aggiudicatori inseriscono specifiche tecniche nei documenti generali o nel capitolato d'oneri di ciascun appalto.

2. Le specifiche tecniche sono definite facendo riferimento a specifiche europee allorché esistono.

3. In assenza di specifiche europee le specifiche tecniche dovrebbero per quanto possibile essere definite in riferimento ad altre norme in uso nella Comunità.

4. Gli enti aggiudicatori definiscono le specifiche supplementari necessarie a completare le specifiche europee o le altre norme. A tal fine accordano una preferenza alle specifiche che indicano requisiti di rendimento piuttosto che caratteristiche concettuali o descrittive, a meno che, per ragioni obiettive, essi non ritengano inappropriato all'esecuzione dell'appalto il ricorso alle suddette specifiche.

5. Non possono essere introdotte specifiche tecniche che menzionino prodotti di una fabbricazione o di una provenienza determinata o procedimenti particolari e che abbiano l'effetto di favorire o eliminare talune imprese, a meno che tali specifiche tecniche siano giustificate dall'oggetto dell'appalto. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi e l'indicazione di un'origine o una provenienza determinata; tuttavia, tale indicazione accompagnata dalla dicitura «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere altrimenti descritto con specifiche sufficientemente precise e perfettamente comprensibili per tutti gli interessati.

6. Gli enti aggiudicatori possono derogare al paragrafo 2 qualora:

- a) sia tecnicamente impossibile stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto alle specifiche europee;
- b) l'applicazione del paragrafo 2 pregiudichi l'applicazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio

1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni ⁽¹⁾, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ⁽²⁾;

- c) l'adeguamento delle prassi esistenti alle specifiche europee obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già utilizzate oppure comporti costi o difficoltà tecniche sproporzionati. Gli enti aggiudicatori fanno ricorso a tale droga unicamente nel quadro di una strategia chiaramente definita e stabilita per iscritto in vista di un successivo passaggio a specifiche europee;
- d) la specifica europea di cui trattasi risulti essere non adatta all'applicazione particolare cui è destinata o non tenga conto degli sviluppi tecnici verificatisi dopo la sua adozione. Gli enti aggiudicatori che applicano tale deroga sono tenuti a comunicare al competente organismo di standardizzazione o agli altri organismi abilitati alla revisione delle specifiche europee, le ragioni che fanno loro ritenere inappropriate le specifiche europee e necessaria la loro revisione;
- e) il progetto in questione sia di natura autenticamente innovativa, cosicché l'applicazione di specifiche europee esistenti risulterebbe inadeguata.

7. I bandi pubblicati ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a) menzionano nel testo il ricorso al paragrafo 6.

8. Il presente articolo non pregiudica le norme tecniche obbligatorie purché esse siano compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 19

1. Gli enti aggiudicatori comunicano ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi interessati alla concessione dell'appalto che ne fanno domanda le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti che formano oggetto di avvisi indicativi periodici ai sensi dell'articolo 22.

2. Quando tali specifiche tecniche sono definite in documenti che sono disponibili per i fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati, la comunicazione del riferimento di tali documenti è considerata come sufficiente.

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

TITOLO IV

Procedure per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 20

1. Gli enti aggiudicatori possono scegliere una delle procedure definite nell'articolo 1, paragrafo 7, purché, fatto salvo il paragrafo 2, siano state rispettate le condizioni di concorrenza conformemente all'articolo 21.

2. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura senza rispettare le condizioni di concorrenza nei casi seguenti:

- a) quando in risposta ad una procedura con indizione di una gara non siano pervenute offerte appropriate, sempreché le condizioni iniziali dell'appalto non siano modificate sostanzialmente;
- b) nel caso degli appalti rispondenti esclusivamente a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non allo scopo di assicurare la redditività o il recupero delle spese di ricerca e di sviluppo, sempreché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di una gara per gli appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;
- c) quando, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti di esclusiva, l'appalto non può essere affidato che ad un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi determinato;
- d) nella misura strettamente necessaria, quando per l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte o ristrette non possono essere rispettati;
- e) nel caso degli appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente, o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore obblighi l'ente aggiudicatore ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche differenti, l'impiego o la manutenzione del quale comporterebbero incompatibilità o difficoltà sproporzionate;
- f) per i lavori o i servizi complementari che non figuravano nel progetto iniziale aggiudicato, né nel primo contratto concluso e che, a causa di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari per l'esecuzione dell'appalto, purché l'attribuzione sia fatta all'imprenditore o prestatore di servizi che esegue l'appalto iniziale;

— quando tali lavori o servizi complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per gli enti aggiudicatori;

— oppure quando tali lavori o servizi complementari, benché separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;

- g) nel caso degli appalti di lavori, quando si tratti di nuovi lavori che consistono nella ripetizione di opere simili affidate dagli stessi enti aggiudicatori all'impresa titolare del primo appalto, a condizione che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un appalto in seguito all'indizione di una gara; la possibilità del ricorso a questa procedura deve essere indicata in occasione dell'indizione di gara per il primo appalto e la somma complessiva prevista per il seguito dei lavori sarà presa in considerazione dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 14;
- h) quando si tratta di forniture quotate e acquistate in borsa;
- i) per gli appalti da aggiudicare sulla base di un accordo-quadro purché sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- j) per gli acquisti d'opportunità, qualora sia possibile acquistare forniture approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa che si è presentata in un periodo di tempo molto breve e per le quali il prezzo da pagare è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi normalmente praticati sul mercato;
- k) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente la propria attività commerciale ovvero presso curatori o liquidatori di un fallimento, di un concordato giudiziale o di procedure analoghe previste dalle norme legislative e regolamentari nazionali;
- l) quando l'appalto di servizi in questione consegua ad un concorso di progettazione organizzato conformemente alle disposizioni della presente direttiva e debba, in base alle norme vigenti, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso. In tal caso, tutti i vincitori del concorso debbono essere invitati a partecipare ai negoziati.

Articolo 21

1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, la concorrenza può essere assicurata:

- a) mediante un bando redatto conformemente all'allegato XII titolo A, B o C, o
- b) mediante un avviso periodico redatto conformemente all'allegato XIV, o
- c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione redatto conformemente all'allegato XIII.

2. Se la gara è indetta mediante un avviso periodico indicativo:

- a) l'avviso deve far specifico riferimento alle forniture, ai lavori o ai servizi che costituiranno l'oggetto dell'appalto;
- b) l'avviso deve indicare che l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata senza successiva pubblicazione di una comunicazione di bando di gara e chiedere alle imprese interessate di manifestare per iscritto il loro interesse;
- c) gli enti aggiudicatori invitano successivamente tutti i candidati a confermare il loro interesse sulla base delle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di dare inizio alla selezione degli offerenti o dei partecipanti ad un negoziato.

3. Se la concorrenza è assicurata mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata saranno selezionati tra i candidati qualificati secondo detto sistema.

4. Nel caso dei concorsi di progettazione la gara viene indetta mediante bando redatto conformemente all'allegato XVII.

5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 22

1. Gli enti aggiudicatori comunicano, almeno una volta all'anno, mediante un avviso indicativo periodico:

- a) nel caso di appalti di forniture, il totale degli appalti, per settori di prodotti, il cui valore stimato, a norma dell'articolo 14, è pari o superiore a 750 000 ecu e che essi intendono assegnare nel corso dei dodici mesi successivi;
- b) nel caso di appalti di lavori, le caratteristiche essenziali di detti appalti di lavori che gli enti aggiudicatori intendono assegnare ed i cui valori stimati non siano inferiori alla soglia fissata nell'articolo 14, paragrafo 1.
- c) nel caso di appalti di servizi, l'importo totale previsto degli appalti di servizi, per ciascuna delle categorie elencate nell'allegato XVII A, che intendono aggiudicare nei 12 mesi successivi, e il cui valore stimato in base alle disposizioni dell'articolo 14 sia pari o superiore a 750 000 ecu.

2. L'avviso sarà elaborato in conformità dell'allegato XIV e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. Quando l'avviso viene utilizzato come mezzo di indizione in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), esso deve essere pubblicato al massimo 12 mesi prima della data di spedizione dell'invito di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c). L'ente aggiudicatore rispetta altresì i termini previsti all'articolo 26, paragrafo 2.

4. Gli enti aggiudicatori possono, in particolare, pubblicare avvisi periodici indicativi, relativi a progetti importanti, senza ripetere l'informazione già inclusa in un avviso periodico indicativo precedente, a condizione che venga chiaramente indicato che tali avvisi sono avvisi supplementari.

Articolo 23

1. Il presente articolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore al valore di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2. Il presente articolo si applica in tutti i casi di concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e dei versamenti a favore dei partecipanti sia pari o superiore a 400 000 ecu per quanto riguarda i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e a 600 000 ecu per quanto concerne i concorsi indetti dagli enti che esercitano una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

3. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità dei requisiti del presente articolo e sono messe a disposizione di quanti siano interessati a partecipare ai concorsi.

4. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata

- al territorio di un solo Stato membro o ad una parte di esso;
- per il fatto che ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

5. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori. Comunque, per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si deve tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

6. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Ogniqualvolta ai partecipanti ad un concorso sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve egualmente possedere la stessa qualificazione o una equipollente.

La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo, e unicamente in base ai criteri specificati nel bando di concorso previsto nell'allegato XVII.

Articolo 24

1. Gli enti aggiudicatori che hanno assegnato un appalto o espletato un concorso di progettazione comunicano alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto e alle condizioni che la Commissione stessa dovrà definire in virtù della procedura di cui all'articolo 40, i risultati della procedura di aggiudicazione mediante un avviso redatto conformemente all'allegato XV o all'allegato XVIII.

2. Le informazioni fornite nella sezione I dell'allegato XV o nell'allegato XVIII sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. A tale riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale «riservato» fatto presente dagli enti aggiudicatori all'atto della trasmissione di tali informazioni, per quanto riguarda i punti 6 e 9 dell'allegato XV.

3. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi che rientrano nella categoria n. 8 dell'allegato XVI, cui si applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono, per quanto riguarda il punto 3 dell'allegato XV, limitarsi ad indicare l'oggetto principale dell'appalto, in base alla classificazione dell'allegato XVI. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano gli appalti di servizi della categoria n. 8 dell'allegato XVI, cui non si applica l'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), possono limitare le informazioni al punto 3 dell'allegato XV allorché ciò sia necessario a motivo di preoccupazioni di riservatezza commerciale. Tuttavia essi debbono vigilare affinché le informazioni pubblicate in relazione a questo punto siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle contenute nel bando di indizione di gara pubblicato in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1 oppure, laddove sia utilizzato un sistema di qualificazione, affinché esse siano almeno altrettanto particolareggiate quanto quelle della categoria di cui all'articolo 30, paragrafo 7. Nei casi elencati nell'allegato XVII, gli enti aggiudicatori precisano nell'avviso se acconsentono, o meno, a che sia pubblicato.

4. Le informazioni fornite nella sezione II dell'allegato XV non sono pubblicate salvo che, in forma semplificata, per motivi statistici.

Articolo 25

1. Gli enti aggiudicatori devono essere in grado di fornire la prova della data di spedizione degli avvisi di cui agli articoli da 20 a 24.

2. Gli avvisi e i bandi vengono pubblicati per esteso, nella lingua originale, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella banca dati TED. Un riassunto degli elementi importanti di ogni avviso o bando di gara viene pubblicato nelle altre lingue ufficiali della Comunità; il testo originale è il solo facente fede.

3. L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee pubblica gli avvisi e i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione. In casi eccezionali ed in risposta ad una richiesta dell'ente aggiudicatore, esso farà in modo di pubblicare il bando di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) entro cinque giorni, purché il bando gli sia stato inviato per posta elettronica, telex o telefax. Ciascun numero della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* che contenga uno o più bandi di gara o avvisi riproduce il modello o i modelli ad essi relativi.

4. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono a carico della Comunità.

5. Gli appalti o i concorsi di progettazione per i quali viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un bando di gara a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 o paragrafo 4, non devono essere oggetto di nessun'altra pubblicazione, con altri mezzi, prima dell'invio di tale bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Ogni altra pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 26

1. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte è stabilito dagli enti aggiudicatori in modo da non essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara. Questo termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a trentasei giorni se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un avviso, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1.

2. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione preventiva del bando di gara, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il termine per la ricezione delle richieste di partecipazione, in risposta ad un bando pubblicato in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), o ad un invito degli

enti aggiudicatori in virtù dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), è di norma pari almeno a cinque settimane a decorrere dalla data di spedizione del bando o dell'invito e comunque non inferiore al termine di pubblicazione previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, più dieci giorni;

- b) il termine di ricezione delle offerte può essere fissato di concerto tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, sempreché tutti gli offerenti dispongano di un termine identico per la stesura e la presentazione delle offerte;
- c) qualora sia impossibile raggiungere un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un limite di tempo che, di norma, è pari almeno a tre settimane, e comunque non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare un'offerta; la durata del termine tiene conto in particolare dei fattori di cui all'articolo 28, paragrafo 3.

Articolo 27

Nel capitolato d'oneri l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente di comunicargli nella sua offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'imprenditore principale.

Articolo 28

1. Di norma gli enti aggiudicatori spediscono ai fornitori, agli imprenditori o ai prestatori di servizi i capitolati d'oneri e i documenti complementari entro i sei giorni successivi alla ricezione della domanda, sempreché detta domanda sia stata inoltrata in tempo utile.

2. Gli enti aggiudicatori comunicano le informazioni supplementari sui capitolati d'oneri, purché richieste in tempo utile, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

3. Quando le offerte richiedono l'esame di una documentazione voluminosa, comè nel caso di prolisse specifiche tecniche, una visita dei luoghi o una verifica sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, se ne deve tener conto nel fissare gli opportuni termini di scadenza.

4. Gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti. La lettera d'invito è corredata del capitolato d'oneri e dei documenti complementari. Essa contiene almeno:

- a) l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti complementari e il termine per la presenta-

zione di tale richiesta, l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve eventualmente essere versata per ottenere tali documenti;

- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) un riferimento a qualsiasi bando di gara pubblicato;
- d) l'indicazione dei documenti che devono eventualmente essere allegati;
- e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara o nell'avviso;
- f) ogni altra condizione particolare per la partecipazione all'appalto.

5. Le domande di partecipazione agli appalti e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per le vie più rapide possibile. Quando le domande di partecipazione sono inoltrate per telegramma, telex, telefax, telefono o con qualsiasi altro mezzo elettronico, esse devono essere confermate per lettera spedita prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, paragrafo 1, o dei termini stabiliti dagli enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2.

Articolo 29

1. L'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligato da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi, e che saranno applicabili ai lavori effettuati o ai servizi prestati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.

2. L'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni menzionate al paragrafo 1 chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori o prestati i servizi. Ciò non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 5, relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

TITOLO V

Qualificazione, selezione e aggiudicazione

Articolo 30

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, stabilire e gestire un sistema di qualificazione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi.

2. Il sistema, che può comprendere vari stadi di qualificazione, dev'essere gestito in base a criteri e norme obiettivi definiti dall'ente aggiudicatore. In tal caso quest'ultimo fa riferimento alle norme europee, qualora siano appropriate. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di qualificazione sono forniti, a richiesta, ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Gli aggiornamenti di detti criteri e norme sono comunicati ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati. Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi sia conforme ai suoi requisiti comunica il nome di detti enti o organismi ai fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.

4. Gli enti aggiudicatori devono informare i richiedenti della loro decisione in merito alla qualificazione entro un termine ragionevole. Se la decisione di qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore deve comunicare al richiedente entro i due mesi successivi alla presentazione le ragioni della proroga del termine e la data in cui la sua domanda sarà accolta o respinta.

5. Nel prendere la decisione in merito alla qualificazione o quando i criteri e le norme di qualificazione sono aggiornati, gli enti aggiudicatori non possono:

- imporre ad alcuni fornitori, imprenditori o prestatori di servizi condizioni amministrative, tecniche o finanziarie che non siano state imposte ad altri;
- esigere prove o pezze d'appoggio che siano un doppiopione della documentazione valida già disponibile.

6. I richiedenti la cui qualificazione è respinta devono essere informati di tale decisione e dei motivi del rifiuto. Tali motivi devono essere basati sui criteri di qualificazione di cui al paragrafo 2.

7. Viene conservato un elenco dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi qualificati; esso può essere diviso in categorie per tipo di appalti per la cui realizzazione vale la qualificazione.

8. Gli enti aggiudicatori possono porre fine alla qualificazione di un fornitore, imprenditore o prestatore di servizi solo per motivi basati sui criteri di cui al paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione deve essere preventivamente notificata per iscritto al fornitore, imprenditore o prestatore di servizi, indicandone la o le ragioni.

9. Il sistema di qualificazione deve essere oggetto di un avviso redatto conformemente all'allegato XIII e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, che indichi lo scopo del sistema di qualificazione e le modalità di

accesso alle norme che lo disciplinano. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso deve essere pubblicato annualmente. Quando il sistema ha durata inferiore basta un avviso iniziale.

Articolo 31

1. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati a una procedura di appalto ristretta o negoziata devono seguire a tal fine i criteri e le norme obiettivi da essi definiti che sono a disposizione dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi interessati.

2. I criteri utilizzati possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 23 della direttiva 71/305/CEE e all'articolo 20 della direttiva 77/62/CEE.

3. I criteri possono essere basati sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello giustificato dalla necessità di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti deve tener conto tuttavia dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.

Articolo 32

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.

Detti enti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Articolo 33

1. Le associazioni di fornitori, di imprenditori o prestatori di servizi sono autorizzate a fare offerte o a negoziare. Non può essere richiesta a tali associazioni la trasformazione in una forma giuridica determinata per proporre un'offerta o per negoziare, ma l'associazione prescelta può essere obbligata a subire tale trasformazione quando le è stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui detta trasformazione è necessaria per la buona esecuzione dell'appalto stesso.

2. I candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio di cui trattasi, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, è all'uopo richiesta la qualità di persona fisica o di persona giuridica.

3. Tuttavia, alle persone giuridiche può essere richiesto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio di cui trattasi.

Articolo 34

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali gli enti aggiudicatori si fondano per assegnare gli appalti sono:

a) l'offerta economicamente più vantaggiosa, il che comprende diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi: per esempio, il termine di consegna o di esecuzione, il costo di gestione, il rendimento, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, il prezzo; oppure

b) unicamente il prezzo più basso.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a), gli enti aggiudicatori menzionano nel capitolato d'onori o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.

3. Quando il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione le varianti, presentate da un offerente, che soddisfano i requisiti minimi da essi prescritti. Gli enti aggiudicatori indicano nel capitolato d'onori le condizioni minime che tali varianti devono rispettare nonché le modalità secondo cui devono essere presentate. Nel capitolato d'onori essi indicano se le varianti non sono autorizzate.

4. Gli enti aggiudicatori non possono rifiutare l'offerta di una variante per il solo fatto che è stata redatta con specifiche tecniche definite facendo riferimento a specifiche europee oppure a specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai requisiti essenziali ai sensi della direttiva 89/106/CEE.

5. Se, per un determinato appalto, talune offerte si presentano come anormalmente basse rispetto alla prestazione, prima di poterle rifiutare l'ente aggiudicatore richiede,

per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito alla composizione dell'offerta e verifica tale composizione tenendo conto delle giustificazioni fornite. Esso può fissare un termine ragionevole per la risposta.

L'ente aggiudicatore può accogliere spiegazioni che siano giustificate da criteri obiettivi, ivi compresa l'economia del metodo di costruzione o di fabbricazione, o dalle soluzioni tecniche adottate o dalle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui l'offerente può usufruire per l'esecuzione dell'appalto, o dall'originalità del prodotto o dell'opera proposti dall'offerente.

Gli enti aggiudicatori possono respingere le offerte che sono anormalmente basse in virtù della concessione di un aiuto di Stato unicamente se hanno consultato l'offerente e se quest'ultimo non è stato in grado di dimostrare che detto aiuto è stato notificato alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato o è stato da essa autorizzato. Gli enti aggiudicatori che respingono per tali motivi un'offerta ne informano la Commissione.

Articolo 35

1. L'articolo 27, paragrafo 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una normativa vigente al momento dell'adozione della presente direttiva e intesa a far beneficiare taluni offerenti di una preferenza, a condizione che detta normativa sia compatibile con il trattato.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, fino al 31 dicembre 1992 la presente direttiva non osta l'applicazione delle vigenti disposizioni nazionali sull'aggiudicazione degli appalti di forniture e di lavori che hanno come obiettivo la riduzione delle disparità regionali e la promozione della creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite da declino industriale, a condizione che dette disposizioni siano compatibili con il trattato e con gli obblighi internazionali della Comunità.

Articolo 36

1. Il presente articolo si applica alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi. Esso non pregiudica gli obblighi della Comunità e dei suoi Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta quando la parte dei prodotti originari dei paesi terzi, determinati conformemente al regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del

27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ⁽¹⁾, supera il 50 % del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Ai fini del presente articolo, è considerato prodotto fabbricato il software impiegato nelle attrezzature delle reti delle telecomunicazioni.

3. Fatto salvo il paragrafo 4, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 34, è accordata preferenza all'offerta che non può essere respinta ai sensi del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente ai sensi del presente articolo se la differenza di prezzo non supera il 3 %.

4. Tuttavia, un'offerta non deve essere preferita ad un'altra in virtù del paragrafo 3, quando la sua accettazione obbligherebbe l'ente aggiudicatore ad acquistare del materiale avente caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, che comporterebbe un'incompatibilità o difficoltà tecniche di utilizzazione o di manutenzione o costi sproporzionati.

5. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi cui il beneficio delle disposizioni della presente direttiva è stato esteso con decisione del Consiglio conformemente al paragrafo 1.

6. La Commissione presenterà al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del 1991, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

Articolo 37

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'indole generale incontrata in diritto o in pratica dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi in paesi terzi.

2. La Commissione riferisce al Consiglio prima del 31 dicembre 1994, e successivamente ad intervalli periodici, in

merito all'accesso agli appalti di servizi nei paesi terzi oltre che in merito alla situazione dei negoziati condotti con tali paesi a questo proposito, segnatamente in seno al GATT.

3. Ogniquale volta la Commissione riscontri, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 ovvero ad altre informazioni, che per quanto riguarda l'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo:

- a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo analogo a quello concesso dalla Comunità alle imprese del paese terzo;
- b) non accorda alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali ovvero possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure
- c) accorda alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità,

essa deve tentare presso il paese terzo interessato di porre rimedio a tale situazione.

4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o di subordinare a determinati limiti l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi:

- a) alle imprese disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;
- b) alle imprese collegate alle imprese di cui alla lettera a) che abbiano la propria sede sociale nella Comunità ma non presentino nessun legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;
- c) alle imprese che presentano offerte aventi ad oggetto servizi originari del paese terzo in questione,

per un periodo da determinare nella decisione. Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre dette misure di propria iniziativa ovvero dietro richiesta di uno Stato membro.

5. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi della Comunità nei confronti di paesi terzi.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 38

1. I controvalori in moneta nazionale delle soglie indicate all'articolo 14 sono, in linea di massima, rivisti ogni due

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3860/87 (GU n. L 363 del 23. 12. 1987, pag. 30).

anni, con effetto alla data prevista dalla direttiva 77/62/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture e servizi, ed alla data prevista della direttiva 71/305/CEE, per quanto riguarda le soglie degli appalti di lavori. Il calcolo di tali controvalori è effettuato sulla base della media dei valori giornalieri di tali monete espressi in ecu durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto il 1° gennaio. Tali controvalori sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* agli inizi del mese di novembre.

2. Le modalità di calcolo indicate al paragrafo 1 sono esaminate in virtù delle disposizioni dell'articolo 77/62/CEE.

Articolo 39

1. Per quanto riguarda gli appalti assegnati da enti aggiudicatori che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione è assistita da un comitato avente natura consultiva denominato comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. Il comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. La Commissione consulta il comitato sui seguenti argomenti:

- a) modifiche dell'allegato X;
- b) revisione dei controvalori delle soglie;
- c) norme in materia di appalti aggiudicati in virtù di accordi internazionali;
- d) revisione dell'applicazione della presente direttiva;
- e) modalità descritte nell'articolo 40, paragrafo 2, in merito agli avvisi e alle statistiche.

Articolo 40

1. Gli allegati da I a X sono riveduti conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 8 in modo che essi rispondano ai criteri definiti dall'articolo 2.

2. Le modalità di presentazione, invio, ricezione, traduzione, conservazione e distribuzione dei bandi e avvisi di cui agli articoli 21, 22 e 24 nonché delle statistiche di cui all'articolo 42 sono fissate in modo semplificativo, conformemente alla procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.

3. La nomenclatura di cui agli allegati XVIA e XVIB nonché il riferimento negli avvisi a voci specifiche della nomenclatura possono essere modificati secondo la procedura prevista ai paragrafi da 4 a 8.

4. Gli allegati riveduti e le modalità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici e, nel caso della revisione dell'allegato X, dal comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 39 della presente direttiva.

6. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato il progetto delle decisioni da adottare. Il comitato esprime il suo parere su questo progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del problema in questione, eventualmente procedendo a votazione.

7. Il parere viene messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figurì a verbale.

8. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto di tale parere.

Articolo 41

1. In merito ad ogni appalto, gli enti aggiudicatori conservano le informazioni atte a permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:

- a) la qualificazione e la selezione delle imprese, dei fornitori o prestatori di servizi e l'aggiudicazione degli appalti;
- b) il ricorso alle deroghe all'uso delle specifiche europee conformemente all'articolo 18, paragrafo 6;
- c) il ricorso a procedure senza concorrenza preliminare conformemente all'articolo 21, paragrafo 2;
- d) la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai titoli III, IV e V in virtù delle deroghe previste dal titolo I.

2. Le informazioni devono essere conservate almeno per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché durante questo periodo l'ente aggiudicatore possa fornire le informazioni necessarie alla Commissione, dietro richiesta di quest'ultima.

Articolo 42

1. Gli Stati membri provvedono a che la Commissione riceva ogni anno, nelle forme che dovranno essere stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 40, paragrafi da 4 a 8, una statistica riguardante il valore totale, ripartito per Stato membro e secondo ognuna delle categorie di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che risultano inferiori ai limiti di cui all'articolo 14 ma che, se non lo fossero, sarebbero contemplati dalle disposizioni della presente direttiva.

2. Le forme saranno stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 40 in modo da assicurarsi che:

- a) a scopo di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza possano essere esclusi, sempreché l'utilità delle statistiche non venga posta in discussione;
- b) il carattere riservato delle informazioni trasmesse venga rispettato.

Articolo 43

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 77/62/CEE è sostituito dal seguente testo:

«2. La presente direttiva non si applica:

- a) agli appalti stipulati nei settori di cui agli articoli 2, 7, 8 e 9 della direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativa alle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporti nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾ e agli appalti che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 di detta direttiva;
- b) alle forniture dichiarate segrete o la cui consegna richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o nei casi in cui lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza di detto Stato.

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.»

Articolo 44

Prima dello scadere di un periodo di quattro anni dall'entrata in applicazione della presente direttiva, la Commissione, in stretta cooperazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici, ne valuta l'attuazione e il campo d'applicazione, proponendo eventuali modifiche alla luce dei progressi compiuti in materia di liberalizzazione degli appalti e concorrenza. Per quanto riguarda gli enti che esercitano una delle attività definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), la Commissione agisce in stretta collaborazione con il comitato consultivo per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni.

Articolo 45

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le applicano al più tardi il 1° luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Tuttavia, il Regno di Spagna può disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1997 e la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese possono disporre che le misure di cui al paragrafo 1 siano applicabili solo a decorrere dal 1° gennaio 1998.

3. La direttiva 90/531/CEE cessa d'aver effetto a decorrere dalla data d'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, fatti salvi gli obblighi di questi ultimi per quanto riguarda i termini indicati all'articolo 37 di detta direttiva.

4. I riferimenti alla direttiva 90/531/CEE devono intendersi come riferimenti fatti alla presente direttiva.

Articolo 46

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui all'articolo 45, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 47

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 48

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. TRØJBORG

ELENCO DEGLI ALLEGATI

	pagina
ALLEGATO I: Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile	106
ALLEGATO II: Produzione, trasporto o distribuzione di elettricità	109
ALLEGATO III: Trasporto o distribuzione di gas o energia termica	111
ALLEGATO IV: Prospezione ed estrazione di petrolio e di gas	113
ALLEGATO V: Prospezione ed estrazione del carbone e di altri combustibili solidi	115
ALLEGATO VI: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari	117
ALLEGATO VII: Enti aggiudicatori nel settore dei servizi urbani di ferrovie, tramvie, filobus o autobus	119
ALLEGATO VIII: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature aeroportuali	122
ALLEGATO IX: Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali	124
ALLEGATO X: Gestione delle reti di telecomunicazioni od offerta di servizi di telecomunicazioni	126
ALLEGATO XI: Elenco delle attività professionali corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea (NACE)	128
ALLEGATO XII: A. Procedure aperte	129
B. Procedure ristrette	131
C. Procedure negoziate	132
ALLEGATO XIII: Avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione	133
ALLEGATO XIV: Avviso informativo periodico:	
A. Per gli appalti di forniture	134
B. Per gli appalti di lavori	134
C. Per gli appalti di servizi	134
ALLEGATO XV: Avviso relativo agli appalti aggiudicati	135
I. Informazioni per la pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i>	135
II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate	135
ALLEGATO XVI: A Servizi a norma dell'articolo 15	136
ALLEGATO XVI: B Servizi a norma dell'articolo 16	137
ALLEGATO XVII: Bando di concorso di progettazione	138
ALLEGATO XVIII: Risultati dei concorsi di progettazione	138

ALLEGATO I

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

BELGIO

Ente istituito con il *décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.*

Ente istituito con l'*arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.*

Ente istituito con l'*arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.*

Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la *loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.*

Enti per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti a norma del *code communal, article 147 bis, ter et quater, sur les régies communales.*

DANIMARCA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua, richiamati dall'articolo 3, paragrafo 3 della *lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.*

GERMANIA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle *Eigenbetriebsverordnungen* o delle *Eigenbetriebsgesetze* dei Länder (*Kommunale Eigenbetriebe*).

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle *Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit* dei Länder.

Enti la produzione di acqua ai sensi della *Gesetz über Wasser- und Bodenverbände vom 10. Februar 1937* e della *erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937.*

Enti (*Regiebetriebe*) per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle *Kommunalgesetze* e, in particolare, delle *Gemeindeordnungen der Länder.*

Enti istituiti a norma della *Aktiengesetz* del 6 settembre 1965 modificata da ultimo il 19 dicembre 1985 o della *GmbH-Gesetz* del 20 maggio 1898 modificata da ultimo il 15 maggio 1986, o aventi lo statuto giuridico di una *Kommanditgesellschaft*, che sono incaricate della produzione o della distribuzione di acqua in virtù di un contratto speciale stipulato con le autorità regionali o locali.

GRECIA

La Società di erogazione idrica di Atene (*Εταιρεία Υδρεύσεως — Αποχετεύσεως Πρωτευούσης*) istituita dalla legge 1068/80 del 23 agosto 1980.

La Società di erogazione idrica di Salonicco (*Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης*) che opera in forza del decreto presidenziale 61//1988.

La Società di erogazione idrica di Volos (*Εταιρεία Υδρεύσεως Βόλου*) che opera in forza della legge 890/1979.

Le Società comunali (*Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης*) per la produzione o distribuzione di acqua, istituite con la legge 1069/80 del 23 agosto 1980.

Consorzi di enti locali (*Σύνδεσμοι Ύδρευσης*) che operano in forza del Codice degli enti locali (*Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων*) promulgato con decreto presidenziale 76/1985.

SPAGNA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi della *Ley nº 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local* del *Real Decreto nº 781/1986 Texto Refundido Régimen local*.

— *Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.*

— *Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.*

FRANCIA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi dei seguenti atti:

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies);

code des communes L 323-8 R 323-4 [régies directes (ou de fait)]; oppure

décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930, code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière); oppure

code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière); oppure

code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage); oppure

jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance);

code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régies intéressée);

circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls);

décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte);

code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermagés).

IRLANDA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle seguenti leggi: *Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.*

ITALIA

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Testo Unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.*

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese istituito con RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente Acquedotti Siciliani istituito con le leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente Sardo Acquedotti e Fognature istituito con la legge 5 luglio 1963 n. 9.

LUSSEMBURGO

Enti locali per la distribuzione d'acqua.

Consorzi di enti locali per la produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 e con la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre.

PAESI BASSI

Enti per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi della *Waterleidingwet van 6 april 1957, modificata dalle wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.*

PORTOGALLO

Empresa Pública das Águas Livres per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Decreto-Lei nº 190/81 de 4 de Julho de 1981*.

Enti locali per la produzione o distribuzione di acqua.

REGNO UNITO

Water companies per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Water Acts 1945 e 1989*.

Il Central Scotland Water Development Board, per la produzione di acqua e le *Water Authorities* per la produzione o distribuzione di acqua ai sensi del *Water (Scotland) Act 1980*.

Il Department of the Environment for Northern Ireland che provvede alla produzione e distribuzione di acqua ai sensi del *Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973*.

ALLEGATO II

PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

BELGIO

Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma dell'*article 5: Des régies communales et intercommunales* della *loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique*.

Enti per il trasporto o la distribuzione di elettricità a norma della *loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986*.

EBES, Intercom, Unerg e altri enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità, con una concessione per la distribuzione ai sensi dell'articolo 8 (*les concessions communales et intercommunales*) della *loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique*.

La *Société publique de production d'électricité (SPE)*.

DANIMARCA

Enti per la produzione o il trasporto di energia elettrica sulla base di una licenza ai sensi del § 3, *stk. 1*, della *lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning*, *jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde*.

Enti per la distribuzione di energia elettrica, definiti nel § 3, *stk. 2* della *lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning*, *jf. bekendtgørelse nr. 607 af 17. december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde* e sulla base di autorizzazioni all'espropriazione ai sensi degli articoli 10-15 della *lov om elektriske stærkstrømsanlæg*, *jf. lov bekendtgørelse n. 669 af 28. december 1977*.

GERMANIA

Enti incaricati della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità, ai sensi del § 2 *Abs. 2* della *Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz)* del 13 dicembre 1935, modificata da ultimo con la *Gesetz* del 19 dicembre 1977, e di autoproduzioni di elettricità nella misura in cui tali enti rientrano nel campo di applicazione della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5.

GRECIA

L'*Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού* (Ente di diritto pubblico per l'energia elettrica), istituito con la legge 1468 del 2 agosto 1950. *Περί ιδρύσεως Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού*, e che opera ai sensi della legge 57/85, *Δομή, ρόλος και τρόπος διοίκησης και λειτουργίας της κοινωνικοποιημένης Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού*.

SPAGNA

Enti per la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricità ai sensi dell'articolo 1 del *Decreto Ley de 12 de marzo de 1954*, che approva il *Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía* e del *Decreto 2617/1966, de 20 de octubre*, sull'autorizzazione amministrativa in materia di impianti elettrici.

Red Eléctrica de España S.A., istituita con il *Real Decreto nº 91/1985, de 23 de enero de 1985*.

FRANCIA

Électricité de France, istituita e operante ai sensi della *loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz*.

Enti (*sociétés d'économie mixte o régies*) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della *loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz*.

Compagnie nationale du Rhône.

IRLANDA

The Electricity Supply Board (ESB), istituito e operante ai sensi dell'*Electricity Supply Act 1927*.

ITALIA

Ente nazionale per l'energia, elettrica istituito con legge n. 1643, 6 dicembre 1962, e approvato con Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 4, n. 5 o 8 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643 — *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche.*

Enti che operano in base ad una concessione ai sensi dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 — *Norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.*

LUSSEMBURGO

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg per la produzione o distribuzione di energia elettrica ai sensi della *convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché du Luxembourg*, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

Société électrique de l'Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

PAESI BASSI

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

Elektriciteitsbedrijf Utrecht—Noord-Holland—Amsterdam (UNA).

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

Elektriciteitsproduktie Maatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

Enti per la distribuzione di energia elettrica sulla base di una licenza (*vergunning*) rilasciata dalle autorità provinciali ai sensi della *Provinciewet*.

PORTOGALLO

Electricidade de Portugal (EDP), istituito con il Decreto-Lei nº 502/76 de 30 de Junho de 1976.

Dipartimenti delle autorità locali per la distribuzione di energia elettrica di cui all'artigo 1º do Decreto-Lei nº 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modificato del Decreto-Lei nº 297/86 de 19 de Setembro de 1986. Enti incaricati della produzione di elettricità ai sensi del Decreto Lei nº 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Produttori indipendenti di elettricità ai sensi del Decreto-Lei nº 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Empresa de Electricidade dos Açores — EDA, EP, istituita con il Decreto Regional nº 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, istituita con il Decreto-Lei nº 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 e regionalizzata con il Decreto-Lei nº 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 e il Decreto-Lei nº 91/79 de 19 de Abril de 1979.

REGNO UNITO

Central Electricity Generating Board (CEGB), e l'*Area Electricity Boards*, per la produzione, il trasporto o la distribuzione di energia elettrica ai sensi dell'*Electricity Act 1947* e dell'*Electricity Act 1957*.

Il *North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB)*, incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità in virtù dell'*Electricity (Scotland) Act 1979*.

Il *South of Scotland Electricity Board (SSEB)*, incaricato della produzione, del trasporto e della distribuzione di elettricità ai sensi dell'*Electricity (Scotland) Act 1979*.

Il *Northern Ireland Electricity Service (NIES)*, istituito con l'*Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972*.

ALLEGATO III

TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O ENERGIA TERMICA

BELGIO

Distrigaz SA, che opera ai sensi della *loi du 29 juillet 1983*.

Enti per il trasporto del gas in base ad autorizzazione o concessione rilasciata a norma della *loi du 12 avril 1965*, modificata dalla *loi du 28 juillet 1987*.

Enti per la distribuzione del gas, che operano ai sensi della *loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986*.

Enti locali, o loro consorzi, che forniscono energia termica al pubblico.

DANIMARCA

Dansk Olie og Naturgas A/S, che opera sulla base di un diritto di esclusiva concesso a norma del *bekendtgørelse nr. 869 af 18. juni 1979 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas*.

Enti che operano ai sensi della *lov nr. 294 af 7. juni 1972 om naturgasforsyning*.

Enti per la distribuzione del gas o di energia termica in base ad approvazione ai sensi del capo IV della *lov om varmekorsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 af 29. juni 1983*.

Enti per il trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del *bekendtgørelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter* (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).

GERMANIA

Enti per il trasporto o la distribuzione di gas, ai sensi del § 2 Absatz 2 della *Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 19. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz)*, modificata da ultimo con legge del 19 dicembre 1977.

Enti locali, o loro consorzi, per la fornitura di energia termica al pubblico.

GRECIA

DEP per il trasporto o la distribuzione di gas ai sensi della decisione ministeriale 2583/1987. *Ανάθεση στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου αρμοδιοτήτων σχετικών με το φυσικό αέριο. Σύσταση της ΔΕΠΑ ΑΕ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, Ανώνυμος Εταιρεία)*.

DEFA azienda municipale, con sede ad Atene, per il trasporto o la distribuzione di gas.

SPAGNA

Enti che operano ai sensi della legge n° 10 del 15 de junio de 1987.

FRANCIA

Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas).

Gaz de France, istituita con la *loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz*, che ne regola anche il funzionamento.

Enti (*sociétés d'économie mixte o régies*) per la distribuzione di energia elettrica, richiamati dall'articolo 23 della *loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz*.

Compagnie Française du Méthane di trasporto del gas.

Enti locali o loro consorzi per l'erogazione di energia termica al pubblico.

IRLANDA

Irish Gas Board, che agisce in virtù del *Gas Act 1976-1987* ed altri enti disciplinati con *Statute*.

Dublin Corporation per l'erogazione di energia termica al pubblico.

ITALIA

SNAM e SGM e Montedison per il trasporto di gas.

Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal *Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578* e dal *Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986*.

Enti per la distribuzione di energia termica al pubblico, richiamati dall'articolo 10 della *Legge 29 maggio 1982, n. 308 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi*.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

LUSSEMBURGO

Société de transport de gaz SOTEG SA.

Gaswerk Esch-Uelzecht SA.

Service industriel de la commune de Dudelange.

Service industriel de la commune de Luxembourg.

Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

PAESI BASSI

NV Nederlandse Gasunie

Enti per il trasporto o la distribuzione di gas in base ad una licenza (*vergunning*) rilasciata dagli enti locali ai sensi della *Gemeentewet*.

Enti locali e provinciali per il trasporto o la distribuzione di gas al pubblico ai sensi della *Gemeentewet* e della *Provinciewet*.

Enti, locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico.

PORTOGALLO

Petroquímica e Gás de Portugal, EP ai sensi del *Decreto-Lei nº 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988*.

REGNO UNITO

British Gas plc e altri enti il cui funzionamento è disciplinato dal *Gas Act 1986*.

Enti locali, o loro consorzi, incaricati di erogare l'energia termica in virtù del *Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976*.

Electricity Boards, incaricati dell'erogazione di energia termica in virtù dell'*Electricity Act 1947*.

ALLEGATO IV

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS

Gli enti titolari di un'autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la prospezione o estrazione di petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:

BELGIO

Loi du 1^{er} mai 1939 complétée par l'arrêté royal n° 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

Arrêté royal du 15 novembre 1919.

Arrêté royal du 7 avril 1953.

Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969).

Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984.

DANIMARCA

Lov nr. 293 af 10. juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

GERMANIA

Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.

GRECIA

Legge 87/1975 che istituisce DEP EKY. Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου.

SPAGNA

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 e relativi decreti d'attuazione.

FRANCIA

Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modificato da loi 56-1327 du 29 décembre 1956, ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, décret 60-800 du 2 août 1960, décret 61-6359 du 7 avril 1961, loi 70-1 du 2 janvier 1970, loi 77-620 du 16 juin 1977, décret 80-204 du 11 mars 1980, ad essa allegato.

IRLANDA

Continental Shelf Act 1960.

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

Ireland Exclusive Licensing Terms 1975.

Revised Licensing Terms 1987.

Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

ITALIA

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613.

LUSSEMBURGO

—

PAESI BASSI

Mijnwet nr. 285 van 21 april 1810.

Wet opsporing delfstoffen nr. 258 van 3 mei 1967.

Mijnwet continentaalplat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

PORTOGALLO

Area emersa :

Decreto-Lei nº 543/74 de 16 de Outubro de 1974, nº 168/77 de 23 de Abril de 1977, nº 266/80 de 7 de Agosto de 1980, nº 174/85 de 21 de Maio de 1985 e il Despacho nº 22 de 15 de Março de 1979.

Area immersa :

Decreto-Lei nº 47973 de 30 de Setembro de 1967, nº 49369 de 11 de Novembro de 1969, nº 97/71 de 24 de Março de 1971, nº 96/74 de 13 de Março de 1974, nº 266/80 de 7 de Agosto de 1980, nº 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 en nº 245/82 de 22 de Junho de 1982.

REGNO UNITO

Petroleum Production Act 1934.

Continental Shelf Act 1964.

Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

ALLEGATO V

PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DEL CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

BELGIO

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi dell'*arrêté du régent du 22 août 1948* e della *loi du 22 avril 1980*.

DANIMARCA

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della *lovbekendtgørelse nr. 531 af 10. oktober 1984*.

GERMANIA

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della *Bundesberggesetz vom 13. August 1980, BGBl 1980*, modificata da ultimo il 12 febbraio 1990.

GRECIA

Società di diritto pubblico (*Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού*) per la prospezione o l'estrazione di carbone o altri combustibili solidi ai sensi del Codice minerario del 1973, modificato dalla legge del 27 aprile 1976.

SPAGNA

Enti per la prospezione o estrazione del carbone o di altri combustibili solidi ai sensi della *Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas*, modificata dalla *Ley 54/1980, de 5 de noviembre* e dal *Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio*.

FRANCIA

Enti per la prospezione ed estrazione del carbone e altri combustibili solidi ai sensi del *code minier (décret 56-863 du 16 août 1956)*, modificato dalla *loi 77-620 du 16 juin 1977, dal décret 80-204 e dall'arrêté du 11 mars 1980*.

IRLANDA

Bord na Mona.

Enti incaricati della prospezione dell'estrazione del carbone in virtù dei *Minerals Development Acts 1940 to 1970*.

ITALIA

Carbo Sulcis SpA.

LUSSEMBURGO

—

PAESI BASSI

—

PORTOGALLO

Empresa Carbonífera do Douro.

Empresa Nacional de Urânio.

REGNO UNITO

British Coal Corporation (BBC) istituito con il Coal Industry Nationalization Act 1946.

Enti titolari di una licenza rilasciata dal BCC ai sensi del *Coal Industry Nationalization Act 1946*.

Enti per la prospezione o estrazione di combustibili solidi ai sensi del *Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969*.

ALLEGATO VI

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI FERROVIARI

BELGIO

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

DANIMARCA

Danske Statsbaner (DSB).

Enti istituiti con la *lov nr. 295 af 6. juni 1984 om privatbanerne*, *jf. lov nr. 245 af 6. august 1977*.

GERMANIA

Deutsche Bundesbahn

Altri enti che forniscono servizi ferroviari al pubblico, definiti nel § 2 Absatz 1 des *Allgemeines Eisenbahngesetzes* del 29 marzo 1951.

GRECIA

Ente delle ferrovie della Grecia (OSE). *Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ)*

SPAGNA

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles.

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).

FRANCIA

Société nationale des chemins de fer français e altri *réseaux ferroviaires ouverts au public*, richiamati dalla *loi d'orientation des transports intérieurs* del 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1^{er} du transport ferroviaire.

IRLANDA

Iarnrod Éireann (Ferrovie irlandesi) (Irish Rail).

ITALIA

Ferrovie dello Stato

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del *Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili*.

Enti che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle leggi speciali richiamate dal *Titolo XI, Capo II, Sezione 1^a del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili*.

Enti che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 4 della *Legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione*.

Enti o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 14 della *Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione*.

LUSSEMBURGO

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

PAESI BASSI

Nederlandse Spoorwegen NV.

PORTOGALLO

Caminhos de Ferro Portugueses.

REGNO UNITO

British Rail.

Northern Ireland Railways.

ALLEGATO VII

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI URBANI DI FERROVIE, TRAMVIE,
FILOBUS O AUTOBUS

BELGIO

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la SNCV a norma degli articoli 16 e 21 dell'*arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.*

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB),

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA),

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG),

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC),

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL),

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), e altri enti istituiti ai sensi della *Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer* del 22 febbraio 1962.

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico, che operano in base ad un contratto stipulato con la STIB a norma dell'*article 10* o con altri enti di trasporto a norma dell'*article 11* dell'*arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.*

DANIMARCA

Danske Statsbaner (DSB)

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico (*almindelig rutekørsel*) in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi della *lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskørsel.*

GERMANIA

Enti autorizzati che forniscono servizi di trasporto a breve distanza al pubblico (*öffentlichen Personennahverkehr*) in virtù della *Personenbeförderungsgesetz* del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 25 luglio 1989.

GRECIA

Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών-Πειραιώς.

(Autobus elettrici della zona Atene — Pireo), ente che opera ai sensi del *decreto 768/1970* e della *legge 588/1977.*

Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών-Πειραιώς.

(Ferrovie elettriche Atene — Pireo), ente che opera ai sensi delle *leggi 352/1976* e *588/1977.*

Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών.

(Azienda per i trasporti urbani), ente che opera ai sensi della *legge 588/1977.*

Κοινό Ταμείο Εισιρηράξεως Λεωφορείων.

(Consorzio di aziende di trasporti con autobus), ente che opera ai sensi del *decreto 102/1973.*

ΡΟΔΑ (Δημοτική Επιχείρηση Λεωφορείων Ρόδου).

Roda (azienda municipale di Rodi per i trasporti con autobus).

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

Organizzazione dei trasporti urbani di Tessalonico, che opera ai sensi del *decreto 3721/1957* e della *legge 716/1980.*

SPAGNA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi della *Ley de Régimen Local.*

Corporación metropolitana de Madrid.

Corporación metropolitana de Barcelona.

Enti che forniscono servizi urbani o interurbani al pubblico ai sensi degli articoli 113-118 della *Ley de Ordenación de Transportes Terrestres* de 31 de julio de 1987.

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi dell'articolo 71 della *Ley de Ordenación de Transportes Terrestres* de 31 de julio de 1987.

FEVE, RENFE (o *Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera*) che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle *Disposiciones adicionales. Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957*.

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi delle *Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957*.

FRANCIA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'*article 7-11 de la Loi 82-1153 du 30 décembre 1982, transports intérieurs, orientation*.

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, e altri enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base ad autorizzazione rilasciata dal *syndicat des transports parisiens* ai sensi dell'*ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne*.

IRLANDA

Iarnrod Éireann (Irish Rail) (Ferrovie irlandesi).

Bus Éireann (Irish Bus) (Autobus irlandesi).

Bus Átha Cliath (Dublin Bus) (Autobus di Dublino).

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base alle disposizioni del *Road Transport Act 1932, modificato*.

ITALIA

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione rilasciata ai sensi della *Legge 28 settembre 1939, n. 1822 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata)* — articolo 1, modificata dall'articolo 45 del *Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771*.

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'articolo 1, n. 4 o n. 15, del *Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 — Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province*.

Enti che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 242 o 256 del *Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili*.

Enti a autorità locali che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della *Legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione*.

Enti che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 14 della *Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione*.

LUSSEMBURGO

Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

Les entrepreneurs d'autobus che operano ai sensi del *règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées*.

PAESI BASSI

Enti che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del capo II (*Openbaar vervoer*) della *Wet Personenvervoer van 12 maart 1987*.

PORTOGALLO

Rodoviaria Nacional, EP.

Companhia Carris de ferro de Lisboa.

Metropolitano de Lisboa, EP.

Serviços de Transportes Colectivos do Porto.

Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro.

Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro.

Serviços Municipalizados de Transporte de Braga.

Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra.

Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.

REGNO UNITO

Enti che forniscono servizi di autobus al pubblico ai sensi del *London Regional Transport Act 1984*.

Glasgow Underground.

Greater Manchester Rapid Transit Company.

Docklands Light Railway.

London Underground Ltd.

British Railways Board.

Tyne and Wear Metro.

ALLEGATO VIII

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLA ATTREZZATURE AEROPORTUALI

BELGIO

Régie des voies aériennes istituito con l'*arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes* modificato dall'*arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes*.

DANIMARCA

Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata a norma del § 55, *stk. 1 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985*.

GERMANIA

Aeroporti, quali definiti all'articolo 38 Absatz 2 Nr. 1 delle *Luftverkehrszulassungsordnung* del 19 giugno 1964, *zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986*.

GRECIA

Aeroporti che operano in base alla legge 517/1931 istitutiva del servizio dell'aeronautica civile. *Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (YPIA)*.

Aeroporti internazionali che operano ai sensi del decreto 647/1981.

SPAGNA

Aeroporti gestiti de *Aeropuertos Nacionales*, ente istituito dal *Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982*.

FRANCIA

Aéroports de Paris, ente che opera ai sensi del *titre V, articles L 251-1 à 252-1 del code de l'aviation civile*.

Aéroport de Bâle-Mulhouse, istituito dalla *convention franco-suisse du 4 juillet 1949*.

Aeroporti definiti nell'*Article L 270-1 du code de l'aviation civile*.

Aeroporti che operano in base al *cahier de charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955*.

Aeroporti che operano in base ad una *convention d'exploitation* ai sensi dell'*article L 221, code de l'aviation civile*.

IRLANDA

Aeroporti di *Dublin, Cork en Shannon* gestiti da *Aer Rianta-Irish Airports* (Aeroporti irlandesi).

Aeroporti che operano in base a licenza per attività di pubblica utilità, rilasciata in base ai seguenti atti: *Air Navigation and Transport Act No 40 1936*, il *Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions Order 1959)* e *Air Navigation (Aerodrome and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970)*.

ITALIA

Aeroporti per l'aviazione civile (*aerodromi civili istituiti dallo Stato*) richiamati dall'articolo 691 del *Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327*.

Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell'articolo 694 del *Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327*.

LUSSEMBURGO

Aéroport de Findel.

PAESI BASSI

Aeroporti civili che operano ai sensi degli articoli 18 e seguenti della *Luchtvaartwet* del 15 gennaio 1958, modificata il 7 giugno 1978.

PORTOGALLO

Aeroporti gestiti da *Aeroportos de Navegação Aérea (ANA)*, EP ai sensi del *Decreto-Lei nº 246/79*.

Aeroporto do Funchal e *Aeroporto de Porto Santo*, trasferiti alla competenza regionale con il *Decreto-Lei nº 284/81*.

REGNO UNITO

Aeroporti gestiti da *BAA plc*.

Aeroporti che hanno la forma di società per azioni ad azionariato limitato (*public limited companies — plc*) ai sensi dell'*Airports Act 1986*.

ALLEGATO IX

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DELLE ATTREZZATURE PER PORTI MARITTIMI, PORTI FLUVIALI O ALTRI TERMINALI

BELGIO

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Port autonome de Liège.

Port autonome de Namur.

Port autonome de Charleroi.

Port de la ville de Gand.

La Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut — Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

Port de Nieuport.

Port d'Ostende.

DANIMARCA

I porti definiti nell'articolo 1, I-III del *bekendtgørelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavne.*

GERMANIA

Porti marittimi di proprietà totale o parziale di enti territoriali (*Länder, Kreise, Gemeinden*).

Porti fluviali soggetti alla *Hafenordnung* in forza delle *Wassergesetze* dei *Länder*.

GRECIA

Porto del Pireo *Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς* istituito dalla legge d'emergenza 1559/1950 e dalla legge 1630/1951.

Porto di Tessalonico *Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης*, istituito con AN 2251/1953.

Altri porti retti dal decreto presidenziale 649/1977 (*ΠΔ 649/1977*).

Εποπτεία, οργάνωση λειτουργίας και διοικητικός έλεγχός λιμένων (vigilanza, organizzazione del funzionamento e controllo amministrativo).

SPAGNA

Puerto de Huelva, istituito con il *Decreto de 2 de octubre de 1969, nº 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.*

Puerto de Barcelona, istituito con il *Decreto de 25 de agosto de 1978, nº 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.*

Puerto de Bilbao, istituito con il *Decreto de 25 de agosto de 1978, nº 2048/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.*

Puerto de Valencia, istituito con il *Decreto de 25 de agosto de 1978, nº 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.*

Juntas de Puertos, il cui funzionamento è disciplinato dai seguenti atti: *Ley 27/68 de 20 de junio de 1968. Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía* e il *Decreto de 9 de abril de 1970, nº 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.*

Porti gestiti dalla *Comisión Administrativa de Grupos de Puertos* costituita dalla *Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978* e dal *Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.*

I porti elencati nel *Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982. Puertos. Clasificación de los de interés general.*

FRANCIA

Port autonome de Paris, istituito con la *Loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris*.

Port autonomie de Strasbourg, istituito dalla *convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port*, ratificata dalla *Loi du 26 avril 1924*.

Altri porti fluviali interni, istituiti o gestiti in forza dell'*article 6 (navigation intérieure)* del *décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes*.

Ports autonomes, disciplinati dagli *articles L 111-1 et suivants* del *code des ports maritimes*.

Ports non autonomes, disciplinati dagli *articles R 121-1 et suivants* del *code des ports maritimes*.

Porti gestiti da autorità regionali (*départements*) o che operano in base a concessione rilasciata dalle autorità regionali (*départements*) a norma dell'*article 6* della *loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, départements et l'État*.

IRLANDA

Porti disciplinati dallo *Harbour Act 1946 to 1976*.

Porto di *Dun Laoghaire* gestito ai sensi dello *State Harbours Act 1924*.

Porto di *Rosslare Harbour*, gestito ai sensi del *Finguard e Rosslare Railways e Harbours Act 1899*.

ITALIA

Porti statali e altri porti gestiti dalle *Capitanerie di Porto* a norma del *Codice della navigazione*, *Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32*.

Porti autonomi (*enti portuali*) istituiti con leggi speciali a norma dell'articolo 19 del *Codice della navigazione*, *Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327*.

LUSSEMBURGO

Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla *loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle*.

PAESI BASSI

Havenbedrijven, istituito e disciplinato dalla *Gemeentewet van 29 juni 1851*.

Havenschap Vlissingen, istituito dalla *wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen*.

Havenschap Terneuzen, istituito dalla *wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen*.

Havenschap Delfzijl, istituito dalla *wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl*.

Industrie- en havenschap Moerdijk, istituito dal *gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970*, approvato con *Koninklijke Besluit nr. 23 van 4 maart 1972*.

PORTOGALLO

Porto do Lisboa, istituito con il *Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907* e disciplinato dal *Decreto-Lei nº 36976 de 20 de Julho de 1948*.

Porto do Douro e Leixões, istituito con il *Decreto-Lei nº 36977 de 20 de Julho de 1948*.

Porto de Sines, istituito con il *Decreto-Lei nº 508/77 de 14 de Dezembro de 1977*.

Porti di *Setúbal*, *Aveiro*, *Figueira da Foz*, *Viana do Castelo*, *Portimão* e *Faro* disciplinati dal *Decreto-Lei nº 37754 de 18 de Fevereiro de 1950*.

REGNO UNITO

Harbour Authorities ai sensi della *section 57 of the Harbours Act 1964* che istituisce impianti portuali per vettori marittimi o fluviali.

ALLEGATO X

GESTIONE DELLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI OD OFFERTA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI

BELGIO

*Régie des Télégraphes et des Téléphones.**Regie van Telegrafie en Telefonie.*

DANIMARCA

*Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab.**Jydsk Telefon.**Fyns Telefon.**Statens Teletjeneste.**Tele Sønderjylland.*

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

*Deutsche Bundespost — Telekom.**Mannesmann — Mobilfunk GmbH.*

GRECIA

OTE/Ente ellenico per le telecomunicazioni.

SPAGNA

Compañía Telefónica Nacional de España.

FRANCIA

*Direction générale des télécommunications.**Transpac.**Telecom service mobile.**Société française de radiotéléphone.*

IRLANDA

Telecom Éireann.

ITALIA

*Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.**Azienda di stato per i servizi telefonici.**Società italiana per l'esercizio telefonico SpA.**Italcable.**Telespazio SpA.*

LUSSEMBURGO

Administration des postes et télécommunications.

PAESI BASSI

Koninklijke PTT Nederland NV e sue filiali ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Esclusa PTT Post BV.

PORTOGALLO

Telefones de Lisboa e Porto, SA.

Companhia Portuguesa Rádio Marconi.

Correios e Telecomunicações de Portugal.

REGNO UNITO

British Telecommunications plc.

Mercury Communications Ltd.

City of Kingston upon Hull.

Racal Vodafone.

Telecoms Securicor Cellular Radio Ltd (Cellnet).

ALLEGATO XI

ELENCO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI QUALI FIGURANO NELLA NOMENCLATURA
GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Classi	Gruppi	Sottogruppi e voci	Denominazione
50			EDILIZIA E GENIO CIVILE
	500		Edilizia e genio civile (imprese non specializzate); demolizione
		500.1	Costruzione di edifici e lavori di genio civile da parte di imprese non specializzate
		500.2	Demolizione
	501		Costruzione d'immobili (d'abitazione e altri)
		501.1	Impresa generale di costruzione d'immobili
		501.2	Imprese di copertura di tetti
		501.3	Costruzione di forni e camini industriali
		501.4	Imprese specializzate nell'impermeabilizzazione
		501.5	Impresa di pulitura e manutenzione facciate
		501.6	Impresa di ponteggi
		501.7	Imprese specializzate in altre attività della costruzione (carpenteria compresa)
	502		Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc.
		502.1	Imprese generali di genio civile
		502.2	Lavori di sterro e miglioramento del terreno
		502.3	Costruzione di opere d'arte in superficie e sottosuolo (ponti, gallerie, pozzi, ecc.)
		502.4	Costruzione di opere d'arte fluviale e marittima (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.)
		502.5	Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti)
		502.6	Imprese specializzate in opere di idraulica (irrigazione, drenaggio, evacuazione delle acque usate, depurazione)
		502.7	Imprese specializzate in altre attività di genio civile
	503		Installazioni varie per l'edilizia
		503.1	Imprese generali di installazione
		503.2	Installazione di gas, acqua ed apparecchi sanitari
		503.3	Impianti di riscaldamento e ventilazione (impianti di riscaldamento centrale, condizionamento d'aria, ventilazione)
		503.4	Isolamenti termici, acustici e antivibrazioni
		503.5	Impianti elettrici
		503.6	Installazione di antenne, parafulmini, telefoni, ecc.
	504		Finitura dei locali
		504.1	Finitura generale
		504.2	Lavori in gesso: rasatura, plafonatura, stucchi
		504.3	Lavori di falegnameria, soprattutto posa in opera di infissi e parquet
		504.4	Decorazione (pittura, tappezzeria in carta), lavori da vetraio
		504.5	Rivestimento di pavimenti e muri (in piastrelle e altri materiali per copertura), anche collati
		504.6	Finiture diverse (impianto di stufe in ceramica, ecc.)

ALLEGATO XII

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire
o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.

Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori:

informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
 - a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
 - b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
 - c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
 - d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 13, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. a) Nome e indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari.
b) Se applicabile, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali documenti.
10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte.
b) Indirizzo al quale devono essere inoltrate le offerte.
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte.
11. a) Se applicabile, persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.
b) Data, ora e luogo di tale apertura.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore, l'imprenditore o il prestatore di servizi aggiudicatario deve assolvere.

16. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.
17. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e loro classificazione per ordine di importanza. I criteri diversi dal prezzo più basso vanno indicati se non figurano nei capitolati d'onori.
18. Altre informazioni.
19. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
21. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio al sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire
o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori:
informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
 - a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
 - b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
 - c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
 - d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Autorizzazione a presentare varianti.
7. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
8. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
9. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori o imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
 - a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
 - b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
11. Termine entro il quale saranno spediti gli inviti a presentare offerte.
12. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
14. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
15. Criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nell'invito a presentare offerte.
16. Altre informazioni.
17. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
18. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
19. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

C. PROCEDURE NEGOZiate

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Natura dell'appalto (forniture, lavori o servizi; indicare se del caso se si tratta di un accordo quadro).
Categoria di servizio ai sensi dell'allegato XVI A o XVI B e descrizione (numero di riferimento CPC).
3. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
4. Per le forniture e i lavori:
 - a) Natura e quantità dei prodotti da fornire, o
natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
 - b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parti di esse.
Se l'opera o l'appalto è suddiviso in più lotti, ordine di grandezza dei vari lotti e possibilità di presentare offerte per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
 - c) Per gli appalti di lavori:
informazioni sull'obiettivo dell'opera o dell'appalto, se quest'ultimo comporta anche l'elaborazione di progetti.
5. Per i servizi:
 - a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative.
 - b) Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa.
 - c) Menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone responsabili della prestazione del servizio.
 - d) Eventuale indicazione della facoltà di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
6. Eventuale deroga all'utilizzazione di specifiche europee, a norma dell'articolo 18, paragrafo 6.
7. Termine per la consegna o l'esecuzione o durata dell'appalto di servizi.
8.
 - a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione.
 - b) Indirizzo al quale devono essere spedite le domande di partecipazione.
 - c) Lingua o lingue nelle quali esse devono essere redatte.
9. Se applicabile, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
10. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
11. Se applicabile, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento o associazione di fornitori, imprenditori o prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
12. Informazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi e le condizioni minime di carattere economico e tecnico che deve assolvere.
13. Se applicabile, i nomi e gli indirizzi dei fornitori, imprenditori o prestatori di servizi già selezionati dall'ente aggiudicatore.
14. Se applicabile, la data o le date di precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
15. Altre informazioni.
16. Se applicabile, il riferimento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dell'avviso periodico al quale si riferisce l'appalto.
17. Data di spedizione del bando di gara da parte dell'ente aggiudicatore.
18. Data di ricezione del bando di gara da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XIII

AVVISO RELATIVO ALL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore.
 2. Oggetto del sistema di qualificazione.
 3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere le norme riguardanti il sistema di qualificazione (se tale indirizzo è diverso da quello menzionato nel precedente n. 1).
 4. Se applicabile, durata del sistema di qualificazione.
-

ALLEGATO XIV

AVVISO INFORMATIVO PERIODICO

A. Per gli appalti di forniture:

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.
2. Natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire.
3. a) Data stimata dell'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.
4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
5. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

B. Per gli appalti di lavori:

1. Nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo telegrafico, numero di telescrivente e di telecopiatrice dell'ente aggiudicatore.
2. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura e entità delle prestazioni, principali caratteristiche dell'opera o dei lotti relativi all'opera.
c) Stima del costo delle prestazioni previste.
3. a) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegato.
b) Data prevista per l'inizio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti.
c) Data prevista per l'inizio dei lavori.
d) Scadenario previsto per l'esecuzione dei lavori.
4. Modalità di finanziamento dei lavori o di revisione dei prezzi.
5. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un avviso di bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
6. Data di spedizione dell'avviso da parte degli enti aggiudicatori.
7. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (che deve essere fornita da detto ufficio).

C. Per gli appalti di servizi

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore o del servizio presso il quale si possono ottenere informazioni complementari.
2. Appalti complessivi che s'intende aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato XIV A.
3. a) Data prevista per l'inizio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti (se tale data è nota).
b) Tipo di procedura di aggiudicazione che verrà impiegata.
4. Altre informazioni (ad esempio, indicare se un bando di gara sarà pubblicato ulteriormente).
5. Data d'invio dell'avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
6. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (da indicarsi a cura di detto Ufficio).

ALLEGATO XV

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

1. Nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore.
2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi: indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).
3. Almeno una sintesi sul tipo di prodotti, lavori o servizi forniti.
4. a) Forma di indizione di gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, bando di gara).
b) Riferimento della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell'articolo 20, paragrafo 2 o il riferimento all'articolo 16.
5. Procedura di aggiudicazione dell'appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).
6. Numero delle offerte ricevute.
7. Data di aggiudicazione dell'appalto.
8. Prezzo pagato per gli acquisti d'opportunità effettuati in virtù dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera j).
9. Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi aggiudicatario (o degli aggiudicatari).
10. Indicare, se del caso, se il contratto è stato o potrebbe essere subappaltato.
11. Informazioni facoltative:
 - valore e quota da concedere eventualmente in subappalto a terzi;
 - criterio di aggiudicazione dell'appalto;
 - prezzo (o gamma dei prezzi) pagato(i).

II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

12. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).
13. Valore di ciascun appalto aggiudicato.
14. Paese d'origine del prodotto o del servizio (origine CEE o origine non comunitaria e, in quest'ultimo caso, ripartizione per paese terzo).
15. Si è fatto ricorso alle deroghe di cui all'articolo 18, paragrafo 6 all'uso delle specifiche europee? In caso affermativo, a quali?
16. Quale criterio di aggiudicazione è stato utilizzato? (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso, criteri autorizzati dall'articolo 35).
17. L'appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante a norma dell'articolo 34, paragrafo 3?
18. Vi sono state offerte che non sono state accettate in quanto anormalmente basse, conformemente all'articolo 34, paragrafo 5?
19. Data di invio del presente avviso da parte dell'ente aggiudicatore.
20. Nel caso degli appalti che hanno per oggetto dei servizi figuranti nell'allegato XVI B, l'accordo dell'ente aggiudicatore per la pubblicazione dell'avviso (articolo 24, paragrafo 3).

ALLEGATO XVI A

SERVIZI A NORMA DELL'ARTICOLO 15

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento della CPC
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽¹⁾ , inclusi i servizi con furgoni blindati e servizi di corriere, ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽¹⁾ e aerea	71235, 7321
5	Servizi di telecomunicazione ⁽²⁾	752
6	Servizi finanziari a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari ⁽³⁾	ex 81 812, 814
7	Servizi informatici ed affini	84
8	Servizi di R & S ⁽⁴⁾	85
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
11	Servizi di consulenza gestionale e affini ⁽⁵⁾	865, 866
12	Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata Servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica Servizi affini di consulenza scientifica e tecnica Servizi di sperimentazione tecnica ed analisi	867
13	Servizi pubblicitari	871
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874 82201, 82206
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto	88442
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

⁽¹⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽²⁾ Esclusi i servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonica mobile, di radioavviso e di radiotelecomunicazioni via satellite.

⁽³⁾ Ad esclusione dei contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari.

⁽⁴⁾ Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente gli enti aggiudicatori per loro uso nell'esercizio della propria attività, purché la prestazione di servizi sia interamente retribuita da detti enti.

⁽⁵⁾ Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO XVI B

SERVIZI A NORMA DELL'ARTICOLO 16

Categoria	Denominazione	Numero di riferimento della CPC
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74
21	Servizi legali	861
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale	872
23	Servizi di investigazione e di sicurezza (eccettuati i servizi con furgoni blindati)	873 (salvo 87304)
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92
25	Servizi sanitari e sociali	93
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96
27	Altri servizi	

*ALLEGATO XVII***BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti, anche in termini di numero massimo e minimo;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per l'ente aggiudicatore.
10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto.
13. Altre informazioni.
14. Data d'invio del bando.
15. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

*ALLEGATO XVIII***RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE**

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'ente aggiudicatore.
2. Descrizione del progetto.
3. Numero totale dei partecipanti.
4. Numero dei partecipanti esteri.
5. Vincitori del concorso.
6. Se del caso, premi assegnati.
7. Altre informazioni.
8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.